

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI
parlamentari

329° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	5
3 ^a - Affari esteri	»	38
4 ^a - Difesa	»	51
5 ^a - Bilancio	»	72
6 ^a - Finanze e tesoro	»	83
7 ^a - Istruzione	»	90
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	115
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	119
10 ^a - Industria	»	135
11 ^a - Lavoro	»	139
12 ^a - Igiene e sanità	»	156
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	164

Commissione straordinaria

Diritti umani	<i>Pag.</i>	176
-------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	180
Mafia	»	185
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	186
Riforma amministrativa	»	193
Sull'affare Telekom-Serbia	»	194

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	200
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	205
3 ^a - Affari esteri - Pareri	»	206
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	207
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	219
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	»	220

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	221
-------------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

295^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 15.**SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1073, 1095 E 1465 RELATIVI ALLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DELLE PERSONE DISABILI*

Il presidente PASTORE propone che, in attesa che la 5^a Commissione permanente esprima il parere sul nuovo testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge nn. 1073, 1095 e 1465, i lavori della Commissione siano sospesi fino alle ore 16.

La Commissione consente.

*La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 16,15.**IN SEDE REFERENTE*

(1073) SEMERARO. – *Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*

(1095) BERGAMO ed altri. – *Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*

(1465) MANCINO ed altri. – *Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PASTORE comunica che la 5^a Commissione permanente al momento attuale non ha espresso il proprio parere sul nuovo testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo. Propone pertanto che il seguito dell'esame congiunto sia rinviato ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,20 riprende alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce sulla riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, dedicata alla programmazione dei lavori successivi alla prossima pausa estiva: si è convenuto di convocare la Commissione giovedì 18 settembre, in seduta pomeridiana, per l'esame in sede consultiva degli eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge. Dalla settimana successiva, riprenderà la normale attività di Commissione. Nell'ordine del giorno saranno inseriti, oltre agli argomenti già in esame, anche il disegno di legge 1206-B («Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi») e il disegno di legge n. 2140 («Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575»), fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale. Inoltre sono state programmate, o confermate, le audizioni informali di una rappresentanza dell'associazione degli studiosi di diritto costituzionale e del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura, in relazione ai disegni di legge costituzionali n. 1014 e connessi, di revisione dell'articolo 68, nonché, su richiesta del senatore Del Pennino, dei sindaci delle città metropolitane in riferimento alla soluzione normativa più idonea per realizzare le relative istituzioni. Su richiesta del senatore Bassanini, si è convenuto di chiedere al Ministro dell'interno di riferire alla Commissione sullo stato del processo di trasformazione delle Prefetture in Uffici territoriali del Governo e, facendo seguito a una richiesta avanzata dai senatori Battisti, Mancino e Petrini, nonché dalla senatrice Dentamaro, di richiedere al Ministro per le pari opportunità di riferire sui relativi indirizzi programmatici, in particolare sull'attuazione della delega legislativa in tema di organi competenti a tale riguardo. Vi è stato anche un accordo generale sull'esigenza di avviare quanto prima l'esame delle iniziative legislative già presentate e di eventuali nuove iniziative, in particolare del Governo, sul riordino della dirigenza pubblica: una richiesta in tal senso è stata avanzata dal senatore Bassanini. Infine, si è convenuto di inserire nell'ordine del giorno, se assegnato alla Commissione, il disegno di legge del Governo recante una delega legislativa per l'emanazione del testo unico delle disposizioni vigenti a tutela della minoranza di lingua slovena in Italia.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

258^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e Vietti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1986-B) Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Pisapia ed altri; Fanfani ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio.

A nome del gruppo di Forza Italia prende la parola il senatore ZICONE, il quale, in considerazione dell'andamento dei lavori che sta caratterizzando l'esame del disegno di legge in titolo, ritiene di dover suggerire alla Commissione un percorso che permetta di conseguire il duplice obiettivo di una rapida conclusione dell'esame e dell'adozione di un testo che recepisca le più significative proposte modificative messe in evidenza sia dal relatore che da diversi senatori. Quanto al primo obiettivo, l'inderogabile necessità politica di completare l'esame del provvedimento prima della sospensione estiva dei lavori dovrebbe indurre la Commissione a concludere rapidamente l'esame in sede referente per poi avanzare la richiesta al Presidente del Senato di una nuova assegnazione del disegno di legge in titolo in sede deliberante. Per quanto riguarda il secondo aspetto, la Commissione dovrebbe, nella nuova fase deliberante, concentrare l'attenzione sulle principali questioni che sono state sollevate e, precisamente, quella relativa alla disparità di trattamento che verrebbe a determinarsi in conseguenza dell'introduzione di un regime più favorevole,

sotto il profilo dell'espulsione dallo Stato, per le straniere madri detenute rispetto alle straniere clandestine non colpevoli di alcun reato e la questione della non prevista esclusione – tra i beneficiari del cosiddetto «indultino» – di coloro che abbiano commesso in forma non associativa reati in materia di prostituzione minorile e di violenza sessuale.

Ove la Commissione concordasse con l'ipotesi prospettata, si potrebbe al massimo nella giornata di venerdì prossimo concludere l'esame al Senato in maniera soddisfacente sotto tutti i profili sopra richiamati.

Il senatore Massimo BRUTTI, a nome del gruppo Democratici di Sinistra, esprime apprezzamento per la serietà della proposta del senatore Ziccone, ma chiede comunque che prima di dichiarare la posizione del Gruppo sulla proposta medesima si esprimano i capigruppo della maggioranza. Si chiede poi se le proposte emendative che vanno prospettandosi si possano ritenere ammissibili ai sensi di regolamento.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente al senatore Massimo Brutti che, ove il disegno di legge in titolo fosse assegnato in sede deliberante, si atterrà nella valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti ai medesimi criteri che hanno condotto la sua valutazione in sede referente.

A nome del gruppo di Alleanza Nazionale, il senatore Luigi BOBIO, ribadita la contrarietà al disegno di legge nel suo complesso, dichiara di non essere contrario alla richiesta della deliberante, ritenendo al contempo comunque necessaria l'approvazione della proposta contenuta nel suo emendamento 1.60 – in tema di esclusioni oggettive dal beneficio – già respinto dalla Commissione.

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO che ricorda l'importanza di tentare di concludere, nel corso della settimana, l'esame dei disegni di legge congiunti in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario in conformità agli accordi presi dalla maggioranza anche in considerazione dell'opportunità di offrire a tutti i componenti della Commissione un testo articolato sul quale poter svolgere una adeguata riflessione in occasione della pausa estiva.

Il senatore TIRELLI, intervenendo sul punto a nome del Gruppo Lega Padana, conferma l'avversione ad un provvedimento che contravviene al dettato costituzionale e, sottolineata l'azione di contrasto attuata nel corso dell'esame fin qui svolto dalla sua parte politica, dichiara il consenso all'esame in sede deliberante prefigurandosi la possibilità di introdurre modifiche al disegno di legge che quantomeno ne limitino in modo significativo il campo di applicazione, preannunciando la presentazione di opportuni emendamenti.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO, ha richiamato le norme del regolamento del Senato in tema di assegnazione in sede deliberante, interviene il relatore BOREA il quale, con riserva di far conoscere dopo opportuna consultazione la posizione ufficiale del Gruppo Unione Democratica e di Centro sulla proposta del senatore Ziccone, manifesta apprezzamento al riguardo in quanto si tratta di una proposta che ribadisce la necessità di concludere al più presto – anche attraverso l’indicazione di una corsia preferenziale rispetto ad altre iniziative – l’esame del disegno di legge in titolo, così come da lui stesso sostenuto nella seduta notturna di ieri. In aggiunta invita a considerare anche la forte preoccupazione legata al fatto che gli autori di reati, nutrendo aspettative sul ritardo nel varo della legge, potrebbero, nelle more della sua entrata in vigore, precostituirsi le condizioni necessarie per l’applicazione in loro favore del beneficio che non verrebbe agli stessi riconosciuto ove invece la legge fosse approvata prima della pausa estiva. Suggerisce poi, con riferimento alle ipotesi di esclusione dall’applicazione del beneficio, di emendare la lettera a) del terzo comma dell’articolo 1 facendo riferimento anche ai reati indicati all’articolo 407 del codice di procedura penale.

Il presidente Antonino CARUSO richiama ancora una volta l’attenzione sul fatto che la discussione, peraltro già svolta nella seduta di ieri, sta determinando un ritardo non solo nell’esame del merito del disegno di legge in titolo ma anche per la riforma dell’ordinamento giudiziario.

Ha quindi nuovamente la parola il senatore Massimo BRUTTI che, dopo aver ricordato la sua proposta sull’ordine dei lavori avanzata nel corso della seduta di ieri ed il fatto che la stessa non sia stata accolta, ritiene che quella formulata dal senatore Ziccone costituisce indubbiamente una novità rispetto allo scenario immaginato dal suo Gruppo che non prevedeva l’approvazione di ulteriori modifiche, essendo ormai il disegno di legge in quarta lettura e auspicava invece l’approvazione di un testo che, pur migliorabile, offrisse comunque una risposta lungamente attesa. Dichiara, conclusivamente, che la sua parte politica non è disponibile ad una riscrittura di parti consistenti delle norme e annuncia il voto di astensione sulla modifica annunciata in merito ai reati di pedofilia e violenza sessuale, anche se poi, qualora dette proposte, fossero accolte, non esclude la possibilità di riconsiderare la posizione di astensione già espressa sostenendo altri emendamenti. In altri termini la posizione di astensione è legata, più che al merito della proposta, al fatto che si ritiene prevalente l’interesse ad una rapida approvazione del disegno di legge in titolo rispetto all’interesse ad una sua modifica. Pertanto ove dovesse venire meno tale possibilità allora dovranno essere diversamente valutate altre proposte emendative tra quelle ricordate che potrebbero risultare condivisibili.

Il senatore DALLA CHIESA, nel dichiarare il consenso del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo, invita la Commissione ad una valutazione realistica dei tempi a disposizione e della reale disponibilità del Gruppo Lega Padana a consentire, abbandonando posizioni di ostruzionismo, l'approvazione del disegno di legge in titolo.

Anche il senatore ZANCAN esprime, a nome del Gruppo Verdi-l'Ulivo, l'avviso favorevole al passaggio alla sede deliberante e osserva come le perplessità della Lega Padana dovrebbero essere fugate dal carattere che il provvedimento ha finito per assumere nel corso del suo iter legislativo. È stato infatti chiarito che esso regola il passato e non anche situazioni future, non essendo stata condivisa l'idea di farne un istituto a regime. Al tempo stesso, potrebbero risultare decisivi i dati relativi al numero – probabilmente esiguo – dei condannati per reati di pedofilia e sessuali e questo potrebbe attenuare le preoccupazioni sulla inclusione dei reati in causa dal campo applicativo del beneficio. Preannuncia quindi il voto di astensione sulle proposte emendative annunciate dal senatore Ziccone.

Seguono brevi interventi dei senatori TIRELLI – che preannuncia la ripresentazione di tutti gli emendamenti – MARITATI – che chiede che venga data assoluta priorità all'esame del cosiddetto «indultino» – ZICCONI – che raccomanda l'approvazione della proposta – e CALLEGARO – che a nome del Gruppo Unione Democristiana e di Centro annuncia il voto favorevole sulla proposta del senatore Ziccone.

Il presidente Antonino CARUSO prende atto dell'unanime consenso raccolto dalla proposta del senatore Ziccone e avverte che si passerà alla illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Il senatore TIRELLI dà per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'emendamento 7.1-bis è stato ritirato.

Dopo che il RELATORE e il rappresentate del GOVERNO si sono rimessi alla Commissione, è posta ai voti la prima parte dell'emendamento 7.1 fino alle parole «con sentenza passata in giudicato» e risulta respinta e sono conseguentemente precluse la restante parte dell'emendamento 7.1 e gli emendamenti 7.2, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 e 7.15.

È posta ai voti la prima parte dell'emendamento 7.3 fino alle parole «ai condannati detenuti». Risulta quindi respinta e sono conseguentemente preclusi la restante parte dell'emendamento 7.3 e l'emendamento 7.4.

Posti ai voti, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 7.16 e 7.17. È quindi messa ai voti la prima parte dell'emendamento 7.18 fino alle parole «ovvero in attesa di esecuzione». Risulta respinta e

sono conseguentemente preclusi la restante parte dell'emendamento 7.18 e gli emendamenti 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25 e 7.26. Posto ai voti è respinto l'emendamento 7.27, identico all'emendamento 7.28.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'articolo 7.

I senatori BUCCIERO e TIRELLI annunciano il voto contrario.

L'articolo 7 è quindi posto ai voti ed approvato.

Il PRESIDENTE dà quindi conto del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge in titolo e dà la parola per le dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore BUCCIERO annuncia il voto contrario.

Il senatore TIRELLI, annuncia voto contrario su un provvedimento giudicato più rispondente a sollecitazioni di tipo emozionale e mediatico che a effettive necessità di sicurezza sociale per contrastare il quale la sua parte politica si è battuta decisamente e con orgoglio.

Il senatore GUBETTI, in dissenso dal suo Gruppo di appartenenza, dichiara il suo voto di astensione per la decisiva ragione che il testo non prevede l'esclusione dal beneficio della sospensione della pena per i reati di pedofilia e per il *favor* riservato alle straniere detenute madri.

Il senatore CALLEGARO annuncia il voto favorevole del Gruppo Unione Democratica e di Centro.

In sede di dichiarazione di voto favorevole, interviene quindi il senatore Massimo BRUTTI che, pur comprendendo i dubbi espressi da vari senatori e riaffermata la natura temporanea delle misure all'esame, reputa il provvedimento idoneo ed efficace per alleggerire il grave disagio che si registra negli istituti penitenziari italiani. Auspica infine una rapida approvazione del disegno di legge.

Il senatore DALLA CHIESA, ricordato come il ruolo propositivo svolto dal suo gruppo nelle precedenti letture sia stato indirizzato a perseguire il giusto equilibrio tra le misure che qui vengono disposte e le giuste esigenze di sicurezza sociale, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Margherita-l'Ulivo conferma altresì la disponibilità a concorrere nel miglioramento del testo, nella prospettata nuova fase deliberante.

Dopo che il senatore ZANCAN ha annunciato il voto favorevole del suo Gruppo al disegno di legge, la Commissione conferisce al senatore Borea il mandato a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1986-B, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Dopo che a favore della riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo si sono formalmente espressi i senatori CALVI a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, CALLEGARO a nome del Gruppo Unione Democristiana e di Centro, ZICCONI a nome del Gruppo Forza Italia, Luigi BOBBIO a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, TIRELLI a nome del Gruppo Lega Padana e il RELATORE, il presidente Antonino CARUSO si riserva di acquisire il consenso del Gruppo Misto e di quello per le Autonomie i cui rappresentanti in questo momento non sono presenti in Commissione.

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(955) MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

- (1051) *FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) *FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) *COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) *IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*
- (1300) *CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*
- (1367) *FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*
- (1411) *FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*
- (1426) *CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*
- (1468) *CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo*
- (1493) *Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino*
- (1519) *CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia*
- (1555) *CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara*
- (1632) *CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*
- (1536) *ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati.*
- (1668) *CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.*
- (1710) *GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna*
- (1731) *CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta*

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del 29 luglio 2003.

In sede di esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 8 del disegno di legge n. 1296, il residente Antonino CARUSO informa la Commissione che, da parte del relatore nonché di numerosi senatori, si è formata l'opinione che l'articolo 8 del disegno di legge – che detta i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi per riorganizzare le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari – possa essere stralciato per essere esaminato separatamente con tutti gli altri disegni di legge d'iniziativa parlamentare presentati in materia. Tale ipotesi esclude l'altra della soppressione dello stesso articolo, ritenendosi un nuovo disegno della geografia delle circoscrizioni giudiziarie necessario e funzionale alla riforma dell'ordinamento giudiziario.

Il sottosegretario VIETTI, rilevato il nesso esistente tra la revisione delle circoscrizioni e il nuovo ordinamento che va delineandosi con l'esame del disegno di legge in titolo, osserva che, ove la Commissione optasse per lo stralcio, non vi sarebbero obiezioni da parte del Governo, ferma restando la necessità di affrontare la complessa problematica in tempi ragionevoli.

Il PRESIDENTE reputa un esame circoscritto e separato della materia della istituzioni di nuove sedi giudiziarie, così come indicato dalle numerosissime proposte parlamentari, maggiormente efficace oltrechè vantaggioso ai fini di una rapida conclusione della parte centrale del disegno di legge.

Segue un breve intervento del sottosegretario VIETTI che si sofferma sulla necessità di un intervento sull'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace che non ne tradisca il carattere di prossimità agli utenti che li contraddistinguono attualmente.

Il relatore Luigi BOBBIO presenta la proposta di stralcio n. 1.

Dopo che i senatori FASSONE, CENTARO, CALLEGARO, ZANCAN e DALLA CHIESA hanno dichiarato il loro consenso alla proposta di stralciare l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 8, il PRESIDENTE, con il rappresentante del GOVERNO che si rimette alla Commissione, pone ai voti la proposta di stralcio n. 1 che viene approvata.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'articolo 1, come emendamento, precedentemente accantonato, che risulta approvato.

Rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

259^a Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO*

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 21,35.

IN SEDE REFERENTE

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) *MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

(279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

(280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*

(344) *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(347) *MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

(382) *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*

(385) *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*

(454) *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*

(456) *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(502) *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*

(578) *FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino*

- (740) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Lucca*
- (752) VISERTA COSTANTINI. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*
- (771) PASTORE ed altri. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*
- (955) MARINI ed altri. – *Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) FILIPPELLI. – *Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1050) MARINI ed altri. – *Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*
- (1051) FEDERICI ed altri. – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) FASSONE ed altri. – *Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) COSSIGA. – *Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) IERVOLINO ed altri. – *Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*
- (1300) CICCANTI. – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*
- (1367) FASSONE ed altri. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*
- (1411) FASSONE. – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*
- (1426) CALVI ed altri. – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*
- (1468) CIRAMI ed altri. – *Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo*
- (1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. – *Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino*
- (1519) CALLEGARO. – *Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito*

al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Novara*

(1632) CICCANTI. – *Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Separazione delle carriere dei magistrati.*

(1668) CURTO. – *Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce*

(1710) GUASTI. – *Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna*

(1731) CAVALLARO. – *Istituzione del tribunale di Caserta*

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(1843) MONTAGNINO ed altri. – *Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta*

(2172) DETTORI. – *Istituzione della Corte d'appello di Sassari*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536, disgiunzione dei disegni di legge nn. 104, 279, 280, 344, 347, 382, 385, 454, 456, 502, 578, 740, 752, 771, 955, 970, 1051, 1279, 1300, 1411, 1468, 1493, 1519, 1555, 1632, 1668, 1710, 1731, 1765, 1843 e 2172 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

In conseguenza dell'approvazione della proposta di stralcio dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 8 del disegno di legge n. 1296 la Commissione, su proposta del presidente Antonino CARUSO, dispone la disgiunzione dei seguenti disegni di legge in materia di circoscrizioni e uffici giudiziari, e precisamente dei disegni di legge nn.: 104, 279, 280, 344, 347, 382, 385, 454, 456, 502, 578, 740, 752, 771, 955, 970, 1051, 1279, 1300, 1411, 1468, 1493, 1519, 1555, 1632, 1668, 1710, 1731, 1765, 1843 e 2172.

Il PRESIDENTE avverte quindi che l'esame riprenderà a partire dagli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge n. 1296 ed al riguardo comunica che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.1000, risultano preclusi gli emendamenti 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 limitatamente alla parte relativa alla lettera b); la lettera a-bis) dell'emendamento 6.11 nonché gli emendamenti 6.13, 6.14 e 6.0.1.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 6.3 e osserva che l'approvazione dell'emendamento 1.1000 interferisce con quanto disposto dall'articolo 6 nella materia degli incarichi direttivi, di tal che è necessario verificare preliminarmente quanta parte dell'articolo 6 conserva ancora autonoma rilevanza. Dopo aver rilevato che, nella proposta della maggioranza, la dirigenza non è più considerata come una delle tante funzioni

che il magistrato è chiamato a svolgere nel corso della sua carriera ma una sorta di coronamento della stessa, ritiene di condividere il principio della temporaneità degli incarichi direttivi che va affermandosi ma non quelle modalità anche temporali che sono proposte per la sua attuazione, riferendosi in particolare agli spostamenti di distretto o di circondario che sono richiesti al magistrato quando, al termine dell'incarico direttivo, eventualmente rinnovato, intenda poi concorrere al conferimento di altri incarichi della stessa natura di uguale grado o di grado superiore. Tra gli aspetti che potrebbero ricevere attenzione e che ritiene condivisibili segnala la disposizione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) che non riferisce il carattere della temporaneità, agli incarichi direttivi presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la stessa, ed il Tribunale superiore della acque pubbliche.

Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 6.3 – che propone di attribuire al criterio dell'anzianità per il conferimento di uffici direttivi una importanza residuale rispetto ai requisiti di merito ed attitudinali. Si intende così superare la prassi esistente nella quale il criterio dell'anzianità finisce per essere risolutivo e ha determinato l'effetto di una sorta di gerontocrazia della magistratura rispetto all'esercizio di funzioni per le quali l'anzianità di servizio è solo uno dei criteri da considerare per il conferimento dell'incarico e non certo il principale rivestendo maggior importanza, invece, i requisiti attitudinali e di merito del candidato.

Il presidente Antonino CARUSO dà quindi lettura delle osservazioni critiche della 1^a Commissione sull'emendamento 6.10 di cui il senatore Fassone è primo firmatario in relazione all'automatismo della proroga dell'incarico direttivo nel caso in cui pendano processi particolarmente rilevanti e complessi nei quali il titolare dell'ufficio direttivo sia direttamente impegnato e questo sino alla loro conclusione.

Il senatore FASSONE ritira poi gli emendamenti 6.15 e 6.16 ed insistendo invece sul mantenimento dell'emendamento 6.17, in quanto è opportuno che il Consiglio superiore dalla magistratura abbia la possibilità di revocare l'incarico direttivo prima della scadenza nei casi in cui accerti la palese inidoneità del magistrato a svolgere le funzioni medesime. Si tratta di una proposta che è diretta a risolvere situazioni che si verificano non di rado nella pratica.

Dà quindi per illustrato l'emendamento 6.1.

Interviene il relatore Luigi BOBBIO che, in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, dichiara in primo luogo di non accogliere l'invito del rappresentante del GOVERNO al ritiro dell'emendamento 6.4 che propone di introdurre il principio del carattere temporaneo anche per gli incarichi semidirettivi. Osserva in proposito come sia invece pienamente in linea con l'impianto della riforma voluta dal Governo estendere il carattere temporaneo dell'incarico anche ai semidirettivi titolari di uffici.

Dà per illustrato l'emendamento 6.2 e modifica l'emendamento 6.9 riformulandolo nell'emendamento 6.9 (nuovo testo).

Il senatore DALLA CHIESA, in sede di illustrazione dell'emendamento 6.12 – che propone di sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 – invita a considerare se la proposta oltre che per il contenuto della disposizione richiamata non si giustifichi anche per una esigenza di coordinamento derivante dall'approvazione dell'emendamento 1.1000.

Il presidente Antonino CARUSO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.11 nella parte non assorbita dall'approvazione dell'emendamento 1.1000 e sottolinea l'importanza di prevedere un quorum qualificato per le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura relative al conferimento di uffici direttivi, proponendo a tal fine la maggioranza dei due terzi i componenti del Consiglio.

Il sottosegretario VIETTI, facendo sue le osservazioni formulate dal senatore Fassone relative alla considerazione che l'emendamento 1.000 non si occupa della sorte dei magistrati che, alla scadenza dell'incarico direttivo, non facciano domanda per il conferimento di altro incarico ovvero non ricevano l'assegnazione, ritiene opportuna che venga mantenuta la previsione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6, che in detti casi stabilisce che il magistrato sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze. Ritira conseguentemente l'emendamento 6.1000.

Il relatore Luigi BOBBIO propone di modificare alcuni punti dell'emendamento 6.0.1000 per assolvere ad una esigenza di coordinamento del testo proposto con l'articolato fin qui approvato, sottolineando altresì l'importanza che si introduca la previsione, per i magistrati fuori ruolo a causa dello svolgimento di cariche elettive presso il Consiglio superiore della magistratura o presso il Parlamento, del divieto di partecipazione ai concorsi previsti dalla riforma dell'ordinamento per la progressione in carriera.

Il rappresentante del GOVERNO modifica l'emendamento 6.0.1000 riformulandolo nell'emendamento 6.0.1000 (nuovo testo) facendo sue le considerazioni del relatore.

Il senatore CENTARO, in sede di illustrazione dei subemendamenti 6.0.1000/1 e 6.0.1000/2, ritiene che gli stessi siano ancora compatibili ed ammissibili in quanto incidenti su punti dell'emendamento 6.0.1000 (nuovo testo) non interessati dalla riformulazione.

Seguono alcuni brevi interventi del sottosegretario VIETTI, del relatore Luigi BOBBIO e del senatore CENTARO, diretti a chiarire la portata

delle disposizioni di cui alle lettera e) ed f) dell'emendamento 6.0.1000 (nuovo testo).

Accogliendo un suggerimento del sottosegretario VIETTI, il senatore CENTARO modifica i subemendamenti 6.0.1000/1 e 6.0.1000/2 riformulandoli nei subemendamenti 6.0.1000/1 (nuovo testo) e 6.0.1000/2 (nuovo testo).

Sull'emendamento 6.11 interviene il senatore FASSONE ed osserva come la proposta di prevedere una maggioranza qualificata per l'adozione delle deliberazioni sul conferimento di incarichi direttivi non sia condivisibile in quanto introdurrebbe un *quorum* eccessivamente elevato che non tiene conto del normale funzionamento del Consiglio superiore della magistratura ed al tempo stesso potrebbe favorire l'instaurarsi di accordi nel segno della logica degli scambi che invece sarebbe opportuno evitare.

Il senatore CENTARO si dichiara anch'egli contrario sull'emendamento 6.11 ed osserva come la sua approvazione rischierebbe di ingessare l'attività del Consiglio superiore della magistratura, impedendone l'ordinario funzionamento.

Il relatore Luigi BOBBIO raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma e dichiara il parere contrario su tutti gli altri emendamenti ad eccezione degli emendamenti 6.12, 6.0.1000 (nuovo testo) e dei subemendamenti 6.0.1000/1 (nuovo testo) e 6.1000/2 (nuovo testo).

Il rappresentante del GOVERNO invita al ritiro degli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4, formulando altrimenti su di essi parere contrario. Il parere è poi contrario anche per tutti gli altri emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 6.12 e dei subemendamenti 6.1000/1 (nuovo testo) e 6.1000/2 (nuovo testo). Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 6.0.1000 (nuovo testo).

Il senatore FASSONE dichiara il voto favorevole sull'emendamento 6.3 ribadendo l'opportunità che sia affermato il principio per il quale il criterio dell'anzianità riveste un ruolo secondario nella scelta del conferimento degli incarichi direttivi.

Il senatore ZANCAN, aggiungendo la sua firma sull'emendamento, annuncia che voterà a favore dell'emendamento 6.3 in quanto la proposta di cui il senatore Fassone è firmatario esprime una esigenza reale che merita accoglimento in quanto è necessario dare prevalenza a criteri di merito ed attitudinali nella valutazione circa l'idoneità all'esercizio di funzioni direttive. Manifesta poi stupore sulla circostanza che la proposta non trovi accoglimento nella maggioranza nonostante la stessa abbia affermato a più riprese di voler privilegiare il merito e le attitudini nella valutazione dei percorsi di carriera dei magistrati.

Il senatore CALVI aggiunge la sua firma sull'emendamento 6.3 ed osserva come il sistema proposto dal governo, così come quello attuale, creerà contenzioso e problemi che è opportuno evitare nel senso indicato dalla proposta in esame.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 6.3 è respinto.

Il senatore ZICCONI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.4 perché sono evidenti le ragioni che giustificano l'importanza di estendere il criterio della temporaneità anche agli uffici semidirettivi.

Il senatore DALLA CHIESA dichiara il voto contrario sull'emendamento 6.4 ritenendo più convincenti le osservazioni del Governo che rappresenta il rischio di problemi organizzativi connessi all'estensione del principio della temporaneità degli incarichi anche per gli uffici semidirettivi.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto contrario sull'emendamento 6.4 sottolineando che il termine di durata di quattro anni che, con l'approvazione dell'emendamento verrebbe esteso ai titolari degli uffici semidirettivi, è assolutamente insufficiente rispetto alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari.

Il senatore CIRAMI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.4 evidenziando come la sua esperienza personale, con particolare riferimento – tra l'altro – anche a quella da lui avuta come componente della Commissione antimafia, rende evidente la necessità di un regime di temporaneità per gli uffici semidirettivi, ancor più di quanto questa necessità si ponga per gli uffici direttivi. Più specificamente ricorda che è soprattutto nell'ambito civile che l'eccessiva permanenza di titolari di uffici semidirettivi determina forme di sedimentazione e di concentrazione di potere nelle mani di singole persone, cui si connettono prassi operative la cui inopportunità è indiscutibile.

Il senatore FASSONE annuncia il voto contrario sull'emendamento 6.4 sottolineando in particolare che, a suo avviso, la pluralità di esperienze professionali per i magistrati dovrebbe essere favorita mediante il ricorso a meccanismi incentivanti, piuttosto che prevedendo forme di mobilità coatta come avviene nell'emendamento in votazione.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene che la Commissione dovrebbe tentare di ricondurre a sintesi le considerazioni emerse nel corso del dibattito e che potrebbe in ogni caso valutarsi la possibilità di prevedere la temporaneità anche degli uffici semidirettivi, così da recepire le indicazioni emerse, tra l'altro, negli interventi del relatore Luigi Bobbio e del senatore Cirami, prevedendo però un termine di durata di tali incarichi più lungo di quello previsto per gli uffici direttivi, così da venire in-

contro alle esigenze di carattere gestionale, su cui ha richiamato l'attenzione il rappresentante del Governo.

Il relatore Luigi BOBBIO ritiene che per esigenze di ordine prevalentemente sistematico, non sia, allo stato, condivisibile la prospettazione testé fatta dal Presidente che implicherebbe un diverso regime di temporaneità per gli uffici direttivi e per gli uffici semidirettivi.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 6.4.

Posta ai voti è respinta la parte non preclusa dell'emendamento 6.8.

Il presidente Antonino CARUSO ritira l'emendamento 6.11.

Il senatore DALLA CHIESA annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.10 giudicando indispensabile una previsione che consenta al titolare dell'ufficio direttivo di portare avanti fino alla conclusione attività processuali particolarmente rilevanti nelle quali sia direttamente impegnato.

Il sottosegretario VIETTI ritiene non condivisibile la proposta contenuta nell'emendamento 6.10 in quanto sostanzialmente superflua, essendo possibile il ricorso agli istituti dell'applicazione e del ritardato possesso.

Il senatore CENTARO annuncia il voto contrario sull'emendamento 6.10 mettendo in rilievo come lo stesso faccia riferimento solo ai titolari degli uffici direttivi e che, tra l'altro, questi ben difficilmente sono direttamente impegnati nell'attività processuale.

Il senatore Luigi BOBBIO annuncia il voto contrario sull'emendamento 6.10 ritenendo che gli aspetti problematici ad esso sottesi trovino comunque una risposta soddisfacente ed adeguata mediante il ricorso agli istituti dell'applicazione e del ritardato possesso.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.10 che centra l'obiettivo di evitare forme di strumentalizzazione processuale, da parte degli imputati, della nuova normativa in materia di temporaneità degli incarichi direttivi.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 6.10.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 6.12.

Il senatore DALLA CHIESA modifica l'emendamento 6.9 riformulandolo nell'emendamento 6.9 (nuovo testo).

Posto ai voti è approvato l'emendamento 6.9 (nuovo testo) dopo che su di esso hanno annunciato il voto contrario i senatori DALLA CHIESA e CALVI.

I senatori FASSONE e DALLA CHIESA annunciano il voto favorevole sull'emendamento 6.17.

Posti separatamente ai voti sono respinti l'emendamento 6.17, e l'emendamento 6.1.

Posti separatamente ai voti sono approvati l'emendamento 6.2, nonché l'articolo 6 come emendato.

Posti separatamente ai voti sono approvati i subemendamenti 6.0.1000/1 (nuovo testo) e 6.0.1000/2 (nuovo testo), nonché l'emendamento 6.0.1000 (nuovo testo) come emendato.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 23,25.

PROPOSTE DI STRALCIO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

Art. 1.

n. 1

IL RELATORE

Stralciare il comma 2.

e conseguentemente

Stralciare l'articolo 8.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1986-B

Art. 7

7.1-bis

FASSONE, CALVI, MARITATI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Applicazione delle legge*). - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli autori di un reato commesso entro il 31 dicembre 2001».

7.1

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, in stato di detenzione alla data di entrata in vigore della medesima».

7.2

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 31 giugno 2000».

7.3

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai condannati detenuti se la sentenza di condanna è divenuta definitiva al momento di entrata in vigore della presente legge».

7.4

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai condannati detenuti se la sentenza di condanna definitiva al momento di entrata in vigore della presente legge».

7.5

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 1° giugno 1997».

7.6

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 1° dicembre 1997».

7.8

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 1° dicembre 1998».

7.8

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 1° giugno 1998».

7.9

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 1° giugno 1999».

7.10

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 1° dicembre 1999».

7.11

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 15 giugno 2000».

7.12

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 1° dicembre 2000».

7.13

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 15 giugno 2000».

7.14

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 31 dicembre 2000».

7.15

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 31 dicembre 2000».

7.16

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «in stato di detenzione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «che hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e».

7.17

TIRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «in stato di detenzione» inserire le seguenti: «con sentenza passata in giudicato».

7.18

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero in attesa di esecuzione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «che abbiano dato prova di un concreto recupero sociale»

7.19

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero in attesa di esecuzione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «che abbiano dato prova di un effettivo recupero sociale».

7.20

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero in attesa di esecuzione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «che, volendo beneficiare della sospensione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge abbiano inviato comunicazione al magistrato di sorveglianza competente per territorio tramite difensore minito di procura speciale.».

7.21

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero in attesa di esecuzione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «che, abbiano ricevuto il consenso della persona offesa dal reato».

7.22

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero in attesa di esecuzione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «che, abbiano provveduto a ricercare la persona offesa dal reato».

7.23

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero in attesa di esecuzione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «che, abbiano provveduto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

7.24

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero in attesa di esecuzione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, a seguito dell'acquisizione di tutti i documenti e le informazioni necessarie al fine di escludere che il condannato commetta altri reati».

7.25

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero in attesa di esecuzione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, a seguito dell'acquisizione di tutti i documenti e le informazioni necessarie al fine di escludere che ricorrano circostanze ostative alla concessione del beneficio».

7.26

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero in attesa di esecuzione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, a seguito dell'acquisizione di tutti i documenti e le informazioni necessarie al fine di verificare che il condannato possa effettivamente beneficiare della misura».

7.27

TIRELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al condannato a cui è concessa la sospensione della esecuzione della pena di cui all'articolo 1 non si applica la sospensione di cui all'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale».

7.28

TIRELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al condannato a cui è concessa la sospensione della esecuzione della pena di cui all'articolo 1 non si applica la sospensione di cui all'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296**Art. 6.****6.1**

FASSONE

Modificare la rubrica come segue: «(Conferimento degli incarichi direttivi e temporaneità dei medesimi)».

6.2

Luigi Bobbio

Alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e semidirettivi».

6.3

FASSONE

Al comma 1, premettere alla lettera a) ivi richiamata la seguente lettera:

«0a) prevedere che nel conferimento degli uffici direttivi il Consiglio Superiore della Magistratura adotta il criterio dell'anzianità solamente in presenza di equivalenza dei requisiti del merito e delle attitudini specifiche».

6.4

BOBBIO Luigi

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere dopo le parole: «uffici direttivi» le seguenti: «e semidirettivi».

6.5

BOBBIO Luigi

Al comma 1, alla lettera a) sostituire il numero «quattro» con il numero «tre» ed il numero «due» con il numero «tre».

6.6

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a) ivi richiamata, sostituire le parole: «per ulteriori due anni» con le parole: «per ulteriori quattro anni, su richiesta del titolare dell'ufficio direttivo, se il Consiglio superiore della magistratura, sulla base del parere del consiglio giudiziario e degli elementi comunque acquisiti, ritiene che egli abbia svolto le funzioni direttive con particolare merito».

6.7

MANZIONE

Al comma 1 nella lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «i quali non possono comunque avere una durata inferiore a due anni;» nella lettera b) sostituire la parola: «distretto» con la parola: «circondario;».

6.8

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1 nella lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «i quali non possono comunque avere una durata inferiore a due anni;» nella lettera b) sostituire la parola: «distretto» con la parola: «circondario;».

6.9 (Nuovo testo)

Luigi BOBBIO

Al comma 1, alla lettera c) aggiungere dopo la parola: «direttive» le parole: «e semidirettive».

6.9

Luigi BOBBIO

Al comma 1, alle lettere b) e c) aggiungere dopo la parola: «direttive» le parole: «e semidirettive».

6.10

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) ivi richiamata, inserire la seguente:

«a-bis) la proroga dell'incarico è sempre ammessa nel caso in cui pendano processi particolarmente rilevanti e complessi nei quali il titolare dell'ufficio direttivo sia direttamente impegnato e sino alla conclusione di essi».

6.11

Antonino CARUSO

Dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) prevedere che per il conferimento degli uffici direttivi sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni;

a-ter) prevedere che le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura di cui alla lettera a) in ordine agli uffici direttivi siano adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio».

6.12

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

6.13

FASSONE

Al comma 1, nella lettera b) ivi richiamata, dopo le parole: «di un ufficio direttivo» inserire le parole: «del medesimo livello solamente».

6.14

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b) ivi richiamata, sostituire le parole: «presso un diverso distretto» con le parole: «presso una sede giudiziaria diversa da quella nella quale ha esercitato l'ultimo incarico direttivo».

6.15

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera c) ivi richiamata, dopo le parole: «da ultimo esercitate» inserire le parole: «con precedenza su chiunque».

6.16

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c) ivi richiamata, aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere che sino alla decorrenza del termine previsto dall'articolo 194 dell'Ordinamento giudiziario, il titolare di un ufficio direttivo non può chiedere di essere assegnato a funzioni diverse o trasferito ad altra sede, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia».

6.17

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c) ivi richiamata, inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, qualora, acquisito ogni utile elemento e previa audizione dell'interessato, accerti la palese inidoneità ad esercitare le funzioni direttive, può revocare l'incarico conferito prima della scadenza del termine di legge. In tal caso si applicano le disposizioni della lettera c).

6.1000

IL GOVERNO

Sopprimere la lettera c).

6.0.1.

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che siano individuate le funzioni di collaborazione direttiva nella titolarità dei seguenti uffici:

- 1) Presidente di sezione della Corte di cassazione;
- 2) Presidente di sezione della Corte d'Appello;
- 3) Procuratore generale aggiunto presso la Cassazione e la Corte d'Appello;
- 4) Presidente di sezione di Tribunale;
- 5) Procuratore della Repubblica aggiunto;
- 6) Presidente aggiunto della sezione dei giudici per le indagini preliminari.

b) prevedere che gli uffici di collaborazione direttiva siano conferiti dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario, e che i titolari di questi uffici durino in carica cinque anni;

c) prevedere che gli uffici di collaborazione direttiva della magistratura di merito non possano essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo debba aver luogo entro il biennio successivo.».

6.0.1000/1 (Nuovo testo)

CENTARO

Alla lettera e), dell'articolo 6-bis sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «due anni».

6.0.1000/1

CENTARO

Alla lettera e), dell'articolo 6-bis sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «un anno».

6.0.1000/2 (Nuovo testo)

CENTARO

Alla lettera f), dell'articolo 6-bis sostituire le parole: «ulteriori tre anni» ovunque ricorrano con le parole: «un ulteriore biennio».

6.0.1000/2

CENTARO

Alla lettera f), dell'articolo 6-bis sostituire le parole: «ulteriori tre anni» con le parole: «un ulteriore anno».

6.0.1000 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norma transitoria)

a) Le norme di cui al numero 11, lettere h2) e j2) dell'articolo 1 non si applicano ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti emanati in attuazione della presente legge, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi 24 mesi, tredici anni dal decreto di nomina ad uditore giudiziario;

b) le norme di cui al numero 11, lettera *n)* dell'articolo 1 non si applicano ai magistrati che, alla data di entrata in vigore del decreto emanato in attuazione della presente legge, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi 24 mesi, venti anni dal decreto di nomina ad uditore giudiziario;

c) ai magistrati di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo continuano ad applicarsi le norme attuative in vigore per il conferimento delle funzioni di appello e di quelle di legittimità, nonché per i conferimenti degli uffici semi direttivi e direttivi di cui all'articolo 1, numero 7, lettere *g)* *h)* *i)* *j)* *k)* ed *l)*. Le assegnazioni sono disposte nell'ambito delle quote previste dall'articolo 1, numero 11, lettere *g)*, *i)* ed *n)*.

È fatta salva la facoltà per i magistrati di partecipare ai concorsi;

d) I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti emanati in attuazione della presente legge, esercitano funzioni direttive mantengono le loro funzioni sino al compimento del termine di cui all'articolo 1, numero 9, lettera *a)* e, nel caso abbiano raggiunto il detto termine, per l'ulteriore periodo di due anni decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in soprannumero;

e) i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti emanati in attuazione della presente legge, esercitano funzioni semi direttive requirenti mantengono le loro funzioni per tre anni dalla predetta data, decorsi i quali, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche se in soprannumero;

f) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, numero 13, alla data di entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, i magistrati che abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio, possono permanervi per ulteriori tre anni; coloro i quali non abbiano compiuto il periodo di dieci anni lo completano e possono permanere nell'incarico per ulteriori tre anni;

g) ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo avviene nella medesima sede e nelle medesime funzioni, anche in soprannumero. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.».

6.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norma transitoria)

a) Le norme di cui al numero 11, lettere *h2)* e *i2)* dell'articolo 1 non si applicano ai magistrati che, alla data di entrata in vigore del decreto emanato in attuazione della presente legge, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi 24 mesi, tredici anni dal decreto di nomina ad uditore giudiziario;

b) le norme di cui al numero 11, lettera *n)* dell'articolo 1 non si applicano ai magistrati che, alla data di entrata in vigore del decreto emanato in attuazione della presente legge, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi 24 mesi, venti anni dal decreto di nomina ad uditore giudiziario;

c) ai magistrati di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore per il conferimento delle funzioni di appello e di quelle di legittimità, nonché per il conferimento degli uffici semi direttivi e direttivi di cui all'articolo 1, numero 7, lettere *g) h) i) j) k)* ed *l)*. Le assegnazioni sono disposte nell'ambito delle quote previste dall'articolo 1, numero 11, lettere *g), k)* ed *o)*. È fatta salva la facoltà per i magistrati di partecipare ai concorsi;

d) I magistrati che, alla data di entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, esercitano funzioni direttive mantengono le loro funzioni sino al compimento del termine di cui all'articolo 1, numero 9, lettera *a)* e, nel caso abbiano raggiunto il detto termine, per l'ulteriore periodo di due anni decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in soprannumero;

e) i magistrati che, alla data di entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, esercitano funzioni semi direttive requiranti mantengono le loro funzioni per tre anni dalla predetta data, decorsi i quali, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche se in soprannumero;

f) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, numero 13, alla data di entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, i magistrati che abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio, possono permanervi per ulteriori tre anni; coloro i quali non abbiano compiuto il periodo di dieci anni lo completano e possono permanere nell'incarico per ulteriori tre anni;

g) ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo avviene nelle medesime funzioni, anche in soprannumero. È fatta salva la facoltà per i magistrati di partecipare ai concorsi.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

135^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2380) Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti, che sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore Franco DANIELI illustra l'emendamento 1.2, rilevando come con l'intervento modificativo si consentirebbe di superare un limite del testo del disegno di legge su cui si è già più volte insistito in sede di discussione generale, che attiene al rapporto tra le funzioni attribuite ai COMITES e i compiti tradizionalmente svolti dalle autorità diplomatiche e consolari. Con l'emendamento 1.2 si intende eliminare la parte del comma 2 dell'articolo 1 in cui l'attività dei Comitati viene limitata ai «rapporti con le autorità consolari e diplomatiche». L'emendamento recepirebbe, dunque, uno dei rilievi contenuti in un ordine del giorno approvato dal Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

Con la nuova formulazione si fa riferimento ad un diverso tipo di rapporto tra i COMITES e le autorità diplomatico-consolari basato su un'intesa tra i due soggetti.

La soluzione proposta con l'emendamento 1.2 rappresenterebbe un punto di equilibrio sicuro ed efficace tra i poteri e le funzioni dei COMITES e quelli delle stesse autorità diplomatico-consolari.

Più in generale, osserva come l'opposizione abbia voluto evitare forme di ostruzionismo che rischierebbero di precludere lo svolgimento entro la fine dell'anno delle elezioni per il rinnovo dei Comitati con la nuova disciplina; piuttosto, si è optato per proposte emendative costruttive e concrete, proprio affinché anche l'eventuale approvazione di emendamenti non pregiudichi, attraverso un ulteriore e breve passaggio presso l'altro ramo del Parlamento, la possibilità di pervenire in tempi estremamente rapidi alla definitiva approvazione della legge.

Fa, quindi, proprio e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1 del senatore Corrado.

Il senatore BUDIN passa ad illustrare gli emendamenti 1.3, 1.4. ed 1.5, tendenti a meglio definire i compiti dei COMITES, in modo da svincolarli dall'ambito dei soli rapporti con le rappresentanze diplomatiche e consolari, senza peraltro che ciò si risolva in una dannosa duplicazione di competenze spettanti alle stesse autorità diplomatiche e consolari.

Gli emendamenti delineano un ruolo dei Comitati in equilibrio tra l'esigenza di conferire loro maggior incisività e la necessità di non creare un rapporto di potenziale conflittualità con i consolati e le ambasciate.

Replica agli intervenuti il relatore PELLICINI, il quale, osserva come il termine «intesa» contenuto nell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Franco Danieli, sembri alludere ad una ipotesi di coordinamento rafforzato tra consolati, ambasciate e COMITES. Tuttavia, tale modifica non risulta necessaria, poiché la formulazione del comma 2 dell'articolo 1 non rischia di ridurre le prerogative e le funzioni dei Comitati, i quali risultano essere organi democraticamente eletti ed hanno il ruolo definito di cooperare fattivamente con le rappresentanze diplomatico-consolari.

Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti volti a modificare l'articolo 1 del disegno di legge.

Il sottosegretario MANTICA esprime parere contrario sugli emendamenti modificativi dell'articolo 1, poiché con la loro proposizione si intende modificare l'equilibrio tra le funzioni dei COMITES e quelle delle rappresentanze diplomatico-consolari aumentando il rischio, tra l'altro, di potenziali conflitti e divergenze tra consolati e ambasciate – chiamati a svolgere il tradizionale ruolo di tutela degli interessi degli italiani all'estero – e gli stessi Comitati.

Si passa, quindi, alle dichiarazioni di voto sugli emendamenti relativi all'articolo 1.

Ha la parola il senatore CASTAGNETTI, che dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dal Governo sul rischio che si vada a costituire, qualora gli emendamenti all'articolo 1 vengano approvati, un centro di interessi e di attività parallelo a quello dei consolati e delle ambasciate, con

tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare quali, ad esempio, eventuali conflitti negli indirizzi e nell'esercizio delle funzioni.

Pertanto, stante il rischio di una autentica confusione istituzionale e di una sovrapposizione di compiti nel rappresentare gli interessi delle comunità italiane all'estero, annuncia il proprio voto contrario sugli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore SERVELLO rileva che il testo degli emendamenti presentati al fine di modificare il rapporto tra le autorità diplomatico-consolari e i COMITES non determinerebbe cruciali differenze rispetto al testo approvato base dalla Camera con l'introduzione di alcuni significativi emendamenti.

Tuttavia, sembra preferibile evitare l'introduzione di nuove modifiche, considerato che le soluzioni normative alle quali si è pervenuti presso l'altro ramo del Parlamento pur non essendo perfette, sono ispirate ad una corretta visione dei rapporti tra le autorità diplomatiche e consolari e i Comitati; inoltre, il testo del disegno di legge è improntato al corretto proposito di limitare forme di straripamento della rappresentanza degli interessi delle comunità italiane nel mondo. Per tali ragioni ribadisce il suo orientamento di voto contrario agli emendamenti modificativi della disciplina dei rapporti tra i COMITES e le autorità diplomatiche e consolari.

La senatrice DE ZULUETA annuncia il proprio voto favorevole agli emendamenti al comma 2 dell'articolo 1. Osserva, infatti, come l'approvazione di tali modifiche non determinerebbe il rischio di una duplicazione di funzioni tra consolati e ambasciate da una parte e COMITES dall'altra. Aggiunge che, tra l'altro, con tali emendamenti si intende apportare modifiche che avvicinerrebbero il testo alla sua formulazione anteriore agli interventi emendativi approvati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il relatore PELLICINI ribadisce il proprio parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Il sottosegretario MANTICA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Verificata la presenza del numero legale, è respinto l'emendamento 1.1 di identico contenuto all'emendamento 1.2.

Sono quindi posti ai voti separatamente gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, che risultano respinti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2380**Art. 1.****1.1**

CORRADO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato è organo di rappresentanza degli italiani all'estero e, d'intesa con le autorità diplomatico-consolari, può istituire relazioni con le autorità e le istituzioni locali, per tutte le questioni che non attengono al rapporto tra gli Stati».

1.2

DANIELI Franco

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato è organo di rappresentanza degli italiani all'estero e, d'intesa con le autorità diplomatico-consolari, può istituire relazioni con le autorità e le istituzioni locali, per tutte le questioni che non attengono al rapporto tra gli Stati».

1.3

MANZELLA, BUDIN

Al comma 2, sopprimere le parole: «nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari».

1.4

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « e, d'intesa con esse, può istituire relazioni con le autorità e le istituzioni locali, per tutte le questioni che non attengono al rapporto tra gli Stati».

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.5

MANZELLA, BUDIN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e in quelli con le autorità dei luoghi di residenza».

Art. 2.**2.1**

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ciascun Comitato» aggiungere le seguenti: «favorisce la partecipazione delle rappresentanze politiche e sindacali locali, della rete associativa e di quella di assistenza e di tutela della comunità italiana, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei mezzi d'informazione, delle donne e delle nuove generazioni, ed altresì».

2.2

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Al comma 4, sopprimere la lettera g).

2.3

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, MICHELINI, KOFLER,
PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Al comma 4, lettera g), sopprimere le parole: «, alle regioni ed alle province autonome».

2.6

GUBERT

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, alle regioni ed alle province autonome».

2.4

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Al comma 4, sopprimere la lettera h).

2.5

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Sopprimere il comma 5.

Art. 2-...**2.0.1**

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Funzioni consultive)

Il Comitato esprime parere motivato ed obbligatorio su tutte le richieste di finanziamento che sodalizi, associazioni e Comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ri-

creative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo italiano, alle regioni e alle istituzioni centrali per il sostegno di tali attività. Il Comitato concorre, inoltre, a determinare le scelte di indirizzo nelle materie di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Ai fini di cui al comma 1, il capo dell'ufficio consolare comunica al Comitato le richieste di finanziamento pervenutegli, accompagnate da tutta la documentazione allegata alle richieste stesse e dai bilanci preventivi e consuntivi relativi agli anni anteriori all'esercizio a cui si riferiscono le richieste, affinché esso esprima, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei finanziamenti. Il Comitato può avvalersi dell'opera retribuita di esperti locali per l'esame delle richieste di finanziamento.

3. Entro quindici giorni dall'espressione del parere di cui al comma 2, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del Comitato qualora espressi e dalle proprie proposte, indicando altresì i motivi dell'eventuale difformità tra tali proposte ed i pareri del Comitato stesso, al quale comunica l'avvenuta trasmissione, unitamente alla motivazione. Il Comitato può richiedere la documentazione del parere espresso dal capo dell'ufficio consolare, che potrà essere trasmessa dopo l'effettuazione, da parte dell'ufficio ministeriale competente, dei decreti di assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 5.

4. Qualora il Comitato non si ritenga soddisfatto delle motivazioni addotte, può inoltrare ricorso secondo quanto previsto dall'articolo 24. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi erogati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgano all'estero le attività di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali per le quali non siano state presentate richieste di finanziamento nelle circoscrizioni consolari in cui essi operano.

5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con un decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'Autorità Consolare competente.

6. Il Comitato esprime altresì parere motivato e obbligatorio sulle richieste al Ministero degli affari esteri di finanziamenti a valere sui fondi gestiti dalla Direzione generale dell'emigrazione e dalla Direzione generale delle relazioni culturali, relativi all'assistenza e alle manifestazioni culturali in favore della collettività italiana.

7. Il Comitato esprime parere motivato ed obbligatorio sui contributi ai locali mezzi di informazione operanti nella propria circoscrizione.

8. Il Comitato, sulla base di dettagliate informazioni fornite dall'autorità consolare, esprime parere motivato obbligatorio su tutti gli altri finanziamenti statali e regionali che vengono erogati agli enti e alle istituzioni esistenti nella circoscrizione consolare.

9. Il Comitato, al pari del console, è messo a conoscenza delle attività svolte dai patronati di tutela e di assistenza ai cittadini italiani nella circoscrizione consolare.

10. Il Comitato si adopera affinché i patronati di cui al comma 9 vengano messi in condizione di sviluppare le iniziative cui sono preposti».

2.0.2

DANIELI Franco

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Funzioni consultive)

1. Il Comitato esprime parere motivato ed obbligatorio su tutte le richieste di finanziamento che sodalizi, associazioni e Comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo italiano, alle Regioni e alle istituzioni centrali per il sostegno di tali attività. Il Comitato concorre, inoltre, a determinare le scelte di indirizzo nelle materie di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Ai fini di cui al comma 1, il capo dell'ufficio consolare comunica al Comitato le richieste di finanziamento pervenutegli, accompagnate da tutta la documentazione allegata alle richieste stesse e dai bilanci preventivi e consuntivi relativi agli anni anteriori all'esercizio a cui si riferiscono le richieste, affinché esso esprima, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei finanziamenti. Il Comitato può avvalersi dell'opera retribuita di esperti locali per l'esame delle richieste di finanziamento.

3. Entro 15 giorni dall'espressione del parere di cui al comma 2, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli Affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del Comitato qualora espressi e dalle proprie proposte, indicando altresì i motivi dell'eventuale difformità tra tali proposte ed i pareri del Comitato stesso, al quale comunica l'avvenuta trasmissione, unitamente alla motivazione. Il Comitato può richiedere la documentazione del parere espresso dal capo dell'ufficio consolare, che potrà essere trasmessa dopo l'effettuazione, da parte dell'ufficio ministeriale competente, dei decreti di assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 5.

4. Qualora il Comitato non si ritenga soddisfatto delle motivazioni addotte, può inoltrare ricorso secondo quanto previsto dal successivo articolo 24. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano ai contributi erogati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgano all'estero le attività di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali per le quali non siano state presentate richieste di finanziamento nelle circoscrizioni consolari in cui essi operano.

5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli Affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con un decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'Autorità consolare competente.

6. Il Comitato esprime altresì parere motivato e obbligatorio sulle richieste al Ministero degli Affari esteri di finanziamenti a valere di fondi gestiti dalla Direzione generale dell'Emigrazione e dalla Direzione generale delle relazioni culturali, relativi all'assistenza e alle manifestazioni culturali in favore della collettività italiana.

7. Il Comitato esprime parere motivato ed obbligatorio sui contributi ai locali mezzi di informazione operanti nella propria circoscrizione.

8. Il Comitato, sulla base di dettagliate informazioni fornite dall'autorità consolare, esprime parere motivato obbligatorio su tutti gli altri finanziamenti statali e regionali che vengono erogati agli enti e alle istituzioni esistenti nella circoscrizione consolare.

9. Il Comitato, al pari del Console, è messo a conoscenza delle attività svolte dai patronati di tutela e di assistenza ai cittadini italiani nella circoscrizione consolare».

Art. 4.

4.1

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, utilizzando, ove possibile, gli uffici del consolato o di altro organo dello Stato italiano, previa autorizzazione del Ministro degli affari esteri e fatta salva l'autonomia del Comitato».

Art. 6.**6.1**

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale riunione può essere anche convocata dall'ambasciatore su richiesta della maggioranza dei Comitati o dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero residenti nel Paese».

Art. 7.**7.1**

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Comitato può indicare per località importanti, situate in territori di vaste dimensioni, esperti in rappresentanza del Comitato medesimo».

Art. 20.**20.1**

CORRADO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applica in ogni caso l'articolo 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459».

20.2

DANIELI Franco

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applica in ogni caso l'articolo 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459».

Art. 23.**23.1**

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Al comma 2, sostituire la parola: «sentiti» con le seguenti: «d'intesa con».

23.2

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero, può, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro per gli italiani all'estero, attribuire gli stessi compiti previsti dalla presente legge a Comitati costituitisi in Paesi ove risiedono comunità di cittadini italiani formate da più di 3.000 persone, con composizione e finalità analoghe a quelle dei Comitati eletti in base alla presente legge. Entro il termine di due anni dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, dove ciò sia possibile, sono indette le elezioni dei Comitati ai sensi della presente legge. Gli uffici consolari possono altresì promuovere, anche con la costituzione di Comitati che prevedano la partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni del Paese ospitante».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «commi 1 e 3» con le seguenti: «commi 1, 3 e 4-bis».

Art. 25.**25.1**

DANIELI Franco

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le prime elezioni dei Comitati successive alla data di entrata in vigore della presente legge sono indette in base alle risultanze degli schedari di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, alla data del 31 dicembre 2002. Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nei suddetti schedari, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni».

Art. 26.

26.1

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

26.2

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

Art. 27.

27.1

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Al comma 1, sostituire le parole da: «2.500.955 euro» fino a: «n. 205, e successive modificazioni nello stato di previsione del» con le seguenti: «4.726.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a 7.274.995 euro per l'anno 2003 e quanto a 4.500.000 a decorrere dall'anno 2004, parzialmente, mediante corrispondente utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e parzialmente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente allo scopo l'accantonamento relativo al».

27.2

DANIELI Franco

Al comma 1, sostituire le parole da: «All'onere derivante dall'attuazione» fino a: «nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri» con le seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15.498.923 euro per l'anno 2003 e a 4.726.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a 7.274.995 euro per l'anno 2003 e quanto a 4.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, parzialmente, mediante corrispondente utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e parzialmente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente, allo scopo, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

88^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 8.30.

IN SEDE DELIBERANTE

(2436) Deputati SELVA e RAMPONI. – Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri, nel corso della quale aveva avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti presentati (pubblicati in allegato alla seduta n. 87).

Sull'ordine dei lavori interviene brevemente il senatore BEDIN, sollecitando, stante la delicatezza degli argomenti trattati, l'immediata disponibilità dei resoconti stenografici delle sedute.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso.

Il senatore GUBERT illustra quindi i residui emendamenti 1.3 e 1.4, osservando che essi si propongono di eliminare la missione *Enduring Freedom* dall'alveo delle operazioni prorogate, nonché di ricondurre la partecipazione italiana in Afghanistan in ambito multilaterale.

Il relatore ZORZOLI esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento 14.1 in ordine al quale si rimette alle valutazioni del Governo. Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario CICU, esprime parere contrario in ordine all'emendamento 14.1, osservando che, stante la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 14, esso potrebbe apparire pleonastico nonché limitativo dell'istituto dell'informativa del Governo al Parlamento, imponendo brevi limiti temporali entro i quali è ragionevole credere che il Governo non sia in grado di riferire in maniera analitica e compiuta. Si associa quindi alle valutazioni espresse dal relatore per quanto attiene ai restanti emendamenti.

Si passa quindi alla votazione degli ordini del giorno presentati.

Il sottosegretario CICU, si dichiara disponibile, a nome del Governo, ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno 02436/1/4, anche in considerazione del fatto che la partecipazione militare italiana all'operazione *Enduring Freedom* terminerà il prossimo 15 settembre.

Alle osservazioni formulate dal sottosegretario Cicu si associa anche il relatore ZORZOLI.

Il sottosegretario CICU esprime avviso favorevole sull'ordine del giorno 02436/2/4, a condizione che l'impegno al Governo venga riformulato nel modo seguente: « impegna il Governo a trovare idonea soluzione normativa per il rimborso delle spese sostenute nel pregresso dal personale militare italiano facente parte della missione EUMM.».

Il senatore NIEDDU riformula quindi l'ordine del giorno 0/2436/2/4 nel seguente modo:

«La Commissione,

considerato che per la missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori dell'ex Jugoslavia hanno operato, negli anni 2001-2002, quindici rappresentanti italiani che hanno sostenuto autonomamente le spese di vitto e alloggio;

tenuto conto che, a tutt'oggi, l'Amministrazione della Difesa non ha provveduto al rimborso di tali spese, anche se sostenute con il fine esclusivo di adempiere ai compiti di istituto;

impegna il Governo

a trovare idonea soluzione normativa per il rimborso delle spese sostenute nel pregresso dal personale militare italiano facente parte della missione EUMM».

Il senatore BEDIN, nell'aggiungere la propria firma all'ordine del giorno 0/2436/2/4 (nuovo testo), osserva che, essendo esso di contenuto identico all'emendamento 1.7 da lui presentato, sembra più opportuno procedere alla discussione e alla votazione dell'ordine del giorno contestualmente all'emendamento in questione.

In ordine ai rilievi formulati dal senatore BEDIN interviene, in senso adesivo, il senatore BOCO.

Ai senatori Bedin e Boco replica brevemente il PRESIDENTE, ricordando che il Regolamento prevede espressamente che la votazione degli ordini del giorno preceda quella degli emendamenti.

Il senatore PALOMBO, nell'aggiungere la propria firma all'ordine del giorno 0/2436/2/4 (nuovo testo), auspica che esso venga fatto proprio da tutta la Commissione.

I senatori ARCHIUTTI, BOCO, COLLINO, GUBERT, KAPPLER, MANFREDI, MELELEO, MINARDO e PERUZZOTTI aggiungono quindi la propria firma all'ordine del giorno 0/2436/2/4 (nuovo testo).

Il relatore ZORZOLI esprime avviso favorevole in ordine all'accoglimento dell'ordine del giorno 0/2436/2/4 (nuovo testo).

L'ordine del giorno 0/2436/2/4 (nuovo testo) è quindi, previo accertamento del numero legale, posto ai voti ed accolto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE, propone quindi di sospendere temporaneamente la seduta in ragione dell'imminente espressione, da parte della Commissione bilancio, del prescritto parere sugli emendamenti presentati.

La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 9,20.

Il PRESIDENTE dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio. In particolare rileva che è stato espresso parere non ostativo sul disegno di legge nel suo complesso, mentre sugli emendamenti 1.4, 1.7, 7.1 e 7.2 è stato invece formulato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore BOCO preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1, 1.2 e 1.3 ponendo l'accento sulle motivazioni sostanziali che ne sono alla base, ovvero il carattere non multilaterale dell'operazione *Enduring Freedom*, ed i negativi effetti derivanti dalla stessa sullo scenario internazionale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato in ragione dei concomitanti impegni dell'Aula.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone alla Commissione di anticipare alle ore 14,30 l'inizio della seduta pomeridiana di oggi, inizialmente prevista per le ore 15.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,30.

89^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 14.30.

IN SEDE DELIBERANTE

(2436) Deputati SELVA e RAMPONI. – Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, di identico contenuto, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore BEDIN, che, pur riconoscendo l'elevato valore di professionalità mostrato dai militari italiani nel corso dell'operazione *Enduring Freedom*, manifesta dubbi e perplessità sulla partecipazione del Paese a tale operazione, la quale si fonda sulla discutibile scelta operata dall'amministrazione americana di attuare il sistema della cosiddetta «guerra preventiva», basato peraltro sulla formazione di coalizioni e di alleanze variabili. Osserva inoltre che da un lato, secondo rivelazioni fornite dal SISMI, il rischio potenziale per il contingente italiano sembrerebbe in drammatico aumento, dall'altro la missione non ha prodotto effetti incisivi sia sulla produzione ed il traffico di stupefacenti, sia sul miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti della regione.

Auspica quindi un maggiore potenziamento della partecipazione alla missione ISAF, nata sotto l'egida delle Nazioni Unite ed a chiaro carattere multilaterale, preannunciando il voto favorevole sugli emendamenti di cui sopra.

Conclude chiedendo di votare il comma 3 dell'articolo 1 separatamente dai restanti commi.

Sull'ultima richiesta del senatore Bedin, il PRESIDENTE fornisce le dovute assicurazioni.

Il senatore GUBERT, ribadisce le proprie perplessità in ordine alla partecipazione italiana all'operazione *Enduring Freedom*, ed osserva che lo stesso Governo sembrerebbe averne preso cognizione accogliendo come raccomandazione l'ordine del giorno 0/2346/1/4. Preannuncia quindi il voto favorevole sugli emendamenti 1.1. e 1.2, mentre, accogliendo l'invito formulato dal relatore nella seduta antimeridiana, ritira gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Posti ai voti, previa verifica del numero legale, sono quindi respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore PASCARELLA preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sull'emendamento 1.5, osservando che, decidendo per la partecipazione all'operazione *Enduring Freedom*, il Governo italiano non ha optato, come sarebbe stato preferibile, per l'effettuazione di un apporto nell'ambito di missioni multilaterali.

Previo verifica del numero legale, l'emendamento 1.5 è quindi posto ai voti e respinto dalla Commissione.

Il senatore BEDIN esprime avviso favorevole sull'emendamento 1.6, rilevando che esso si propone di ricondurre la missione militare in Afghanistan entro un ambito multilaterale. Al riguardo, osserva che, essendo previsto per settembre il rientro del contingente «Nibbio», operante al confine con il Pakistan, ben si potrebbe, a partire da quella data, aumentare il contributo italiano alla missione ISAF, nata sotto l'egida delle Nazioni unite e la cui responsabilità operativa è prossima ad essere assunta dalla NATO.

Il senatore GUBERT annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.6, a condizione che vengano esplicitamente menzionati gli organismi multilaterali legittimati ad emettere il mandato a fondamento delle missioni internazionali di pace.

Il senatore BEDIN, preso atto dei rilievi formulati dal senatore Gubert, riformula l'emendamento 1.6, specificando che gli organismi multi-

lateralali devono essere ricompresi nell'ambito delle Nazioni Unite (1.6 nuovo testo).

Interviene brevemente anche il senatore BOCO, pronunciandosi a favore dell'emendamento 1.6 (nuovo testo).

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 (nuovo testo) risulta respinto.

Il senatore BEDIN dichiara di ritirare l'emendamento 1.7, stanti il parere contrario formulato dalla Commissione bilancio e la contestuale ricezione dei suoi contenuti nell'ordine del giorno 0/2436/2/4, accolto dal Governo nella seduta antimeridiana di oggi.

Viene quindi posto in votazione, per parti separate, l'articolo 1 del provvedimento.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, con unica votazione, i commi 1 e 2 dell'articolo 1.

I senatori BEDIN, BOCO e PASCARELLA preannunciano il voto contrario sul comma 3 dell'articolo 1.

Posto in votazione, il comma 3 dell'articolo 1 viene comunque approvato dalla Commissione.

La Commissione indi approva, con una unica votazione, i restanti commi dell'articolo 1 e l'articolo nel suo complesso.

Vengono quindi, previa verifica del numero legale, posti separatamente ai voti ed approvati gli articoli 2 e 3.

In relazione all'articolo 4 interviene per dichiarazione di voto il senatore BEDIN, osservando che sarebbe quanto mai opportuna l'acquisizione di elementi informativi da parte del Governo in ordine alle modalità della partecipazione italiana alle operazioni di pace nel delicato teatro africano.

Il sottosegretario CICU osserva che, nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione per l'Africa, adottato al vertice del G8 tenutosi a Kananas, i rappresentanti personali dei capi di Stato e di governo si sono concentrati sull'obiettivo di sostenere gli sforzi delle istituzioni africane nella prevenzione e nella soluzione delle crisi. I risultati di tale lavoro sono stati quindi annunciati il 1° giugno al vertice del G8 di Evian. Da parte italiana si tratterebbe di adottare iniziative che ricomprendono il sostegno all'istituzione di organi dell'Unione africana preposti alla risoluzione delle crisi e la formazione di personale africano competente nella gestione delle operazioni di *peace-keeping*.

Il senatore BOCO rileva incidentalmente che le iniziative enunciate dal sottosegretario Cicu sembrano riferirsi ad una politica di dimensione continentale, laddove l'articolo 4 del provvedimento sembra prendere in considerazione esclusivamente l'Africa sub-sahariana (termine, peraltro, dell'evidente significato polisenso). Pone quindi l'accento sull'opportunità di conoscere gli effettivi confini delle zone comprese nell'intervento italiano.

Il sottosegretario CICU specifica che le zone di intervento ricomprendono la missione la Costa d'Avorio (missione ECOWAS), il Sudan, ove si ritiene imminente la firma di un accordo di pace, la Somalia, dove l'Unione Africana ha elaborato un progetto di monitoraggio della cessazione delle ostilità nel paese, il Burundi, ove si rendono necessari dei sostegni alla forza tripartita di monitoraggio del cessate il fuoco, e la Repubblica democratica del Congo, dove è in fase di costituzione una forza speciale di polizia per garantire la sicurezza della capitale Kinshasa.

Il senatore BOCO, dopo aver rilevato che gli interventi sembrerebbero concentrarsi soprattutto nella zona equatoriale del continente, osserva che in molte delle zone menzionate sussistono ancora pericolosi focolai di tensione. In particolare, appare particolarmente drammatica la situazione nel Congo, dove la costituzione di una forza militare a garanzia della sola capitale appare insufficiente a garantire la sicurezza di una zona ad elevato potenziale di rischio.

Conclude preannunciando il voto di astensione.

Il senatore BEDIN, pur concordando con la necessità di fornire un giusto contributo al processo di pacificazione del continente africano, osserva che non sussistono, a tutt'ora, gli elementi di conoscenza in grado di consentire una valutazione approfondita. Preannuncia, quindi, il voto di astensione.

Interviene anche il senatore PASCARELLA, parimenti preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto favorevole.

L'articolo 4 del provvedimento, previa verifica del numero legale, viene quindi posto in votazione ed approvato dalla Commissione.

La Commissione procede successivamente, previa verifica del prescritto numero di senatori, all'approvazione, con distinte votazioni, degli articoli 5 e 6.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore BOCO, rilevando che l'emendamento 7,1 si pone nell'ottica di espungere la partecipazione all'operazione *Enduring Freedom*, dall'elenco delle missioni

prorogate. Al riguardo, osserva che la zona di operazioni del contingente italiano, al confine con il Pakistan, comprende numerose vie utilizzate per il traffico illegale di armi, che, peraltro, non sembra affatto diminuito, facendo sorgere spontaneo l'interrogativo di quale sia il reale scopo sotteso alla missione.

Prosegue quindi ponendo l'accento sul drammatico aumento della coltivazione del papavero da oppio e del traffico di stupefacenti nella regione, che meriterebbe, a suo avviso, una maggiore e prioritaria attenzione da parte delle forze militari presenti in Afghanistan.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 7.1 è respinto dalla Commissione.

Il senatore BOCO interviene, quindi, per dichiarazione di voto sull'emendamento 7.2, preannunciando il voto favorevole e rilevando al contempo che sarebbe stato auspicabile, da parte del Governo italiano, un serio impegno volto a ricondurre la politica internazionale degli Stati Uniti, duramente provati dagli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, nell'ambito delle Nazioni unite nonché verso la ricerca di soluzioni alternative all'impegno militare di *Enduring Freedom*, quali, ad esempio, l'esercizio di forti pressioni diplomatiche sul Pakistan volte a fermare il transito degli armamenti cui potevano attingere tanto il regime talebano, quanto l'organizzazione terroristica facente capo ad Osama Bin Laden e la creazione di una vasta comunità internazionale attorno agli stessi Stati Uniti fondata su di un rafforzamento dell'ONU.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 7.2 risulta respinto.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero di senatori, procede all'approvazione, con distinte votazioni, degli articoli 7, 8 e 9.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BOCO rileva che non è ancora pervenuto il parere della Commissione Affari esteri. Sarebbe quindi opportuna, a suo avviso, una temporanea sospensione dell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno, stante l'oggettiva importanza, dal punto di vista sostanziale, del suddetto parere.

Chiede quindi chiarimenti in ordine all'interruzione dell'*iter* del disegno di legge n. 2347, relativo alla partecipazione italiana alle operazioni militari in Iraq, ed assegnato alle Commissioni esteri e difesa riunite, che, dopo la seduta del 29 luglio, non ha più avuto seguito.

Il senatore PASCARELLA chiede se sono comunque previste ulteriori convocazioni delle Commissioni riunite esteri e difesa in ordine all'esame del disegno di legge n. 2437.

Il senatore BEDIN lamenta l'impossibilità di poter svolgere un serio ed approfondito dibattito sul testo del decreto-legge. Infatti, stante lo stretto contingentamento dei tempi in Assemblea deliberato dall'ultima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la scelta di non proseguire l'*iter* presso le Commissioni riunite potrebbe risultare lesiva dei diritto di critica spettante alle forze di opposizione.

Agli intervenuti replica il PRESIDENTE osservando in primo luogo che sono stati emessi i prescritti pareri da parte delle Commissioni affari costituzionali, giustizia e bilancio, mentre la Commissione esteri sta per emettere il parere. IN secondo luogo rileva che la mancata prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge n. 2347 è stata imposta dalla necessità di convocare la Commissione Difesa allo scopo di proseguire celermente l'esame del provvedimento all'ordine del giorno: ciò ha reso, di fatto, impossibile la contemporanea convocazione delle Commissioni Esteri e Difesa riunite, che torneranno in ogni caso a riunirsi nella giornata di domani, giovedì 31 luglio, alle ore 8,30, come già stabilito e reso noto sul finire della scorsa settimana. Resta in ogni caso fermo che il Presidente del Senato potrà, ai sensi della vigente normativa regolamentare e valutate le circostanze, decidere la calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge n. 2437 ancorché l'esame presso le Commissioni riunite non si sia ancora concluso.

Conclude proponendo alla Commissione di convocarsi nuovamente per le ore 21,30 di oggi, per la prosecuzione della discussione sul disegno di legge n. 2436.

La Commissione conviene sulla proposta da ultimo formulata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 16,30.

90^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli Affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 21,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(2436) Deputati SELVA e RAMPONI. – *Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di oggi, al termine dell'approvazione dei primi nove articoli del provvedimento in titolo.

Si procede quindi alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore BOCO, rilevando che le ragioni sottese all'emendamento 10.1 si fondano sulle perplessità destinate dalla previsione di cedere a titolo gratuito materiale di supporto all'esercito afgano. Infatti, da un lato, non appare chiara l'esatta dislocazione di tali forze armate, dall'altro, esse risultano composte sia da formazioni paramilitari collegate con i numerosi «signori della guerra» (che contribuiscono, di fatto, alla destabilizzazione dell'area), sia da elementi legati in passato al regime talebano.

Il sottosegretario MANTICA osserva che la cessione dei materiali prevista dall'articolo 10 è rivolta alle forze dipendenti dal governo afgano ufficialmente riconosciuto, prevalentemente composte da formazioni militari, situate nel nord del paese, che hanno collaborato con gli Stati Uniti alla sconfitta della teocrazia talebana. Peraltro l'operazione esclude in ogni caso la cessione di materiali di armamento.

L'emendamento 10.1, previa verifica del numero legale, è posto ai voti e respinto dalla Commissione.

La Commissione quindi approva, con distinte votazioni, gli articoli 10 e 11 nel loro testo originario.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Previo verifica del prescritto numero di senatori, l'emendamento 12.1 viene respinto dalla Commissione.

Il senatore BEDIN preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 12.2, osservando che l'applicazione del codice penale militare di guerra rappresenta una scelta costituzionalmente dubbia, nonché inadeguata a fornire le legittime garanzie al personale dei contingenti impegnati nelle missioni all'estero.

Rileva inoltre che, stanti le garanzie fornite da Governo, in sede di prima applicazione della legge penale militare di guerra, in ordine alla presentazione di uno specifico disegno di legge di riforma generale dell'intera materia, sarebbe opportuno attenderne l'approvazione prima di procedere all'applicazione della normativa in questione.

Il PRESIDENTE ricorda brevemente che il disegno di legge menzionato dal senatore Bedin è già stato predisposto dal Governo ed è di imminente presentazione al Senato.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 12.2, anche il senatore PASCARELLA, osservando che i progressi compiuti nella riforma della legislazione penale militare di guerra saranno dovuti soprattutto agli sforzi profusi dall'opposizione attraverso continui solleciti nell'ambito del dibattito parlamentare.

Conclude ribadendo le proprie perplessità in ordine alla strategia politica seguita dal Governo ed ai notevoli ritardi con cui i provvedimenti concernenti l'impegno militare italiano all'estero sono stati portati all'esame del Parlamento.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 12.2 risulta respinto.

Il senatore BEDIN, nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 12.3, rileva che esso prevede il ritorno all'applicazione della legislazione penale militare di pace per il personale impiegato in Afghanistan. Ciò si giustifica, a suo avviso, a seguito del rientro in patria del contingente militare «Nibbio», previsto per il mese di settembre.

Previo verifica del numero legale, l'emendamento 12.3 è quindi respinto dalla Commissione.

Il senatore BOCO esprime il proprio avviso favorevole sull'emendamento 12.4, sottolineando che l'applicazione delle norme del codice penale militare di guerra rappresenta un'ulteriore riprova della differenza dell'operazione collegata ad *Endurin Freedom* rispetto alle altre missioni internazionali, e quindi della necessità di procedere ad una trattazione separata della stessa nell'ambito del dibattito parlamentare.

Posto ai voti, previa verifica del prescritto numero di senatori, l'emendamento 12.4 risulta parimenti respinto.

Il senatore BEDIN preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 12.5, rilevando che lo scopo ad esso sotteso consiste nel limitare la portata del secondo comma dell'articolo 12, circoscrivendone l'efficacia ai soli reati aventi esplicita attinenza con la missione in Afghanistan. La sua ap-

provazione costituirebbe quindi l'affermazione di un importante principio di civiltà giuridica.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, viene respinto l'emendamento 12.5.

La Commissione indi approva, con distinte votazioni, gli articoli 12 e 13 del disegno di legge in titolo.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Sull'emendamento 14.1 interviene per dichiarazione di voto il senatore BEDIN, osservando che la ragione principale ad esso sottesa consiste nel mettere il Parlamento in condizione di acquisire importanti elementi di valutazione in ordine allo svolgimento delle operazioni in Afghanistan già nel mese di settembre, in coincidenza con il rientro in patria del contingente «Nibbio». Prosegue ponendo l'accento sulla indubbia utilità di questo primo confronto con il Governo: infatti, dal dibattito parlamentare potrebbero scaturire importanti elementi di indirizzo, sia sulle modalità di prosecuzione della missione in Afghansitan, sia, parallelamente, in ordine alla reale utilità delle operazioni in Iraq e all'opportunità di concentrare gli sforzi sul monitoraggio ed il rafforzamento del processo di pace israelo-palestinese.

Preannuncia quindi il voto favorevole.

Al senatore Bedin replica brevemente il sottosegretario MANTICA, osservando innanzitutto che l'eventuale invio di contingenti militari italiani in Palestina non potrà in ogni caso prescindere da un previo accordo con i governi israeliano e palestinese. Con specifico riferimento all'emendamento 14.1 rileva quindi che esso potrebbe apparire pleonastico, stante la puntuale previsione dell'articolo 14, che impone al Governo di riferire ogni sei mesi al Parlamento (presupponendo, quindi, un dibattito approfondito e non la presentazione di una semplice relazione scritta), sullo stato delle operazioni internazionali in corso.

Il senatore BEDIN dichiara di ritirare l'emendamento 14.1.

La Commissione, previa verifica del numero legale, procede quindi, con separate votazioni, all'approvazione degli articoli 14, 15 e 16.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore GUBERT esprime, a nome del Gruppo Unione Democratica e di Centro, avviso favorevole sul provvedimento in titolo.

Rinnova quindi, a titolo personale, le proprie perplessità in ordine alla prosecuzione della partecipazione italiana all'operazione *Enduring Freedom*.

Il senatore BEDIN, dopo aver preannunciato, a nome del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, il voto favorevole sul disegno di legge all'esame della Commissione, osserva che esso non cambia in ogni caso il giudizio negativo espresso sull'operazione *Enduring Freedom* nel corso del dibattito. Precisa, quindi, che in nessun caso l'avviso favorevole manifestato dalla sua parte politica può essere interpretato come una sorta di adeguamento alle posizioni della maggioranza.

Conclude insistendo sull'opportunità di esaminare congiuntamente con la Commissione Affari esteri i provvedimenti di proroga della partecipazione italiana alle operazioni internazionali di pace, stanti gli indubbi rilievi di politica estera che essi presentano, ed augurandosi che la politica italiana si ponga con decisione sulla scia tracciata dal Consiglio europeo di Salonicco, in ordine alla sempre maggiore interazione tra le capacità militari della PESD e la lotta al terrorismo.

Il senatore BOCO, sottolinea l'importanza dell'impegno italiano nelle operazioni internazionali di *peace-keeping*, ricordando che il rafforzamento di tale contributo va riconosciuto soprattutto alla meritoria opera compiuta dai governi di centro-sinistra nel corso della passata legislatura.

Osserva quindi che l'operazione *Enduring Freedom* rappresenta una svolta epocale nella definizione dei rapporti internazionali (come peraltro da lui già evidenziato nei suoi precedenti), e si è rivelata peraltro insufficiente a portare una reale stabilità nella regione afgana, attraverso un efficace contrasto della produzione e del traffico di stupefacenti e del traffico di materiali di armamento. Ciò avrebbe quindi dovuto suggerire al Governo l'opportunità di ricomprendere tale missione in un diverso provvedimento.

Sulla base delle argomentazioni suesposte, preannuncia, a nome del Gruppo Verdi-L'Ulivo, il voto contrario.

Il senatore PALOMBO, dopo aver espresso al sottosegretario Mantica il proprio compiacimento per la condotta tenuta dal Governo a livello internazionale, pone l'accento sull'impegno profuso dal Paese per il mantenimento della pace nel mondo e nella lotta contro i regimi antidemocratici, riconosciuto peraltro da tutti i principali *partners* del mondo occidentale.

Sottolinea quindi la necessità per il Paese di disporre di uno strumento militare moderno e credibile, presupposto indispensabile per poter condurre una politica estera di rilievo.

Conclude esprimendo, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, avviso favorevole sul disegno di legge.

Il senatore MANFREDI, nel preannunciare, a nome del Gruppo Forza Italia, il voto favorevole sul provvedimento, ricorda che la previsione dell'applicazione del codice penale militare di guerra per il personale impiegato in Afghanistan non comporta automaticamente la sussistenza dello stato di guerra, ma rappresenta al contrario un'ideale ed opportuna garanzia per i soldati impegnati in scenari connotati da condizioni di pericolo assimilabili a quelle di un conflitto nel senso classico del termine.

Il senatore PASCARELLA pone l'accento sulla opportuna decisione, emersa nel corso del dibattito presso la Camera dei Deputati, di affrontare la partecipazione alle operazioni in Iraq in un distinto provvedimento legislativo.

Preannuncia quindi, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, il voto favorevole in ordine al provvedimento in titolo, ribadendo tuttavia le proprie perplessità sia in ordine alla partecipazione italiana alla missione *Enduring Freedom*, autorizzando la quale il Governo ha inteso distanziarsi da una tradizione di tipo multilaterale ormai consolidata, sia relativamente all'applicazione della legislazione penale militare di guerra.

Conclude auspicando una riforma finanziaria che consenta di gestire in maniera più razionale il finanziamento delle missioni di pace all'estero, attraverso la creazione di un apposito capitolo di bilancio.

Interviene da ultimo il sottosegretario MANTICA, dichiarandosi, in relazione ai rilievi mossi nel corso del dibattito dal senatore BOCO, disponibile ad essere udito dalla Commissione in relazione alla situazione africana. L'Italia infatti presta il proprio contributo in numerose zone di tensione, quali la Costa d'avorio, il Sudan, la Somalia, il Burundi ed il Congo.

Osserva quindi che l'interdipendenza tra politica estera ed intervento militare rappresenta un tema centrale, che merita i dovuti approfondimenti, considerato che gran parte delle operazioni militari in corso hanno alla base il soddisfacimento di precise esigenze di politica internazionale.

Invita da ultimo a considerare il fatto che il mantenimento ovvero il ripristino della pace nelle zone di crisi comporta una delicata valutazione in termini di costi. Inoltre, stante l'obiettivo differenza riscontrabile nelle varie zone di intervento, ogni missione presenta delle peculiarità proprie, che trascendono la dialettica di base sul carattere unilaterale ovvero multilaterale delle stesse. Sulla base di questi elementi, a suo avviso, si dovrebbe incentrare il dibattito fondamentale sull'operazione *Enduring Freedom*.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Esso risulta approvato a maggioranza, con il voto contrario del senatore BOCO.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE rende noto che, essendo esaurita nelle sedute odierne la discussione dell'unico provvedimento all'ordine del giorno, la seduta prevista per domani, giovedì 31 luglio, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 22,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2436

0/2436/1/4

NIEDDU, FORCIERI, PASCARELLA, STANISCI

La Commissione,

considerato che sotto la denominazione di «Enduring freedom» opera, ai confini con il Pakistan, un contingente italiano di mille uomini sotto il comando americano, con compiti di interdizione di area;

considerato che tale contingente è stato oggetto di attacchi che hanno portato al ferimento di quattro soldati e che la missione ad esso assegnata è ormai chiaramente di combattimento, rendendo più difficoltosa e problematica la fase della stabilizzazione dell'Afghanistan per la quale opera sotto mandato ONU la missione ISAF,

impegna il Governo:

ad assumere con immediatezza le adeguate iniziative diplomatiche per ricondurre il mandato del contingente italiano sotto le decisioni e la responsabilità di un organismo multilaterale.

0/2436/2/4

NIEDDU, FORCIERI, PASCARELLA, STANISCI

La Commissione,

considerato che per la missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori dell'ex Jugoslavia hanno operato, negli anni 2001-2002, quindici rappresentanti italiani che hanno sostenuto autonomamente le spese di vitto e alloggio;

tenuto conto che, a tutt'oggi, l'Amministrazione della Difesa non ha provveduto al rimborso di tali spese, anche se sostenute con il fine esclusivo di adempiere ai compiti di istituto,

impegna il Governo:

a disporre con immediatezza, in via amministrativa, il rimborso delle suddette spese sulla base delle dichiarazioni presentate da ciascuno degli interessati.

0/2436/2/4 (nuovo testo)

NIEDDU, FORCIERI, PASCARELLA, STANISCI, BEDIN, PALOMBO, ARCHIUTTI, BOCO, COLLINO, GUBERT, KAPPLER, MANFREDI, MELELEO, MINARDO, PERUZZOTTI

La Commissione,

considerato che per la missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori dell'ex Jugoslavia hanno operato, negli anni 2001-2002, quindici rappresentanti italiani che hanno sostenuto autonomamente le spese di vitto e alloggio;

tenuto conto che, a tutt'oggi, l'Amministrazione della Difesa non ha provveduto al rimborso di tali spese, anche se sostenute con il fine esclusivo di adempiere ai compiti di istituto,

impegna il Governo:

a trovare idonea soluzione normativa per il rimborso delle spese sostenute nel pregresso dal personale militare italiano facente parte della missione EUMM.

Art. 1.**1.1**

BOCO

Sopprimere il comma 3.

1.2

BEDIN, BAIO DOSSI, DE ZULUETA

1.3

GUBERT

1.4

GUBERT

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale militare e civile italiano che partecipi all'operazione internazionale "Enduring Freedom" e alla missione "Active Endeavour" ad essa collegata è posto a disposizione dell'operazione internazionale "International Security Assistance Force - ISAF" previ accordi con i responsa-

bili di quest'ultima operazione. Sono fatti salvi gli effetti della partecipazione del personale all'operazione "Enduring Freedom" e alla missione "Active Endeavour" fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.5

NIEDDU, FORCIERI, PASCARELLA, STANISCI

Al comma 3, dopo le parole: «Enduring Freedom» inserire le seguenti: «da ricondurre nell'ambito di un mandato assunto da organismi multilaterali».

1.6

BEDIN, BAILO DOSSI

Al comma 3, dopo le parole: «Enduring Freedom» aggiungere le seguenti: «, a condizione che sia ricondotta nell'ambito di un mandato assunto da organismi multilaterali,».

1.6 (nuovo testo)

BEDIN, BAILO DOSSI

Al comma 3, dopo le parole: «Enduring Freedom» aggiungere le seguenti: «, a condizione che sia ricondotta nell'ambito di un mandato assunto da organismi multilaterali nell'ambito di un mandato delle Nazioni unite».

1.7

BEDIN, ZANDA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al personale che ha operato per conto della missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, le spese sostenute per il vitto e l'alloggio negli anni 2001 e 2002 sono rimborsate sulla base delle dichiarazioni presentate dagli interessati».

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, sostituire le parole: «pari complessivamente a euro 367.468.508» con le seguenti: «pari complessivamente a euro 368.000.508».

Art. 7.

7.1

Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, commi 1, 2 e 4».

7.2

Boco

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, commi 3 e 4» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 4».

Art. 10.

10.1

Boco

Sopprimere l'intero articolo.

Art. 12.

12.1

Boco

Sopprimere il comma 1.

12.2

BEDIN, ZANDA, DE ZULUETA

*Identico.***12.3**

BEDIN, ZANDA, DE ZULUETA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «fino alla data del 30 settembre 2003. Trascorso tale termine si applica il codice militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6».

12.4

BOCO

Al comma 2, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le parole: «comma 4».

12.5

BEDIN, ZANDA, DE ZULUETA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La richiesta del Ministero della giustizia è necessaria esclusivamente in relazione ai reati previsti dal codice penale militare e non per i reati comuni commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni indicate dal comma 2».

Art. 14.

14.1

BEDIN, ZANDA, DE ZULUETA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro il settembre 2003 il Governo invia una relazione al Parlamento su ogni singola missione di cui alla presente legge».

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

359^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GRILLOTTI illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea in relazione al disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, segnala che l'emendamento 1.19 prevede la destinazione di 200 milioni di euro alle agenzie dell'ONU per la realizzazione di progetti in Iraq, corrispondentemente riducendo la somma stanziata dall'articolo 6 per l'invio del contingente militare; in proposito, premesso che né l'autorizzazione di spesa né la clausola di copertura indicano l'esercizio finanziario cui imputare l'onere, occorre valutare se tale nuova destinazione delle risorse sia compatibile con il disposto dell'articolo 1, comma 63, della legge n. 549 del 1995, che permette l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per le sole «spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali».

Osserva, altresì, che occorre valutare se dagli emendamenti 2.5 (che prevede una diversa articolazione dell'organismo di coordinamento della missione), 3.6 e 3.7 (che tendono ad estendere ai lavoratori autonomi le disposizioni agevolative previste per i lavoratori dipendenti che prestino servizio come volontari della Croce Rossa) possano derivare nuovi o maggiori oneri, non comprimibili entro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.

Il senatore CADDEO ribadisce i rilievi già espressi a proposito del testo in merito alla congruità di una copertura finanziaria di misure correlate a interventi militari all'estero riferita al fondo di riserva per le spese impreviste. Al riguardo sarebbe opportuno rivedere anche le norme del citato articolo 1, comma 63, della legge n. 549 del 1995, che permette l'utilizzo del suddetto fondo per la copertura degli oneri connessi ai suddetti interventi.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sugli emendamenti evidenziati dal relatore.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 1.19, 2.5, 3.6 e 3.7, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

La seduta termina alle ore 9,20.

360^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avvisa che, essendo stata informata la Commissione dell'impossibilità dell'intervento dei rappresentanti del Governo nell'odierna seduta pomeridiana, ha provveduto immediatamente, per iscritto, a rappresentare al Governo stesso l'assoluta esigenza di garantire la presenza di suoi rappresentanti nel corso dei lavori della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, convocata a seguire, attesa l'esigenza di procedere sollecitamente all'esame di provvedimenti urgenti ed indifferibili. Propone, quindi, di procedere comunque all'illustrazione dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione e della Sottocommissione, salvo sospendere l'esame qualora non dovessero giungere in tempo utile i rappresentanti dell'Esecutivo.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(255) **BASTIANONI** – *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*

(379) **MULAS ed altri.** – *Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale*

(623) **TOMASSINI.** – *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*

(640) **CARELLA.** – *Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati*

(658) **CARELLA.** – *Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale*

(660) **MASCIONI ed altri.** – *Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati*

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 4 marzo 2003)

(Parere alla 12^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MORO illustra, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, facendo presente che si tratta del testo unificato proposto dalla Commissione di merito sui disegni di legge concernenti la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati – in relazione al quale l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione il 25 febbraio 2003 – e dei relativi emendamenti.

Segnala che su tale testo la Commissione ha richiesto, il 26 febbraio 2002, la relazione tecnica, in quanto numerose disposizioni sembravano suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Tale relazione tecnica, predisposta dal Ministero della salute, è stata verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto la stessa non fornisce le quantificazioni su tutte le disposizioni. In particolare, segnala gli articoli 4 e 5, in merito ai quali occorre acquisire conferma che l'elenco delle attività e prestazioni erogabili siano ricomprese fra le prestazioni erogate quali livelli essenziali di assistenza già a legislazione vigente. In proposito la nota della Ragioneria generale rileva che non appaiono adeguatamente quantificati nella relazione tecnica gli oneri derivanti dall'istituzione del registro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 14. Segnala, altresì, l'articolo 6, il quale, come osservato nella relazione tecnica, non quantifica gli oneri che potrebbero comportare l'adeguamento delle strutture trasfusionali ai requisiti minimi, di cui alla lettera a) del comma 1, né risulta verificata la quantificazione degli oneri (peraltro non coperti) relativi al coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali e alle connesse attività di monitoraggio, ai sensi della successiva lettera c). Osserva altresì che le tariffe di cui alla lettera b), che appaiono a carico dello Stato, non risultano finalizzate al ripiano dei costi bensì al «raggiungimento degli obiettivi di progresso della promozione della donazione».

In relazione all'articolo 8, ritiene necessario valutare l'opportunità di formulare a tetto di spesa (senza prevedere la possibilità di modulare il relativo contributo) una norma che potrebbe essere correlata a diritti soggettivi quali la retribuzione, per la durata delle operazioni di accertamento, dei donatori lavoratori dipendenti, risultati inidonei alla donazione. In merito all'articolo 9 si segnala che la Relazione tecnica stima nell'ordine di 20.000 euro annui l'onere derivante dall'esenzione fiscale ivi prevista per le associazioni di volontariato, misura che risulta priva di copertura. In relazione all'articolo 11, di cui l'emendamento 11.1 del relatore dispone peraltro la soppressione, concernente la vigente Commissione per il servizio trasfusionale, occorre verificare se dall'incremento del numero dei componenti (dai 21 attuali a 24) non possano derivare effetti finanziari.

All'articolo 12 non risultano quantificati gli oneri relativi all'istituzione del sistema informativo regionale dei servizi trasfusionali: al riguardo, fa presente che, oltre a specificare se esso deve essere istituito in ogni regione, si dovrebbe chiarire se i relativi oneri siano riconducibili a quelli previsti al citato articolo 6, comma 1, lettera c). Non risultano inoltre adeguatamente quantificati gli oneri derivanti dall'istituzione delle strutture di cui agli articoli 13 e 14, rispettivamente presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e l'Istituto superiore di sanità, soprattutto per quel che riguarda le spese di funzionamento; non è chiara la destinazione del contributo triennale che viene assegnato a ciascuno dei due organismi, che, ove verificata la quantificazione dei relativi oneri, appare meritevole di riformulazione in termini di limite di spesa e quale spesa di natura permanente, di cui va ridefinita la decorrenza. Occorre altresì valutare la congruità della copertura, prevista a valere sulle risorse stanziare in bilancio per il Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Occorre poi valutare gli eventuali oneri correlati all'istituzione del comitato ospedaliero di cui all'articolo 18, comma 2, ai programmi di formazione di cui all'articolo 22, comma 8, ed alle misure sull'equiparazione del personale di cui all'articolo 24, e segnala che, secondo la relazione tecnica, dovrebbero essere esplicitati i criteri posti a base della quantificazione degli oneri derivanti dall'istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali di cui all'articolo 19, e che non risultano quantificati gli oneri derivanti dall'istituzione di un sistema di emovigilanza (articolo 22, comma 5) da parte delle regioni.

In merito al trasferimento del personale operante nei centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di donatori, nonché nelle strutture del Centro nazionale trasfusioni sangue e della Croce rossa italiana (CRI) (articolo 25), segnala che la stima degli oneri tiene conto dell'equiparazione conseguente all'inquadramento nei ruoli regionali, nella misura di 10,2 milione di euro (peraltro non verificata dalla Ragioneria generale), ma non del beneficio della ricostruzione gratuita delle posizioni previdenziali, previste per detto personale (comma 5), nonché per quello già trasferito ai sensi della legge n. 107 del 1990 (commi 6), che sembra comportare ulteriori oneri connessi ai possibili effetti retroattivi. Rileva

inoltre la necessità di valutare gli effetti finanziari del trasferimento di beni, debiti e crediti dei suddetti enti, ai sensi del comma 3.

Per quanto riguarda le disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 28, comma 1, premesso che devono essere distintamente indicate le varie voci di spesa e che rimangono prive di copertura le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, segnala l'esigenza di verificare la congruità del riferimento all'integrazione della quota capitaria, che comunque appare non idoneo se non viene preventivamente determinato l'ammontare del prelevamento e l'ammissibilità della conseguente riduzione dei finanziamenti ripartiti ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996. Per quanto concerne le norme di copertura di cui al comma 2, fa presente l'esigenza di aggiornare il riferimento al bilancio triennale, segnalando nel contempo che non sussistono risorse adeguate negli accantonamenti ivi richiamati.

In relazione agli emendamenti, segnala l'emendamento 13.1, che istituisce il Centro nazionale sangue sostituendo gli articoli 13 e 14, in merito al quale occorre quantificare gli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 in rapporto alla copertura disposta dal comma 6, che comunque dovrebbe assumere carattere di spesa permanente, di cui va inoltre valutata la congruità del riferimento alle disponibilità finanziarie di cui al citato articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Conseguentemente vanno valutati gli emendamenti 3.1, 3.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 15.1, 15.2, 16.1, 19.1, 21.1 e 22.1, che presuppongono l'istituzione del suddetto Centro nazionale sangue. Rileva poi che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati né coperti gli emendamenti 3.0.1 (ove la conservazione delle cellule del cordone ombelicale non sia correlata ad apposita tariffa a carico degli interessati) e 13.0.1 (che istituisce una consulta tecnica per il sistema trasfusionale a valere sulle risorse di bilancio). Non ha, infine, osservazioni sui restanti emendamenti.

Tenuto conto della nuova relazione tecnica presentata dal Governo, le cui quantificazioni sono state positivamente verificate dal Ragioniere generale dello Stato, propone quindi di formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo e gli emendamenti 13.1 e 13.0.1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che siano soppressi gli articoli 11 e 25;

b) che all'articolo 6, comma 1, alla lettera *a)*, secondo periodo, dopo la parola «aggiornati», siano inserite le seguenti: «sulla base di ulteriori accordi, nel rispetto della complessiva cornice finanziaria prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante la «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»», alla lettera *b)*, siano soppressi le parole: «, in misura idonea rispetto al raggiungimento degli obiettivi di progresso della promozione della donazione», e alla lettera *c)* gli ultimi due periodi siano sostituiti dal seguente: «A tal

fine è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2004 e di 2.100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005.»;

c) che all'articolo 8, comma 2, le parole: «euro 405.418 a decorrere dall'anno 2002» siano sostituite dalle seguenti: «euro 406.000 annui a decorrere dall'anno 2005»;

d) che all'articolo 9, comma 1, sia aggiunto il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005.»;

e) che sia approvato l'emendamento 13.1, sostitutivo degli articoli 13 e 14, riformulato nei termini indicati nella condizione espressa dalla Commissione;

f) che all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «presso le aziende sanitarie è istituito» siano inserite le seguenti: «,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

g) che all'articolo 19, il comma 5, sia sostituito dal seguente: «5. Per l'istituzione del Sistema informativo dei servizi trasfusionali e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa massima di 3.742.000 euro per l'anno 2004, 3.234.000 euro per l'anno 2005 e di 1.168.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006.»;

h) che all'articolo 22, comma 8, la parola: «adottano» sia sostituita dalle seguenti: «possono adottare»;

i) che all'articolo 28, i commi 1 e 2 siano sostituiti dal seguente: «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 7.242.000 euro per l'anno 2004, 8.260.000 euro per l'anno 2005 e 6.194.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede quanto a 7.242.000 euro per l'anno 2004 ed a 2.066.000 euro per l'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a 6.194.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità revisionale di parete corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della salute. Conseguentemente, all'articolo 56, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «92,758 milioni di euro per l'anno 2004, 91,740 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006»»;

j) che all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 14), la parola: «creazione» sia sostituita dalla seguente: «tenuta», nonché siano aggiunte, in fine, le parole: «in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52»;

k) che all'articolo 29, comma 1, siano aggiunte, in fine, le parole: «ad eccezione dell'articolo 23».

La Commissione esprime altresì parere non ostativo sugli emendamenti 13.1 e 13.0.1 rispettivamente condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione, al comma 6 dell'emendamento 13.1, delle parole: «2,5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005» con le seguenti: «2.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005» nonché a che sia aggiunto, alla fine dell'emendamento 13.0.1, il seguente comma: «3-bis. Le risorse finanziarie utilizzate per la soppressa Commissione nazionale per il servizio trasfusionale sono destinate al funzionamento della Consulta tecnica per il servizio trasfusionale.».

Il senatore MORANDO chiede chiarimenti su alcuni aspetti del parere testé proposto, soffermandosi in particolare sulla condizione di cui alla lettera i), nella parte in cui dispone come copertura degli oneri relativi all'anno 2004 (quantificati in euro 7.242.000) la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003). Rileva, infatti, che avendo tale autorizzazione natura di spesa in conto capitale, la relativa copertura dovrebbe essere riservata solo alle spese in conto capitale di cui all'articolo 19 del testo unificato in esame (relativo al sistema informativo dei sistemi trasfusionali), come specificato peraltro nella relazione tecnica del Governo. Viceversa, la formulazione della norma proposta nel parere sembra riferire tale copertura a tutti gli oneri recati dal provvedimento in esame, che sono sia di natura corrente che di natura capitale, motivo per cui ritiene quindi opportuno una riformulazione del testo, in modo da precisare la specifica copertura relativa a ciascuna tipologia di oneri.

Il senatore CADDEO osserva che, sull'impiego dei citati stanziamenti di cui all'articolo 56 della legge finanziaria 2003 occorrerebbe acquisire anche il parere delle Commissioni istruzione pubblica e sanità per i profili di rispettiva competenza.

Il senatore PIZZINATO, con riferimento alla lettera b) del parere proposto dal relatore, chiede chiarimenti sulla riduzione dell'autorizzazione di spesa ivi prevista rispetto a quella indicata nel testo all'articolo 6, comma 1, lettera c). Con riferimento, poi, all'articolo 25, comma 4, in merito al trasferimento alla aziende sanitarie locali (ASL) del personale in servizio presso centri trasfusionali privati o di associazioni di volontari, osserva la necessità di un'attenta valutazione, dato che nella formulazione della norma, che appare eccessivamente generica, potrebbero rientrare anche persone che prestano servizio nell'ambito dei cosiddetti lavori socialmente utili, che verrebbero così assunti a pieno titolo dalle Regioni.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento all'osservazione del senatore Morando, condivide l'opportunità di riformulare le condizioni poste nel parere proposto dal relatore, distinguendo la copertura in base alla natura degli oneri. Relativamente alla riduzione dei fondi segnalata dal senatore Pizzinato, osserva che non si tratta della riduzione progressiva del

medesimo stanziamento bensì di autorizzazioni di spesa rispettivamente destinate ad oneri di impianto e ad oneri di funzionamento. Fa poi presente che nello stesso schema di parere si pone la soppressione dell'articolo 25, recependo l'indicazione formulata in proposito nella nuova relazione tecnica. Precisa, inoltre, con riferimento alle osservazioni del senatore Caddeo, che nella nuova relazione tecnica viene asseverata l'acquisizione del parere favorevole sul parziale impiego dei fondi di cui all'articolo 56 della legge finanziaria 2003, del Ministero dell'istruzione e del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio. Propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento in titolo, in modo da consentire una più approfondita riflessione e una riformulazione delle condizioni precedentemente indicate.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PIZZINATO sollecita il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 229 e connessi in materia di provvidenze a favore dei lavoratori danneggiati dall'esposizione all'amianto.

Il presidente AZZOLLINI comunica che, essendo finalmente pervenuta la relazione tecnica, più volte sollecitata al Governo, concernente i disegni di legge n. 229 e connessi premessa la necessità di valutare le suddette informazioni, ritiene che l'esame dei suddetti provvedimenti possa essere rinviato a dopo la pausa estiva, nella convinzione che in quella sede si potrà trovare adeguata soluzione a tutte le questioni connesse a tale materia evidenziate nella relazione tecnica. Avvisa, pertanto, che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, alla ripresa dei lavori parlamentari, con l'esame dei disegni di legge nn. 2355 (Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2002) e 2356 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003), nonché con il seguito dell'esame dei citati disegni di legge n. 229 e connessi.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani giovedì 31 luglio alle ore 9 è anticipata alle ore 8,30.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte, altresì, che la seduta della Sottocommissione per i pareri già convocata per domani giovedì 31 luglio alle ore 9,15 è anticipata alle ore 8,45.

La seduta termina alle ore 15,15.

361^a Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(255) BASTIANONI – *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*

(379) MULAS ed altri. – *Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale*

(623) TOMASSINI. – *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*

(640) CARELLA. – *Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati*

(658) CARELLA. – *Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale*

(660) MASCIONI ed altri. – *Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati*

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 4 marzo 2003)

(Parere alla 12^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI comunica che il relatore Moro in relazione alle osservazioni emerse nella odierna seduta pomeridiana in merito alla

proposta di parere precedentemente illustrata, ha predisposto il seguente nuovo schema di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo e gli emendamenti 13.1 e 13.0.1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che siano soppressi gli articoli 11 e 25;

b) che all'articolo 6, comma 1, alla lettera *a)*, secondo periodo, dopo la parola «aggiornati», siano inserite le seguenti: «sulla base di ulteriori accordi, nel rispetto della complessiva cornice finanziaria prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante la "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"», alla lettera *b)*, siano soppresses le parole: «, in misura idonea rispetto al raggiungimento degli obiettivi di progresso della promozione della donazione», e alla lettera *c)* gli ultimi due periodi siano sostituiti dal seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2004 per oneri di impianto e di 2.100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 per oneri di funzionamento.»;

c) che all'articolo 8, comma 2, le parole: «euro 405.418 a decorrere dall'anno 2002» siano sostituite dalle seguenti: «euro 406.000 annui a decorrere dall'anno 2005»;

d) che all'articolo 9, comma 1, sia aggiunto il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005.»;

e) che sia approvato l'emendamento 13.1, sostitutivo degli articoli 13 e 14, riformulato nei termini indicati nella condizione espressa dalla Commissione;

f) che all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «presso le aziende sanitarie è istituito» siano inserite le seguenti: «,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

g) che all'articolo 19, il comma 5, sia sostituito dal seguente: «5. Per l'istituzione del Sistema informativo dei servizi trasfusionali e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa massima di 3.742.000 euro per l'anno 2004 per oneri di impianto, 3.234.000 euro per l'anno 2005, di cui 2.066.000 euro per oneri di impianto e 1.168.000 euro per oneri di funzionamento, e di 1.168.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006 per oneri di funzionamento.»;

h) che all'articolo 22, comma 8, la parola: «adottano» sia sostituita dalle seguenti: «possono adottare»;

i) che all'articolo 28, i commi 1 e 2 siano sostituiti dal seguente: *1.* Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 7.242.000 euro per l'anno 2004, 8.260.000 euro per l'anno 2005 e 6.194.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede quanto a 7.242.000 euro per l'anno 2004 ed a 2.066.000 euro per l'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a

6.194.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di parete corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della salute. Conseguentemente, all'articolo 56, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «92,758 milioni di euro per l'anno 2004, 91,740 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006»;

j) che all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 14), la parola: «creazione» sia sostituita dalla seguente: «tenuta», nonché siano aggiunte, in fine, le parole: «in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52»;

k) che all'articolo 29, comma 1, siano aggiunte, in fine, le parole: «ad eccezione dell'articolo 23».

La Commissione esprime altresì parere non ostativo sugli emendamenti 13.1 e 13.0.1 rispettivamente condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione, al comma 6 dell'emendamento 13.1, delle parole: «2,5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005» con le seguenti: «2.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005» nonché a che sia aggiunto, alla fine dell'emendamento 13.0.1, il seguente comma: «3-bis. Le risorse finanziarie utilizzate per la soppressa Commissione nazionale per il servizio trasfusionale sono destinate al funzionamento della Consulta tecnica per il servizio trasfusionale.».

Prospetta, infine, di porre in votazione la suddetta proposta nella prossima seduta, al fine di consentire un adeguato vaglio della stessa.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 20,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

175^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario CONTENUTO, rispondendo all'interrogazione n. 3-00951 del senatore Eufemi, osserva in premessa come essa ponga quesiti in ordine alle problematiche attinenti l'alienazione degli immobili pubblici, ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

In particolare, con riferimento all'ordine del giorno G3.154 del senatore Gentile, accolto come raccomandazione dal Governo in data 21 novembre 2001, fa presente che lo stesso è in parte soddisfatto dalla circostanza per cui agli inquilini di immobili non di pregio con contratto scaduto e non rinnovato, venga, comunque, riconosciuto il diritto di opzione.

Per quanto concerne, invece, il protocollo d'intesa sottoscritto dagli enti previdenziali con le organizzazioni sindacali per la sanatoria delle occupazioni senza titolo, fa presente che tale protocollo prevedeva la regolarizzazione delle situazioni anomale in essere al 30 giugno 1997 e, quindi, si riferisce ad un periodo anteriore all'operazione di cartolarizzazione.

Soggiunge, infine, che gli immobili occupati abusivamente possono essere liberati dal futuro acquirente ovvero concessi in locazione.

Il senatore EUFEMI sottolinea anzitutto come l'interrogazione in oggetto sia finalizzata a chiedere al Ministro dell'economia e delle finanze di conoscere le ragioni per le quali non sia stata data finora esecuzione all'ordine del giorno G3.154 proposto in data 21 novembre 2001 dal senatore Gentile in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, avvenuta con legge 23 novembre 2001, n. 410.

Rileva come tale atto di indirizzo, accolto dal Governo, prevedesse di estendere i diritti di opzione e prelazione agli occupanti senza titolo di immobili già di proprietà degli enti previdenziali alla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2001, n. 410, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Puntualizza altresì come a tale interrogazione rimasta senza alcun esito e ad altri interventi nelle Commissioni competenti abbia fatto inutilmente seguito un proprio specifico richiamo al problema suddetto in data 17 giugno 2003, in sede di conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Sottolinea poi come di recente l'INPDAP, nell'evidenziare ai Ministeri competenti - dell'economia e delle finanze e del lavoro - alcune delle problematiche emerse con riferimento alla seconda operazione di cartolarizzazione degli immobili trasferiti alla Società cartolarizzazione immobili pubblici s.r.l., abbia proposto, d'intesa con gli altri enti previdenziali coinvolti, una soluzione, quanto più possibile condivisa, dei suddetti aspetti critici. In particolare, relativamente al problema della sanatoria delle occupazioni senza titolo, l'INPDAP ha rappresentato l'opportunità che, anche allo scopo di evitare contestazioni o giudizi che possano rallentare le operazioni di vendita degli immobili, il termine della sanatoria riguardante tali situazioni di occupazione *sine titulo* di immobili già di proprietà degli enti previdenziali verificatesi anteriormente al 30 giugno 1997, come nel protocollo di intesa sottoscritto con le organizzazioni sindacali degli inquilini il 17 marzo 1988, fosse esteso e connesso alla data di entrata in vigore della citata legge 23 novembre 2001, n. 410.

Ribadisce pertanto l'invito al Governo a dare esecuzione all'ordine del giorno sopraindicato attraverso l'adozione di un adeguato provvedimento che autorizzi la sanatoria delle occupazioni senza titolo di immobili già di proprietà degli enti previdenziali alla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2001, n. 410, purché in possesso dei requisiti prescritti, al fine di risolvere definitivamente un problema che per la sua gravità e per le sue molteplici implicazioni ha meritato particolare attenzione sia da parte delle organizzazioni sindacali interessate che in ambito parlamentare e governativo, e prevenire tensioni sociali.

In conclusione, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CONTENTO, rispondendo all'interrogazione n. 3-01089 del senatore Brunale, sottolinea anzitutto come l'interrogante rappresenti il timore che la lunghezza dei tempi tecnici richiesti dalle procedure comunitarie, per l'esame dello schema di provvedimento recente-

mente predisposto dalla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la produzione e la commercializzazione di talune apparecchiature di gioco previste dall'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possa determinare difficoltà per gli ordinari piani produttivi e commerciali del settore. Viene conseguentemente chiesto se non si ritengano opportuni appositi interventi, idonei a prevenire danni al sistema economico di comparto anche involontariamente indotti dalla messa a regime del nuovo sistema normativo introdotto con il citato articolo 22.

Rileva che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha riferito, in argomento, di avere provveduto, tramite i competenti uffici del Ministero delle attività produttive, ad inoltrare alla Commissione europea uno schema di decreto direttoriale recante regole tecniche di produzione e di verifica degli apparecchi e congegni da divertimento e da intrattenimento, in osservanza della direttiva n. 98/34/CE del 22 giugno 1998 concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Tale procedura d'informazione prevede infatti che gli Stati membri comunichino alla Commissione dell'Unione europea ogni progetto di nuova regola tecnica, la cui adozione nello Stato membro è, di conseguenza, posticipata di tre mesi rispetto alla data nella quale la Commissione riceve la comunicazione.

Riferisce inoltre che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha altresì precisato che tale procedura d'informazione interessa le regole tecniche di produzione e di verifica relative esclusivamente agli apparecchi contemplati dall'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 modificato, da ultimo, proprio dall'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 –; si tratta di apparecchi la cui tipologia giuridica – macchine con le quali è lecito intrattenersi in giochi che consentono vincite di denaro – è stata riconosciuta per la prima volta proprio con il citato articolo 22 e rispetto ai quali ancora non esiste un «mercato» e che, dunque, non possono ancora computarsi come facenti parte dei volumi di produzione e di commercializzazione propri del comparto economico in discorso.

Il Sottosegretario ritiene che l'attuale fase di interessamento delle autorità comunitarie, relativamente all'adozione di un provvedimento amministrativo interno riferibile ad un nuovo segmento del mercato in questione, ancora tutto da avviare e sviluppare, non paia incidere sulle caratteristiche proprie del settore economico cui l'interrogante è interessato.

Rimangono, pertanto, invariate e possibili, secondo quanto stabilito dall'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le opportunità produttive per le altre tipologie di apparecchi e congegni da divertimento per il gioco lecito, ossia quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, i quali non sono interessati dalla procedura di informazione alla Commissione dell'Unione europea.

Per quanto concerne la preoccupazione manifestata dall'interrogante, riguardante la previsione che un quantitativo di apparecchi esistenti debbano essere tecnicamente riconvertiti entro la fine dell'anno, per sostituirsi in una tipologia di gioco che la legge considera ormai da superare, rappre-

senta che tale previsione riguarda, nuovamente, solo gli apparecchi di cui al comma 7 – in particolare lettera *b*) – dell'articolo 110 del citato Testo unico, ossia quelli che consentono, per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della stessa fino a un massimo di dieci volte.

Rileva che la riconversione di tali apparecchi può bene effettuarsi in altri apparecchi contemplati dal medesimo comma 7 del citato articolo 110, a prescindere dai tempi di avvio del nuovo segmento tipologico, ossia quello di cui al comma 6 del medesimo articolo 110 le cui caratteristiche tecniche, tra l'altro, lo differenziano sensibilmente dal segmento contemplato dal comma 7 dell'articolo 110.

Alla luce di tali considerazioni, evidenzia l'opportunità di attendere la scadenza del termine previsto per la disamina in sede comunitaria dello schema di provvedimento amministrativo innanzi detto, tenuto conto che, proprio in esito a detta procedura, andranno eventualmente valutate le situazioni venutesi a creare e le iniziative da assumere.

Il senatore BRUNALE si dichiara non soddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo, motivando tale atteggiamento non tanto per la puntuale esposizione della normativa introdotta dall'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di macchine da intrattenimento, bensì con l'osservazione che i ritardi applicativi della regolamentazione di tipologie differenti di tali apparecchiature, con la relativa norma transitoria per le macchine da eliminare entro il dicembre 2003, stanno creando difficoltà al comparto interessato, tali da rendere necessaria un'estrema attenzione del Governo a gestire la delicata fase di passaggio. Dalla risposta non emerge la piena consapevolezza dei possibili effetti negativi, anche in relazione all'impatto sul gettito atteso.

Ricorda poi che la soluzione adottata con la legge finanziaria per il 2003 ha trovato larga corrispondenza, e tratto certamente suggestioni, dal lavoro compiuto dalla Commissione finanze e Tesoro nel corso dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse. Proprio gli approfondimenti compiuti nel corso dell'indagine conoscitiva hanno consentito di mettere a fuoco le peculiarità del mercato delle macchine da intrattenimento e la diversa incidenza della nuova disciplina per quanto riguarda le macchine che, a regime, dovranno essere utilizzate, e quelle la cui liceità è prevista in via transitoria entro il termine del dicembre 2003.

Sollecita quindi il Governo a verificare attentamente le modalità applicative della disciplina introdotta dall'articolo 22 della legge finanziaria per il 2003.

Il sottosegretario CONTENTO risponde infine all'interrogazione n. 3-01126 del senatore Brunale, recante quesiti in ordine alla Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., facendo presente, anche sulla scorta di quanto riferito dalla Banca d'Italia, che la banca in questione è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze del 4 aprile 2002, emanato su proposta della Banca d'Italia, per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni normative.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 4 aprile 2002, sono stati nominati gli organi della procedura e, con decreto ministeriale del 2 aprile 2003, tale procedura è stata prorogata per un periodo massimo di sei mesi, ai sensi dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Precisa che l'amministrazione straordinaria si era resa necessaria a seguito dei provvedimenti cautelari personali disposti dall'autorità giudiziaria nel marzo 2002 nei confronti di esponenti e dipendenti della banca, in servizio e cessati, nell'ambito del procedimento penale instaurato a seguito di irregolarità nell'attività di gestione del portafoglio titoli di pertinenza della banca e della clientela. Rileva che l'attività degli organi straordinari – tuttora in corso – è stata rivolta al compiuto accertamento delle irregolarità che hanno dato luogo all'avvio dell'amministrazione straordinaria e dell'effettiva situazione aziendale, nonché alla regolarizzazione operativa con particolare riferimento al settore della finanza e che sono stati, inoltre, portati a compimento interventi di regolazione dei rapporti contrattuali con la clientela ed è stata rivista la contrattualistica relativa ai *dossier* amministrati.

Sottolinea altresì che i Commissari straordinari hanno realizzato una significativa ristrutturazione organizzativa con riferimento all'assetto dei controlli interni della banca, alle procedure operative, alla formazione e valutazione del personale, nonché al rafforzamento qualitativo del *management* aziendale.

Riferisce che la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, azionista unico della banca, d'intesa con i Commissari, ha avviato un progetto di dismissione di parte del capitale dell'Istituto ad altro intermediario creditizio e che a tal fine, raccolta la disponibilità di un gruppo di banche all'ingresso nel capitale della banca, è stata realizzata una procedura competitiva di acquisizione. Tuttavia, a seguito delle modifiche intervenute nel quadro normativo di riferimento per le fondazioni bancarie, la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra ha deciso di non dare corso all'operazione di dismissione partecipativa secondo le linee concordate con gli organi straordinari.

Rileva infine che i Commissari, considerato il sopraggiungere del termine ultimo dell'amministrazione straordinaria (4 ottobre 2003), stanno portando a compimento il piano di ristrutturazione aziendale e che essi hanno rappresentato che sussistono le condizioni per la restituzione della banca alla gestione ordinaria e che provvederanno a convocare l'assemblea dei soci per le determinazioni di competenza.

Il senatore BRUNALE si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, rilevando come non sia stato specificato l'ammontare delle perdite accertate dall'organo di vigilanza relative a operazioni irregolari su titoli azionari e quali ulteriori irregolarità siano emerse circa le fasi di istruttoria e gestione di affidamenti.

IN SEDE DELIBERANTE

(129-377-1319-B) *Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Guerzoni ed altri; Bonatesta; Pedrizzi modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione sospesa il 23 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Eufemi ha svolto la sua relazione introduttiva. Dà quindi conto del parere non ostativo espresso sul disegno di legge dalla Commissione programmazione economica, bilancio. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, e rinunciando il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO a svolgere ulteriori interventi, avverte che non sono stati presentati emendamenti e che quindi si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

A nome dei rispettivi gruppi politici intervengono per dichiarazione di voto favorevole il senatore GIRFATTI, il quale ribadisce l'apprezzamento già espresso in sede di approvazione del disegno di legge in prima lettura, e il senatore SALERNO.

Il senatore BRUNALE preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, ricordando le motivazioni di equità sottese al provvedimento e auspicando che tali norme possano costituire un primo passo per un più ampio intervento per le categorie interessate.

Il senatore CASTELLANI preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, ricordando come il disegno di legge in votazione tragga origine da un'analogha iniziativa legislativa approvata solo dal Senato e non dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura per il sopravvenire dello scioglimento delle Camere. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati presentano un carattere squisitamente tecnico e non modificano il merito del disegno di legge, che rappresenta un primo passo per una definitiva revisione dei trattamenti delle pensioni di guerra.

Il senatore EUFEMI preannuncia il proprio voto favorevole osservando come gli incrementi dei trattamenti a favore dei titolari delle pensioni di guerra, di cui alle tabelle G ed N del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono stati resi possibili grazie all'impegno del Governo a reperire le risorse necessarie per coprire i maggiori oneri derivanti dal disegno di legge.

Il senatore Paolo FRANCO sottolinea il carattere particolarmente meritorio delle categorie interessate dal disegno di legge e preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto favorevole.

Il sottosegretario CONTENTO esprime apprezzamento per l'unanime orientamento della Commissione.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva all'unanimità il disegno di legge nel suo articolo unico, come modificato dalla Camera dei deputati, unitamente alla tabella allegata di cui all'articolo 1, comma 2, come modificata dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 15,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

225^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro e per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(2299) Deputato BOCCIA ed altri. – Disposizioni per il trasferimento della Biblioteca e Pinacoteca Camillo d'Errico a Palazzo S. Gervasio, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GABURRO, il quale osserva anzitutto che il disegno di legge in titolo è già stato approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati.

Esso reca norme per il trasferimento della Biblioteca e della Pinacoteca d'Errico da Matera al comune di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, conformemente alle volontà espresse dal donatore stesso.

La raccolta artistica e bibliografica della famiglia d'Errico di Palazzo San Gervasio, ricorda, venne eretta in ente morale, con la denominazione di «Biblioteca e Pinacoteca Camillo d'Errico», con regio decreto 19 luglio 1914, n. 963. Con l'approvazione della legge 13 luglio 1939, n. 1082, venne successivamente trasferita a Matera. Si tratta ora di riportarla a Palazzo San Gervasio, tanto più che il comune ha acquisito al patrimonio municipale l'intero Palazzo d'Errico onde accogliere adeguatamente la Pinacoteca e la Biblioteca.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Interviene il senatore DI SIENA, il quale auspica che il disegno di legge in titolo concluda rapidamente il proprio *iter*. Ricorda infatti che la raccolta artistica e bibliografica della famiglia d'Errico, di cui richiama

l'importante ruolo politico e culturale nel Mezzogiorno, rappresenta un patrimonio culturale di grande valore per la Basilicata.

Ricorda altresì le ragioni che indussero, negli anni Trenta, al trasferimento a Matera della raccolta, al fine fra l'altro di preservarne l'integrità, attraverso la cura della sovrintendenza locale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(570) GRECO ed altri. – Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli» di Bari

(2020) Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 luglio scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI avverte sul disegno di legge n. 2020 (assunto quale testo base), nonché sugli emendamenti ad esso riferiti, non sono ancora pervenuti i prescritti pareri. Propone pertanto di procedere con l'illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al presente resoconto) rinviando le votazioni ad una fase successiva.

Conviene la Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore TATÒ illustra gli emendamenti 1.1 e 1.3, volti a modificare la denominazione della fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli in «Ente lirico Teatri di Bari». Si tratta, osserva, di estendere i benefici del provvedimento anche alle altre strutture teatrali di Bari, quali il Teatro comunale «Niccolò Piccinni», il Teatro demaniale «Margherita» e l'Auditorium «Nino Rota», senz'altro meritevoli di attenzione.

La senatrice SOLIANI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.2.

Sugli emendamenti all'articolo 1 il presidente relatore ASCIUTTI si rimette al Governo.

Il sottosegretario BONO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, a condizione che la denominazione della Fondazione sia tuttavia modificata in «Fondazione lirica Petruzzelli e Teatri di Bari». Osserva del resto che, a seguito della trasformazione degli enti autonomi lirici in fondazioni, non è più previsto il termine «ente».

Esprime invece parere contrario sull'emendamento 1.2, sottolineando l'esigenza di concedere alla nuova Fondazione un termine analogo a

quello a suo tempo previsto per gli altri enti lirici trasformati in fondazioni.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 1.3, la cui formulazione non va nel senso indicato dal presentatore.

Il senatore TATÒ modifica l'emendamento 1.1 come suggerito dal rappresentante del Governo. Ritira invece l'emendamento 1.3.

La senatrice SOLIANI ritira l'emendamento 1.2.

In sede di articolo 2, il presidente relatore ASCIUTTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1, sul quale il sottosegretario BONO si esprime favorevolmente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1192) CIRAMI ed altri. – Istituzione della giornata celebrativa della ricorrenza storica del settecentesimo anniversario del trattato che sancì la «pace di Caltabellotta».

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore Compagna ha presentato due emendamenti al disegno di legge in titolo al fine di recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Si passa all'esame dell'articolato e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Poiché non sono stati presentati emendamenti agli articoli 1 e 2, si passa all'esame dell'articolo 3.

Il relatore COMPAGNA rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.1.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con separate votazioni, la Commissione accoglie quindi l'emendamento 3.1, nonché l'articolo 3 come modificato.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore COMPAGNA dà per illustrato l'emendamento 4.1.

Con separate votazioni, risulta approvato l'emendamento 4.1, nonché l'articolo 4 come modificato.

La Commissione infine conferisce mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2003 (n. 258)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni).

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri nella quale, ricorda il PRESIDENTE, il relatore Gaburro aveva riferito alla Commissione.

Nella discussione generale interviene il senatore MODICA, il quale esprime la propria contrarietà all'atto in titolo.

Anzitutto premette che lo schema di decreto risulta del tutto analogo agli schemi già presentati gli scorsi anni, prevedendo gli stessi diciannove enti da finanziare. Fra questi, oltre agli enti di ricerca, ai quali è diretto il Fondo ordinario, ricorda che sono inclusi anche quattro enti vigilati dal Ministero, tradizionalmente finanziati per questa via. Al riguardo, pur riconoscendo l'esiguità dei finanziamenti per questi ultimi, esprime perplessità sulla correttezza di una simile procedura.

Critica altresì il riferimento, ribadito anche quest'anno, al periodo transitorio conseguente al riordino degli enti.

Passando al merito del provvedimento, osserva che circa il 96 per cento del finanziamento complessivo è destinato, come del resto nell'ultimo triennio, a cinque enti.

L'atto in titolo pertanto si configura come atto dovuto, che si limita a finanziare le spese fisse incompressibili di ciascun ente, lungi dall'essere un atto contenente scelte strategiche nel settore della ricerca.

Dal punto di vista delle discipline scientifiche, rileva che circa un terzo del finanziamento è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), unico ente generalista. Con riferimento agli enti di ricerca operanti in campi specifici, egli sottolinea che, mentre si registra una concentrazione delle risorse a favore del settore spaziale, nonché sulla fisica e sulle tecnologie fisiche, si prevedono fondi assai esigui per le altre scienze (pari a circa il 3,6 per cento) e persino trascurabile per tutte le scienze umane (pari a circa lo 0,1 per cento).

Il senatore lamenta inoltre la scarsa organicità dell'approccio ministeriale, come mostra la scelta di finanziare col Fondo ordinario il Museo storico della fisica e non anche il Museo nazionale della scienza e della tecnologia, il cui finanziamento è disposto con altro provvedimento, benché la copertura sia a carico del medesimo capitolo di bilancio.

Lamenta altresì l'esiguità del finanziamento complessivo ed in particolare l'ennesima diminuzione dello stesso rispetto al 2002 pari a circa 25 milioni di euro, ovvero l'1,58 per cento.

Non si tratta, prosegue, di una decurtazione di piccole dimensioni, atteso che, rimanendo necessariamente invariate le spese per gli stipendi al personale, finisce con l'avere conseguenze rilevanti sulle altre spese di funzionamento e di investimento (che risultano effettivamente ridotte di oltre il 15 per cento).

La decurtazione delle risorse riguarda peraltro pressoché tutti gli enti, con la sola rilevante eccezione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), che registra un sensibile incremento del finanziamento. Al riguardo, egli critica tuttavia l'estrema generalità della motivazione adottata, riferita ad impellenti necessità connesse alle ordinarie spese di funzionamento, che in effetti potrebbe agevolmente estendersi anche agli altri enti.

Lamenta inoltre il ritardo, rispetto all'esercizio finanziario di riferimento, con cui giunge all'attenzione della Commissione il decreto di riparto, ben oltre il termine del 31 gennaio previsto dalla normativa vigente.

Non solo, ma il prossimo anno il Fondo avrà una disponibilità ulteriormente ridotta di circa 35 milioni di euro, che comporterà senz'altro ulteriori difficoltà per gli enti.

Il senatore manifesta indi perplessità con riferimento alla destinazione dei contributi straordinari, non comprendendo la ragione per la quale, ad esempio, il finanziamento al laboratorio del CNR «Piramide per l'Everest», che si ripete annualmente nell'ultimo triennio, debba considerarsi di natura straordinaria. Analogamente giudica incomprensibile l'inclusione fra i contributi straordinari del finanziamento all'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale per la manutenzione della nave EXPLORA, dello stanziamento all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concesso per l'organizzazione del 32° Congresso geofisico internazionale di Firenze (pari a 1,8 milioni di euro nel triennio), nonché del contributo a favore dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna per l'organizzazione dell'Anno internazionale delle montagne, patrocinata dall'ONU. In quest'ultimo caso si tratta in particolare di un ingente stanziamento (pari a ben 6,8 milioni di euro), che peraltro impone oneri annuali pari a circa 1,3 milioni di euro, a beneficio di un ente commissariato e in attesa di riordino.

Giudica inoltre discutibile la previsione di un contributo straordinario all'Istituto nazionale di alta matematica volto a finanziare un programma di alta formazione per laureati in matematica, dal momento che le risorse dovrebbero essere finalizzate alla ricerca e non alla corresponsione di borse di studio.

Conclusivamente, egli chiede che il parere che la Commissione di appresta a votare faccia menzione dei seguenti rilievi.

Innanzitutto occorre rilevare l'esiguità del finanziamento nonché la sua diminuzione per il 2003 a fronte delle reali necessità ordinarie degli enti e dell'importanza dello sviluppo della ricerca per la competitività

del sistema paese. Nel parere, prosegue, si dovrà altresì fare riferimento alla mancanza di una chiara e motivata linea strategica nel riparto del Fondo in cui non si distingue tra finanziamento ordinario delle spese incomprimibili e il finanziamento per lo sviluppo della ricerca di maggiore qualità e interesse per la politica scientifica del Paese. Ritiene altresì opportuno che si richiami la necessità che i contributi cosiddetti straordinari siano effettivamente destinati ad iniziative di carattere straordinario, proporzionati alle esigenze reali e accuratamente rendicontati al termine dell'iniziativa. Infine, osserva, occorre fare menzione all'opportunità di ridurre il ritardo nell'emanazione del decreto rispetto alla norma di legge ed ai corretti tempi di gestione dei bilanci annuali degli enti di ricerca.

La senatrice SOLIANI dichiara, a nome del Gruppo Margherita - DL - L'Ulivo, di condividere pienamente le osservazioni critiche del senatore Modica.

Il senatore VALDITARA si richiama al quadro internazionale, osservando che la Francia, nonostante un prodotto interno lordo inferiore all'Italia, destina 27.000 milioni di euro all'anno alla ricerca, mentre l'Italia ne destina appena 12.000. Basterebbe quindi una diversa politica di spesa per la ricerca per dotare gli enti nazionali delle risorse strategiche indispensabili per condurre programmi di eccellenza. Conferma quindi l'impegno di Alleanza Nazionale ad adoperarsi affinché, già dalla prossima manovra finanziaria, siano dedicate più risorse alla ricerca, da intendersi quali snodo essenziale per lo sviluppo del Paese.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore GABURRO, il quale osserva preliminarmente che, dopo i primi due anni di applicazione della norma, risultano confermati i contributi assegnati negli anni precedenti, con alcune modeste riduzioni in termini percentuali, in attesa di un più significativo impegno del Governo in favore degli enti di ricerca.

Quanto alla distinzione, invocata dal senatore Modica, tra le assegnazioni ordinarie e quelle straordinarie, rileva come accada di frequente che contributi di natura straordinaria finiscano per essere concessi con una certa regolarità, anche se la consuetudine certo non giustifica le cattive abitudini.

Il senatore Modica, prosegue il relatore, ha altresì preso le distanze dalla assegnazione di somme significative in favore di attività congressuale. Ritiene tuttavia difficile esprimere un giudizio in merito senza un'analisi preventiva dei bilanci delle spese.

Annuncia conclusivamente l'intenzione di accogliere i rilievi relativi al ritardo con cui è stato presentato il piano di riparto e alla necessità di incrementare le dotazioni complessive.

Replica altresì il sottosegretario CALDORO, il quale esprime apprezzamento per l'impostazione del relatore, che ha correttamente messo in luce come lo schema di riparto sia elaborato, per legge, sulla base della

programmazione pluriennale di attività degli enti, in coerenza con il Programma nazionale della ricerca. Come già l'anno passato, esso ha peraltro dovuto fare i conti con il divieto di assunzioni a tempo determinato, salvo deroghe, imposto dalla legge finanziaria. Al riguardo, il Sottosegretario ricorda peraltro il decreto-legge n. 105 del 9 maggio scorso, recentemente convertito dal Parlamento, che ha consentito le assunzioni a tempo determinato, sia pure senza oneri aggiuntivi a carico degli enti di ricerca.

Nell'attuale situazione di ristrettezze economiche, il Governo ha dunque dovuto operare il taglio dell'1,58 per cento, lamentato dal senatore Modica: già in sede di assegnazione dei contributi per il 2002, agli enti era stato peraltro segnalato di predisporre i bilanci per il 2003 facendo affidamento sull'attribuzione del 98 per cento delle risorse 2002 ed altrettanto è stato fatto quest'anno per i bilanci 2004. Ciò, al fine di incrementare il Fondo di riequilibrio per la copertura delle urgenze finanziarie, che è destinato altresì a premiare gli enti più meritevoli sotto il profilo dell'efficacia della spesa.

Quanto alle assegnazioni straordinarie, nel 2002 esse sono state di poco inferiori a 9 milioni di euro; nel 2003 sono invece salite a 15 milioni di euro.

Il finanziamento degli enti di ricerca va peraltro considerato nell'ottica del recente riordino, il cui impatto non può peraltro essere ancora valutato in pieno, nonché alla luce degli altri strumenti finanziari di carattere strategico (quali il FIRB e il FISR). In tal senso, l'impegno finanziario complessivo non può dirsi molto differente rispetto agli anni passati.

Quanto infine alle osservazioni critiche emerse con riferimento a determinate tipologie di spese, manifesta la piena disponibilità del Governo a trasmettere alle Camere la relativa rendicontazione.

Il relatore GABURRO presenta il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La 7^a Commissione del Senato,

esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2003,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti destinati agli enti di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa e affluiscono al Fondo ordinario degli enti e le istituzioni finanziati dal Ministero,

la norma prevede che il riparto sia effettuato sulla base di programmi pluriennali di attività,

particolare attenzione è stata posta alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, anche in considerazione del divieto imposto agli enti di ricerca dalla legge finanziaria per il 2003 di assumere personale a tempo indeterminato, nonché delle limitazioni alle assunzioni di personale a tempo determinato,

dalla conferenza di servizi tenutasi al riguardo fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e il Dipartimento della funzione pubblica è scaturita la scelta di procedere solo ad assunzioni a tempo determinato, e comunque nei limiti percentuali stabiliti dalla normativa vigente,

lo schema di riparto riguarda una disponibilità complessiva di 1,550 miliardi di euro, con un decremento in termini assoluti di 25 milioni di euro rispetto allo stanziamento corrispondente previsto per lo scorso anno,

in tale contesto di rigore normativo le Amministrazioni hanno convenuto di prendere in considerazione esclusivamente le proposte di fabbisogno relative all'anno 2003,

in sede di riparto delle somme stanziata nell'anno precedente con decreto ministeriale 30 ottobre 2002, n. 1526, gli enti sono stati invitati ad elaborare i propri bilanci di previsione per l'anno 2003 avendo come riferimento il 98 per cento delle assegnazioni accordate nel 2002 a titolo di contributo ordinario di funzionamento,

stante la contrazione di stanziamento intervenuta nel capitolo per il 2003 sono state prese in considerazione, anche per il medesimo anno, solo le richieste di carattere straordinario e, a sanatoria, talune situazioni di carattere particolare,

preso atto che tali importi, proprio perché di carattere straordinario, non sono stati calcolati tra le assegnazioni di partenza per l'elaborazione del prospetto di riparto per il 2003,

manifestato apprezzamento per l'emanazione dei decreti legislativi di riordino del CNR, dell'ASI, dell'INAF e per il conseguente riassetto normativo generale del settore,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si richiede di inserire la proposta di trasferimento delle somme gravanti sul capitolo 5512 relative agli Osservatori astronomici al Fondo ordinario per il funzionamento degli enti, nell'ambito delle procedure relative al bilancio di previsione dello Stato per il 2004, per far sì che capitoli che coprono anche spese di natura obbligatoria, non subiscano decurtazioni incidenti sulla gestione degli enti interessati;

2. si impegna il Governo ad assicurare effettiva priorità strategica al settore della ricerca ai fini del rilancio della competitività del Paese, con l'attribuzione di idonee risorse finanziarie, rilevando che sarebbe utile conoscere i criteri di riparto;

3. si chiede al Governo di anticipare l'emanazione del decreto in relazione alla gestione dei bilanci annuali degli enti;

4. si chiede che nel disegno di legge finanziaria per il 2004 non siano previsti ulteriori blocchi di assunzioni, con particolare riferimento agli enti di ricerca;

5. si sollecita l'inserimento di un riferimento alle questioni dello stato giuridico dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca».

Per dichiarazione di voto contrario interviene la senatrice SOLIANI, la quale ritiene la proposta del relatore eccessivamente debole.

Il senatore MODICA prende atto che l'unico suggerimento accolto fra quelli da lui avanzati riguarda il ritardo con cui è stato presentato lo schema di riparto. Nessun cenno si fa invece all'esigenza di destinare maggiori risorse al settore né alla cattiva utilizzazione dei finanziamenti straordinari. Per contro, non si comprende il motivo di inserire fra le osservazioni un richiamo allo stato giuridico dei ricercatori, che nulla ha a che vedere con lo schema di riparto in titolo.

Giudicando quindi lo schema di parere del relatore debole, oltre che appiattito sulla relazione ministeriale, preannuncia il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

Il senatore FAVARO auspica un incremento dei fondi per la ricerca a partire dalla prossima manovra finanziaria. Già in passato maggioranza e opposizione hanno del resto proficuamente collaborato, ad esempio per superare il blocco delle assunzioni disposto dalla legge finanziaria per il 2003.

Apprezzando la valutazione positiva prospettata dal relatore sul recente riordino degli enti di ricerca, nonché auspicando un maggiore impegno finanziario da parte del Governo per un settore che risulta fondamentale ai fini dello sviluppo del Paese, annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia allo schema di parere del relatore.

Il sottosegretario CALDORO esprime apprezzamento per lo schema di parere del relatore. Osserva tuttavia che i richiami di cui ai nn. 4) e 5) potrebbero trovare più idonea collocazione fra le premesse, atteso che riguardano materie non strettamente attinenti il piano di riparto in esame.

Conviene il relatore GABURRO, il quale sottopone conseguentemente alla Commissione il seguente nuovo testo dello schema di parere favorevole con osservazioni precedentemente illustrato:

«La 7^a Commissione del Senato,
esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2003,

premesse che:

ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti destinati agli enti di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa e affluiscono al Fondo ordinario degli enti e le istituzioni finanziati dal Ministero,

la norma prevede che il riparto sia effettuato sulla base di programmi pluriennali di attività,

particolare attenzione è stata posta alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, anche in considerazione del divieto imposto

agli enti di ricerca dalla legge finanziaria per il 2003 di assumere personale a tempo indeterminato, nonché delle limitazioni alle assunzioni di personale a tempo determinato,

dalla conferenza di servizi tenutasi al riguardo fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e il Dipartimento della funzione pubblica è scaturita la scelta di procedere solo ad assunzioni a tempo determinato, e comunque nei limiti percentuali stabiliti dalla normativa vigente,

lo schema di riparto riguarda una disponibilità complessiva di 1,550 miliardi di euro, con un decremento in termini assoluti di 25 milioni di euro rispetto allo stanziamento corrispondente previsto per lo scorso anno,

in tale contesto di rigore normativo le Amministrazioni hanno convenuto di prendere in considerazione esclusivamente le proposte di fabbisogno relative all'anno 2003,

in sede di riparto delle somme stanziata nell'anno precedente con decreto ministeriale 30 ottobre 2002, n. 1526, gli enti sono stati invitati ad elaborare i propri bilanci di previsione per l'anno 2003 avendo come riferimento il 98 per cento delle assegnazioni accordate nel 2002 a titolo di contributo ordinario di funzionamento,

stante la contrazione di stanziamento intervenuta nel capitolo per il 2003 sono state prese in considerazione, anche per il medesimo anno, solo le richieste di carattere straordinario e, a sanatoria, talune situazioni di carattere particolare,

preso atto che tali importi, proprio perché di carattere straordinario, non sono stati calcolati tra le assegnazioni di partenza per l'elaborazione del prospetto di riparto per il 2003,

auspicato che nel disegno di legge finanziaria per il 2004 non siano previsti ulteriori blocchi di assunzioni, con particolare riferimento agli enti di ricerca, e che venga inserito un riferimento alle questioni dello stato giuridico dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca;

manifestato apprezzamento per l'emanazione dei decreti legislativi di riordino del CNR, dell'ASI, dell'INAF e per il conseguente riassetto normativo generale del settore,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si richiede di inserire la proposta di trasferimento delle somme gravanti sul capitolo 5512 relative agli Osservatori astronomici al Fondo ordinario per il funzionamento degli enti, nell'ambito delle procedure relative al bilancio di previsione dello Stato per il 2004, per far sì che capitoli che coprono anche spese di natura obbligatoria, non subiscano decurtazioni incidenti sulla gestione degli enti interessati;

2. si impegna il Governo ad assicurare effettiva priorità strategica al settore della ricerca ai fini del rilancio della competitività del Paese, con l'attribuzione di idonee risorse finanziarie, rilevando che sarebbe utile conoscere i criteri di riparto;

3. si chiede al Governo di anticipare l'emanazione del decreto in relazione alla gestione dei bilanci annuali degli enti».

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, nel testo modificato.

IN SEDE REFERENTE

(520) CICCANTI ed altri. – *Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001.*

(2005) Deputato Titti DE SIMONE ed altri. – *Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001,* approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 giugno scorso.

Il presidente ASCIUTTI avverte che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sul disegno di legge n. 2005 (assunto come testo base), nonché sugli emendamenti ad esso riferiti. Non è invece ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Propone pertanto che la Commissione prosegua nell'esame dei provvedimenti in titolo, con l'illustrazione degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Conviene la Commissione.

Il senatore COMPAGNA dà per illustrati gli emendamenti 1.19, 1.14, 1.15 e 1.16.

Il senatore MODICA illustra l'emendamento 1.20, ricordando che il Parlamento è chiamato a rendere giustizia nei confronti di quegli studenti che sono stati ammessi ai corsi di laurea a numero programmato in virtù di sentenze sospensive dei Tribunali amministrativi regionali (TAR) cui non ha fatto seguito una conferma di merito da parte del Consiglio di Stato e che nella maggior parte dei casi, ma non in tutti, sono stati espulsi dalle università. Gli atenei hanno dunque tenuto un atteggiamento disomogeneo, che ha determinato condizioni di iniquità a danno degli studenti. Non a caso, la maggior parte degli studenti ricorsi si concentra del resto in alcuni atenei, che sono quelli che non hanno immediatamente ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato.

Anziché procedere con una sanatoria basata sul numero degli esami sostenuti, ovvero dei crediti acquisiti, suggerisce quindi di modificare radicalmente l'approccio autorizzando le università a derogare al divieto di iscrizione, sulla base di criteri di equità che premiano gli studenti più capaci e meritevoli.

Il senatore BARELLI dà per illustrato l'emendamento 1.6.

La senatrice Vittoria FRANCO premette di aderire pienamente all'emendamento 1.20. In subordine, ha peraltro presentato gli emendamenti 1.9 e 1.17 che si pongono nella logica prospettata dal relatore di modificare il testo proveniente dalla Camera dei deputati fissando alcuni requisiti per l'iscrizione al secondo anno del medesimo corso di laurea. In tale prospettiva, ella ritiene peraltro che l'indicazione del relatore relativa all'aver sostenuto almeno tre esami sia eccessivamente onerosa e propone conseguentemente di ridurre il numero degli esami che gli studenti debbano aver sostenuto a due se non addirittura ad uno.

La senatrice SOLIANI illustra l'emendamento 1.1 che, nel contesto del contributo costruttivo offerto dall'Ulivo, il Gruppo Margherita - DL - L'Ulivo ha presentato con senso di responsabilità, al fine di far assumere al Parlamento quelle responsabilità che le università non hanno finora assunto. La condizione di ingiustizia determinata dal diverso atteggiamento assunto dagli atenei è infatti, a suo avviso, inaccettabile.

Ella ritiene dunque doveroso consentire agli studenti l'iscrizione al secondo anno del medesimo corso di laurea a condizione che abbiano almeno sostenuto un esame, a testimonianza della serietà del corso di studi seguito.

Il senatore FAVARO ritira l'emendamento 1.21, aderendo alla formulazione più ampia recata dall'emendamento 1.2.

Il senatore GABURRO rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.12.

Il relatore BEVILACQUA dà per illustrato l'emendamento 1.0.1. Esprime indi parere contrario su tutti gli altri emendamenti, ad eccezione dell'1.1 (identico all'1.2), su cui si rimette alla Commissione.

Il sottosegretario CALDORO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, ricordando di essersi fattivamente impegnato presso l'altro dall'altro ramo del Parlamento affinché il testo originario del disegno di legge fosse modificato nel senso di consentire l'iscrizione ad altro corso di laurea, a numero non programmato.

Quanto all'emendamento 1.20, egli tiene a precisare che il Governo non è contrario in via generale ad un potenziamento delle responsabilità degli atenei, in un'ottica di naturale competizione. Ritiene tuttavia invalidabile il limite dell'unitarietà dell'ordinamento e del diritto degli studenti alla parità di trattamento.

Quanto infine all'emendamento 1.0.1, ritiene preferibile acquisire preliminarmente su di esso i prescritti pareri.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente ASCIUTTI avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani alle ore 14,30 è integrato con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 2355 e 2356 recanti Rendiconto e Assestamento.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2020**Art. 1.****1.1**

VALDITARA, TATÒ

Al comma 1, sostituire le parole: «la fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli» con le seguenti: «l'Ente lirico Teatri di Bari». Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Ente lirico Teatri di Bari)».

1.1

VALDITARA, TATÒ (Nuovo testo)

Al comma 1, sostituire le parole: «la fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli» con le seguenti: «Fondazione lirica». Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Petruzzelli e Teatri di Bari)».

1.2

SOLIANI

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2005» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2003».

1.3

VALDITARA, TATÒ

Al comma 6, sostituire le parole: «sul Teatro Petruzzelli di Bari» con le seguenti: «sull'Ente lirico Teatri di Bari».

Art. 2**2.1**

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

«5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del beneficio di cui al comma 5, è autorizzata la spesa annua di 5.164.560,00 euro. Il predetto importo, iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, è versato in quote trimestrali nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'Entrata per la successiva riassegnazione alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi della normativa vigente in materia di servizi di prevenzione e vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e previa certificazione delle spese effettivamente sostenute in tale periodo dagli utilizzatori del servizio».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1192**Art. 3****3.1**COMPAGNA, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2002» con le seguenti: «per l'anno 2003».

Art. 4.**4.1**COMPAGNA, *relatore*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri recati dall'articolo 3, pari a euro 258.228 per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2005**Art. 1.****1.19**

TREMATERA, COMPAGNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Sono considerati regolarmente iscritti ai relativi corsi di laurea alle facoltà di medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria-protesi dentaria e architettura, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai citati corsi di laurea, nonché gli studenti che, iscritti in altri corsi di laurea negli anni 2000-2001 o 2001-2002, hanno frequentato, nelle università italiane, corsi liberi di laurea nelle facoltà soprascritte, purché abbiano sostenuto almeno un esame con esito positivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tali studenti acquistano il diritto all'iscrizione al secondo anno di corso di medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria-protesi dentaria ed architettura, nell'anno accademico 2002-2003, purché ne facciano richiesta entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria, sono loro riconosciuti anche la validità degli esami sostenuti e i crediti formativi maturati.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

1.18

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, gli studenti che in possesso di ordinanza di sospensiva emessa dai competenti

organi di giurisdizione amministrativa siano stati iscritti con riserva al primo anno nel corso dell'anno accademico 2000-2001 e 2001-2002.

2. Sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, gli studenti che in possesso di ordinanza sospensiva emessa dai competenti organi di giurisdizione amministrativa abbiano sostenuto con profitto almeno un esame entro il primo appello utile d'esame».

1.20

MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, PAGANO, TESSITORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 – 1. Le università sono autorizzate, in via eccezionale, ad adottare, su istanza degli interessati, appositi motivati provvedimenti che consentono la regolare iscrizione per gli anni accademici 2000-2001 e seguenti a quegli studenti che, rimasti esclusi dall'immatricolazione per l'anno accademico 2000-2001 ai corsi di diploma universitario e di laurea ad accesso programmato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, siano stati successivamente iscritti con riserva, anche per periodi limitati, in virtù di ordinanze di sospensione degli atti preclusivi all'iscrizione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ciascuna università, nell'esercizio della propria autonomia, assume i provvedimenti di cui al comma 1, motivandoli sulla base di criteri di equità di trattamento tra gli studenti e di interesse e capacità dei medesimi studenti, valutati dai competenti organi accademici in termini di esami di profitto superati e di crediti formativi universitari maturati entro il 31 maggio 2003.

3. Il termine per la presentazione delle istanze degli interessati è fissato al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Il termine per l'adozione dei provvedimenti da parte delle università è fissato al novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli studenti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 che fossero stati beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 di provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze per gli anni accademici 2001-2002 e 2002-2003 ove abbiano maturato i requisiti previsti per il corso di studio cui sono stati regolarmente iscritti, ovvero per quello che hanno frequentato.

6. Agli studenti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 è consentito, per gli anni accademici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003, il ritardo della ferma di leva per motivi di studio».

1.6

BARELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono considerati regolarmente iscritti ai relativi corsi di diploma universitario o di laurea gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai citati corsi di diploma o di laurea di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, purché abbiano sostenuto almeno due esami entro la data del 15 agosto 2001 e, ove ammessi in via provvisoria negli anni accademici successivi, almeno un esame per ciascun anno entro la data del 15 agosto».

1.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali gli organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai predetti corsi.

1-bis. Sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria vigente, gli esami sostenuti dagli studenti di cui al comma 1».

1.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono considerati regolarmente iscritti ai corsi di diploma universitario o di laurea per gli anni accademici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-

2003 gli studenti che, a seguito di ricorso avverso gli atti preclusivi delle iscrizioni, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, siano stati iscritti con riserva ai corrispondenti corsi di diploma universitario o di laurea, e conseguentemente sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria, gli esami eventualmente sostenuti e i relativi crediti formativi maturati».

1.14

TREMATERRA, COMPAGNA

Al comma 1, sostituire le parole da: «le università presso le quali gli studenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «nonché agli studenti, iscritti in altri corsi di laurea negli anni 2000-2001 o 2001-2002, hanno frequentato, nelle università italiane, corsi liberi di laurea nelle facoltà di medicina e chirurgia, veterinaria, odontoiatria ed architettura, le università presso le quali gli studenti stessi hanno frequentato o sono stati iscritti, anche sotto condizione, negli anni accademici 2000-2001 o 2001-2002, consentono l'iscrizione ai predetti corsi di laurea per l'anno accademico 2002-2003 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati».

1.9

Vittoria FRANCO, PAGANO

Al comma 1, sostituire le parole da: «le università presso le quali gli studenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «e che abbiano sostenuto con successo almeno due esami di profitto, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione al secondo anno o a quelli successivi del relativo corso, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.17

Vittoria FRANCO, PAGANO

Al comma 1, sostituire le parole da: «le università presso le quali gli studenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «e che abbiano sostenuto con successo almeno un esame di profitto, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno

accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione al secondo anno o a quelli successivi del relativo corso, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.100

PONZO

Al comma 1, sostituire le parole: «al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264,» *con le seguenti:* «al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea».

1.1

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Al comma 1, sostituire le parole: «al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264,» *con le seguenti:* «al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro la sessione estiva dell'anno accademico 2000-2001, ovvero più di due esami alla data di entrata in vigore della presente legge,».

1.2

EUFEMI, CICCANTI

Al comma 1, sostituire le parole: «al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264,» *con le seguenti:* «al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro la sessione estiva dell'anno accademico 2000-2001, ovvero più di due esami alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.21

FAVARO, EUFEMI

Al comma 1, sostituire le parole: «al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264,» *con le seguenti:* «al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto più di due esami alla data del 28 febbraio 2002,».

1.11

MANIERI

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, agli studenti che, iscritti in altri corsi di laurea negli anni 2000-2001 o 2001-2002, hanno frequentato corsi liberi di laurea nelle facoltà di medicina e chirurgia od odontoiatria, purché abbiano sostenuto almeno due esami con esito positivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali studenti acquistano il diritto all'iscrizione al secondo anno di corso di medicina e chirurgia od odontoiatria nell'anno accademico 2002-2003, purché ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria sono loro riconosciuti la validità degli esami sostenuti e i crediti formativi maturati».

1.12

GABURRO, TREMATERRA

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, agli studenti che iscritti in altri corsi di laurea negli anni 2000-2001 o 2001-2002, hanno frequentato corsi liberi di laurea nelle facoltà di medicina e chirurgia od odontoiatria, purché abbiano sostenuto almeno due esami con esito positivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali studenti acquistano il diritto all'iscrizione al secondo anno di corso di medicina e chirurgia od odontoiatria nell'anno accademico 2002-2003, purché ne facciano richiesta entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria sono loro riconosciuti la validità degli esami sostenuti e i crediti formativi maturati».

1.13

GENTILE

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, agli studenti che iscritti in altri corsi di laurea negli anni 2000-2001 o 2001-2002, hanno frequentato corsi liberi di laurea nelle facoltà di medicina e chirurgia od odontoiatria, purché abbiano sostenuto almeno due esami con esito positivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali studenti acquistano il diritto all'iscrizione al secondo anno di corso di medicina e chirurgia od odontoiatria nell'anno accademico 2002-2003, purché ne facciano richiesta entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria sono loro riconosciuti la validità degli esami sostenuti e i crediti formativi maturati».

1.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli studenti di cui al comma 1 che nelle graduatorie per l'anno accademico 2001-2002 risultino in posizione utile per l'ammissione ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultino iscritti nell'anno accademico 2000-2001 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. Per l'anno accademico 2000-2001, è autorizzata l'utilizzazione dei posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero, rimasti non utilizzati in varie sedi e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta, in favore degli studenti italiani esclusi per mancanza di posti utilizzando lo scivolo nelle graduatorie di merito. Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2002».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Gli studenti di cui al comma 1» *con le seguenti:* «Gli studenti di cui ai commi 1 e 1-bis»; *al comma 3, sostituire le parole:* «Agli studenti di cui al comma 1» *con le seguenti:* «Agli studenti di cui ai commi 1 e 1-bis».

1.7

FASOLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli studenti di cui al comma 1 che risultino in posizione utile nelle graduatorie di ammissione per l'anno accademico 2001-2002 ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultano iscritti nell'anno accademico 2000-2001 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. Per l'anno accademico 2000-2001, è autorizzato l'utilizzo dei posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero, rimasti non utilizzati in varie sedi e per i quali non è pervenuta alcuna richiesta, per gli studenti italiani esclusi per mancanza di posti utilizzando lo scivolo delle graduatorie di merito. Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2002».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Gli studenti di cui al comma 1» con le seguenti: «Gli studenti di cui ai commi 1 e 1-bis»; al comma 3, sostituire le parole: «Agli studenti di cui al comma 1» con le seguenti: «Agli studenti di cui ai commi 1 e 1-bis».

1.15

TREMATERA, COMPAGNA

Al comma 2, dopo le parole: «Gli studenti di cui al comma 1», inserire le seguenti: «che abbiano avuto la sospensiva dagli organi giurisdizionali o che abbiano frequentato corsi liberi, purchè».

1.8

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge».

1.10

FASOLINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge».

1.16

TREMATERA, COMPAGNA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

1.0.1

NANIA, VALDITARA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle università nel ruolo di professori associati.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 30 LUGLIO 2003

247^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE***(2364) CICOLANI ed altri. – Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CHIRILLI, illustra il disegno di legge n. 2364 relativo alla realizzazione di interventi per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio. A tale riguardo, osserva che l'obiettivo del disegno di legge consiste sostanzialmente nel rafforzamento delle infrastrutture del nostro Paese nei contesti delle comunità locali esclusi dalle procedure per la realizzazione delle grandi opere. Il disegno di legge individua pertanto nel decreto ministeriale lo strumento per la definizione dei singoli interventi da emanare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'onere complessivo della spesa connessa al provvedimento è quindi quantificato in euro 67.263.000 per l'anno 2003, in euro 52.067.000 per l'anno 2004 e in euro 50.477.000 per l'anno 2005.

Poiché non vi sono interventi, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore CHIRILLI, prospetta l'opportunità di chiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge in esame.

Sulla proposta del relatore si esprimono favorevolmente, a nome dei rispettivi gruppi, i senatori CICOLANI, MENARDI e PELLEGRINO.

Il Presidente, stante l'assenza del rappresentante del Governo e dei senatori di altri gruppi, dichiara di farsi carico di acquisire personalmente l'assenso necessario anche di questi soggetti al fine di avanzare tale proposta al Presidente del Senato secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Regolamento.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti (n. 253)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 30 novembre 1998, n. 413. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 luglio scorso.

Il PRESIDENTE, relatore, dopo aver riepilogato i contenuti del provvedimento in titolo propone l'espressione di un parere favorevole che contenga il richiamo fatto dal senatore Forte in discussione generale sulla necessità che i finanziamenti concessi all'autorità portuale di Civitavecchia siano destinati in modo congruo anche al porto di Gaeta, strategico ai fini delle attività commerciali e dello smaltimento del traffico stradale connesso al trasporto marittimo

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole, con l'osservazione avanzata dal Presidente, risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale concernente la realizzazione di opere infrastrutturali finalizzate ad elevare il livello di sicurezza nei porti in variazione del programma di finanziamenti adottato con il decreto ministeriale 27 ottobre 1999 (n. 254)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 30 novembre 1998, n. 413. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 15 luglio scorso.

Il relatore, presidente GRILLO, dopo aver brevemente ricordato il contenuto dell'atto del Governo n. 254 relativo alla realizzazione di opere infrastrutturali finalizzate ad elevare il livello di sicurezza nei porti in variazione del programma di finanziamenti adottato con il decreto ministeriale 27 ottobre 1999, formula una proposta di parere favorevole.

Poiché non vi sono interventi, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole che risulta approvata.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il Presidente avverte che, al termine della seduta, è convocata la sottocommissione per i pareri per l'espressione delle osservazioni alla Commissione lavoro, previdenza sociale, sullo schema di regolamento n. 260 per l'istituzione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

248^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2364) CICOLANI ed altri. – Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PEDRAZZINI propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani, giovedì 31 luglio 2003, alle ore 9 in sede referente per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2364 recante interventi per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCLEDÌ 30 LUGLIO 2003

174^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2438) Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione sul provvedimento in titolo. Informa inoltre che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sia ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione che sul merito.

Dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS rileva preliminarmente che la prolungata siccità e i gravi fenomeni atmosferici recentemente prodottisi hanno determinato una grave situazione di difficoltà per le aziende agricole che hanno registrato forti cali di produzione e danni permanenti alle infrastrutture. Fa peraltro osservare che tali fenomeni non vanno più considerati come eventi eccezionali, ma intervengono oramai con notevole frequenza e gravità. Osserva però che sul piano del consumo delle risorse idriche non si registrano comportamenti conseguenti e specialmente sottolinea l'inadeguatezza delle politiche messe in campo sul fronte del risparmio idrico negli ultimi anni. Rileva in particolare come l'azione del Governo sia decisamente carente ed inadeguata, come è emerso nella discussione sul

DPEF, laddove è richiesto invece un cambiamento radicale nelle politiche del settore e nelle priorità degli investimenti. Con il decreto-legge in esame, pur incrementandosi le risorse disponibili, si esaurisce la dotazione di bilancio del Fondo, indirizzata ad affrontare gli eventi calamitosi dei primi mesi dell'anno: occorre pertanto chiedersi quali risorse saranno disponibili per i danni prodotti dai più recenti eventi meteorologici. Nel richiamare l'esigenza di dotare complessivamente di adeguati finanziamenti le misure strutturali in materia di approvvigionamento idrico e di utilizzo delle acque reflue (di cui all'apposito decreto ministeriale), sottolinea l'assoluta mancanza di prospettive di copertura per i gravi danni prodottisi recentemente. Alla luce di tali considerazioni, annuncia pertanto la presentazione di emendamenti, in particolare per incentivare le aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche a sostituire gli impianti di irrigazione ad alto consumo ribadendo l'esigenza che il Governo inserisca l'«emergenza climatica» nella prossima manovra di bilancio.

In relazione all'articolo 2, rileva che la grave emergenza della zootecnia campana è stata aggravata dalla mancanza di coordinamento delle troppe autorità pubbliche che si occupano di sicurezza alimentare. In particolare sottolinea che già nel giugno 2002, nonostante il sequestro di molti animali contaminati, da parte dei servizi pubblici competenti non fu sollevata tempestivamente la questione e ciò proprio in concomitanza dell'esame di un provvedimento, discusso e approvato dalla Commissione agricoltura, che prevedeva una sorta di deroga per gli interventi di eradicazione della brucellosi nella stessa area. Ribadendo l'esigenza di interventi adeguati per il risanamento del territorio e l'indennizzo delle aziende colpite, preannuncia che, in assenza di interventi di incremento delle dotazioni finanziarie, il suo Gruppo si asterrà.

Il senatore MURINEDDU rileva che il provvedimento, pur tentando di affrontare problemi essenziali del comparto agricolo, non predispone gli interventi necessari ed adeguati sul piano finanziario ed in particolare non provvede al risanamento più generale dei settori colpiti dai gravi fenomeni meteorologici ed in particolare dai fenomeni alluvionali e siccitosi. Nel ribadire l'esigenza di una seria politica di utilizzo ottimale delle risorse idriche, che tenga conto delle esigenze di approvvigionamento idrico e di uso irriguo dell'agricoltura, fa rilevare l'inadeguatezza degli stanziamenti a fronte dei danni assai rilevanti che hanno colpito i produttori.

Quanto poi agli interventi previsti dall'articolo 2 per l'inquinamento da diossina nella regione Campania, sottolinea che occorre chiedersi preliminarmente da dove venga tale tipo di inquinamento e di chi in particolare sia la responsabilità (per esempio se sia addebitabile ai foraggi o forse agli stabilimenti chimici presenti in zona).

Su tale importante questione ritiene che il Governo sia tenuto a fornire adeguati chiarimenti. Ribadita infine l'esigenza di una migliore gestione del sistema idrico, lamenta l'inadeguatezza anche dei meccanismi assicurativi a favore degli agricoltori.

Alla luce di tali considerazioni e in assenza di interventi migliorativi del provvedimento, preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il senatore VICINI coglie l'occasione offerta dal dibattito in corso sul decreto per richiamare l'attenzione del Rappresentante del Governo sulla esistenza anche di gravi fattispecie calamitose che in particolare hanno colpito le aziende zootecniche del comprensorio di Parma, ove molti produttori hanno subito gravi danni economici per la distruzione di molti capi degli allevamenti senza possibilità di rimborso o di ristoro, in quanto non inquadrabili nelle fattispecie previste dalle misure legislative per la BSE e la «blue tongue» e per l'assenza di adeguate provvidenze anche assicurative.

Più in generale, anche alla luce dei risultati dell'indagine conoscitiva sull'approvvigionamento idrico, conclusa dalla Commissione agricoltura, ribadisce l'esigenza di procedere ad una forte azione di manutenzione di tutti gli impianti irrigui ed in particolare di affrontare il problema degli invasi, al fine di approntare delle soluzioni alla grave crisi idrica in atto, invitando il Governo ad affrontare tale tematica nella prossima manovra di bilancio.

Il senatore PIATTI fa rilevare che l'articolo 1, comma 2 del decreto affronta una questione da lui sollevata, in sede di discussione della recente modifica della legge n. 185 del 1992, quando furono incluse ai fini dell'accertamento del danno sulla PLV anche le produzioni zootecniche. Ricorda di aver segnalato già allora la difficoltà di raggiungere in tal modo i parametri previsti dalla legge e prende atto che anche a seguito delle forti proteste delle associazioni dei produttori e degli allevatori il Governo ha operato un opportuno cambiamento di rotta.

Il senatore COLETTI prende atto che il provvedimento reca i primi interventi a sostegno dei produttori colpiti ma solleva nuovamente una questione da lui segnalata più volte relativa alla modalità di calcolo degli aiuti. Ribadisce infatti che, data la peculiarità dei fenomeni metereologici e degli eventi calamitosi degli ultimi anni, che colpiscono anche porzioni molto limitate del territorio, il raggiungimento del parametro del 35 per cento della PLV appare molto difficoltoso ove si continui a fare riferimento alle zone colpite, mentre, a suo avviso, sarebbe necessario fare riferimento ai valori indicati per singola unità aziendale. Richiama pertanto l'attenzione del Rappresentante del Governo su tale questione di grande rilievo.

Il presidente RONCONI, nel convenire in linea di principio con la soluzione prospettata dal senatore Coletti (tale però da richiedere una particolare preparazione da parte degli uffici periferici ed anche da parte dei titolari delle aziende), dichiara chiusa la discussione generale.

Il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO rinunciano ad intervenire in sede di replica.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 11 di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

175^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2438) Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati alcuni emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) su cui è stato richiesto il parere della 1^a e della 5^a Commissione.

Peraltro, tenuto conto dell'imminente calendarizzazione del decreto da parte dell'Assemblea, propone di procedere nell'esame del decreto e dei relativi emendamenti, su cui le Commissioni consultate – ove i pareri non pervengano durante l'esame in Commissione – riferiranno direttamente all'Assemblea.

Conviene la Commissione.

La senatrice DE PETRIS illustra l'emendamento 1.3, volto ad incrementare di sei milioni di euro lo stanziamento di cui al comma 1, lettera

c), e l'emendamento 1.0.4, già richiamato nel suo intervento in discussione generale, volto a concedere ulteriori finanziamenti alle aziende agricole colpite dalle recenti avversità atmosferiche per la sostituzione degli impianti di irrigazione in esercizio con tecnologie innovative a basso consumo idrico.

Il relatore AGONI dà per illustrati gli emendamenti 1.4, 1.1 e 1.0.1.

Il senatore PICCIONI dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.2 e 1.0.2.

Il senatore COLETTI dà per illustrato l'emendamento 1.0.3, da lui preannunciato nel suo intervento in discussione generale e volto a sostituire ai fini del calcolo della PLV il riferimento alle zone colpite con i valori indicati per singola unità aziendale.

La senatrice DE PETRIS dà quindi per illustrato l'emendamento 2.1 volto ad attribuire maggiori risorse per l'attività di analisi e di monitoraggio svolta dalla regione Campania in relazione all'emergenza diossina.

Il relatore AGONI dà quindi per illustrato l'emendamento 2.0.1 e la proposta di coordinamento n. 1.

Il senatore PICCIONI dà per illustrato l'emendamento 2.0.2.

Il senatore BONATESTA dichiara di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Piccioni.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.0.3, 1.0.4 e 2.1. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.4, sugli identici emendamenti 1.1 e 1.2, sugli identici emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 nonché sugli identici emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Il sottosegretario DELFINO esprime un parere conforme a quello del relatore, ad eccezione che sull'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Coletti, i cui contenuti si riserva di valutare in altra sede normativa attraverso la previsione della indicazione dei singoli casi; non addivenendo alla ipotesi prospettata nell'emendamento, invita il presentatore a trasformare tale emendamento in ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

Il senatore COLETTI dichiara di mantenere tale emendamento.

Il PRESIDENTE, informato che non sono pervenuti i richiesti pareri e verificata la presenza del numero legale, avverte che, tenuto conto della calendarizzazione del decreto, si passerà alle votazioni degli emendamenti presentati, nel presupposto di assenza di oneri.

La Commissione, con separate votazioni, respinge l'emendamento 1.3 ed accoglie l'emendamento 1.4. La Commissione, con separate votazioni, accoglie quindi gli identici emendamenti 1.1 e 1.2 e gli identici emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 e respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4, come pure respinge l'emendamento 2.1.

La Commissione accoglie infine, gli identici emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 e quindi accoglie la proposta di coordinamento n. 1.

Il PRESIDENTE avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato al relatore.

Dichiarano di astenersi i senatori FLAMMIA, VICINI, DE PETRIS e COLETTI.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo con le modifiche testé accolte, autorizzandolo a chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 (riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari) (n. 265)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 luglio scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Il senatore AGONI dichiara preliminarmente che lo schema di decreto in esame, attuativo della legge n. 119 del 2003, affronta una materia complessa che ha registrato numerosi passaggi di mano e di responsabilità nella gestione del sistema delle quote latte, passato dalla gestione ministeriale prima all'AIMA, poi all'AGEA e ora al SIAN. Al riguardo ritiene opportuno che l'articolo 1 relativo proprio al SIAN sia modificato nel senso di prevedere che prima dell'entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle politiche agricole e forestali verifichi ed attesti la sussistenza ed il funzionamento di tale sistema informativo in ogni Regione. Prende inoltre atto con favore che con lo schema di decreto in esame si ritorna al meccanismo della compensazione a livello nazionale, offuscato dalla legge n. 119, che faceva leva su una sorta di compensazione di tipo aziendale. Si sofferma inoltre sulla rilevanza del cosiddetto protocollo o concordato di intesa tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e

l'AGEA relativo alle operazioni di compensazione nazionale della produzione lattiera: precisa al riguardo di avere ripetute volte tentato, anche con una richiesta inoltrata dallo stesso Presidente della Commissione all'AGEA, di acquisire agli atti della Commissione tale concordato, che l'AGEA deve sottoscrivere prima di procedere alle operazioni di compensazione nazionale, ma di non aver potuto acquisire tale importante documento. Sarebbe pertanto, a suo avviso, opportuno che nella redazione del parere venisse fatto un riferimento esplicito a tale importante strumento da stipulare in via preventiva rispetto alle operazioni di compensazione. Propone inoltre che all'articolo 23, comma 3, si preveda che le disposizioni di cui all'articolo 12 dello schema di decreto in esame entrino in vigore dal 1° aprile del 2004 anziché dal 1° gennaio dello stesso anno.

La senatrice DE PETRIS richiama il dibattito già svolto sulla legge n. 119 di riforma della originaria legge n. 468 del 1992, e richiama le ragioni, già sostenute in quella sede, che la inducevano a ritenere la normativa proposta non adeguata rispetto all'obiettivo di «stroncare» il commercio del latte in nero e il fenomeno delle cosiddette quote di carta. In tale ottica ritiene opportuno un potenziamento di tutte le operazioni attinenti ai controlli previsti dall'articolo 16 dello schema in esame.

Richiama poi l'attenzione su un'altra serie di disposizioni dello schema in esame che mettono in moto un significativo trasferimento di quote latte dalle Regioni del Centro-Sud alle Regioni del Nord. A tale riguardo invita il relatore a includere nel parere la posizione, sostenuta dalla regione Lazio in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla quale sono confluite la maggioranza delle Regioni, volta a rivedere la formulazione del comma 5 dell'articolo 17 dello schema in esame nel senso di prevedere che la Regione in cui è ubicata l'azienda cedente possa esprimere (entro trenta giorni dalla data di trasmissione del contratto da parte del produttore rilevante) un parere negativo, registrandolo al SIAN. Ribadisce che tale previsione avrebbe la natura di una misura di cautela, comunque in linea con l'impianto della legge n. 119.

Il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il sottosegretario DELFINO rileva preliminarmente che lo schema in esame non può superare gli ambiti normativi fissati con la citata legge n. 119. Precisa in particolare in relazione al SIAN che si tratta di un servizio informatico già pienamente operativo in tutte le Regioni d'Italia, la cui operatività è di fatto rimessa alla responsabilità delle Regioni medesime.

Quanto all'articolo 16 relativo ai controlli, ribadisce che il testo in esame non presenta innovazioni rispetto alla legge n. 119 e richiama comunque l'attenzione della Commissione sulla opportunità di superare la previsione del comma 5 dell'articolo 16 dello schema, disposizione di fatto ricompresa nelle legislazioni di settore.

Si dichiara invece contrario a modificare il comma 5 dell'articolo 17 alla luce delle considerazioni già esposte sugli ambiti di modificabilità della legge n. 119.

In relazione poi alla osservazione svolta dal relatore Minardo nella sua relazione introduttiva, il Rappresentante del Governo riconferma l'impegno assunto dal Governo in sede di esame in Assemblea del Senato del decreto-legge n. 49 con l'accoglimento dell'ordine del giorno sottoscritto dal senatore Minardo e si dichiara disponibile a che sia inserita al comma 6 dell'articolo 4 una puntuale disposizione che preveda la possibilità di riassegnare liberamente i quantitativi revocati ad aziende ubicate in zone non svantaggiate delle Regioni insulari ad aziende comunque ubicate nel territorio delle Regioni medesime.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore Agoni in relazione all'operatività del SIAN il sottosegretario Delfino ribadisce l'operatività del sistema in tutte le Regioni e comunque la competenza regionale in merito.

Il relatore MINARDO, ringraziati tutti gli oratori intervenuti nel dibattito, propone l'espressione di un parere favorevole integrato dalle osservazioni in ordine alla opportunità di inserire al comma 6 dell'articolo 4 una puntuale disposizione che preveda la possibilità di riassegnare liberamente i quantitativi revocati ad aziende ubicate in zone non svantaggiate delle Regioni insulari ad aziende comunque ubicate nel territorio delle Regioni medesime; di sopprimere il comma 5 dell'articolo 16 e comunque di potenziare lo svolgimento dei controlli ivi previsti e di prendere atto nella premessa del parere delle assicurazioni fornite dal Rappresentante del Governo in ordine alla piena operatività del SIAN in tutte le Regioni d'Italia.

Il PRESIDENTE, verificata la sussistenza del numero legale per deliberare, avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore dal lui proposto.

La Commissione conferisce, con l'astensione dei senatori DE PETRIS, VICINI e MURINEDDU, mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore dal lui proposto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che non sono ancora pervenute le osservazioni della 5^a Commissione sullo schema n. 263, di modifica della relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2438**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.3**

DE PETRIS, MURINEDDU, PIATTI, COLETTI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «32 milioni di euro per l'anno 2003» con le parole: «38 milioni di euro per l'anno 2003».

1.4AGONI, *relatore*

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «lettera d)» con le altre: «lettera b)».

1.1AGONI, *relatore*

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«... Tenuto conto delle caratteristiche di complementarietà ed integrazione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro 30 giorni dal completamento delle attività di collaudo, i beni mobili, immobili e immateriali acquistati o prodotti nell'ambito del progetto "TELAER – Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono acquisiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».

1.2

PICCIONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«... Tenuto conto delle caratteristiche di complementarietà ed integrazione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro 30 giorni dal completamento delle attività di collaudo, i beni mobili, immobili e immateriali acquistati o prodotti nell'ambito del progetto "TELAER – Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono acquisiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».

1.0.1AGONI, *relatore*

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art...

(Fondo per il risparmio idrico ed energetico)

1. Nell'ambito del fondo rotativo per le imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, istituito ai sensi dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attivata una specifica linea di finanziamento, denominata "Fondo per il risparmio idrico ed energetico", avente come finalità il sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti idrici aziendali e il risparmio energetico in agricoltura.

2. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura, nonché i requisiti minimi in termini di risparmio idrico degli impianti ammessi a contributo, sono definiti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1:

a) gli stanziamenti assegnati ad unità previsionali di base del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) le disponibilità finanziarie accertate a decorrere dal 1° gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, le quali sono ver-

sate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate semestralmente al Fondo di cui al presente articolo;

c) le ulteriori risorse che il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni attribuiscono specificamente al Fondo.

4. Al fine di favorire la migliore progettualità per le finalità di risparmio idrico ed energetico, il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura il supporto progettuale ai richiedenti i contributi avvalendosi delle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti previste dall'articolo 70 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

1.0.2

PICCIONI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art...

(Fondo per il risparmio idrico ed energetico)

1. Nell'ambito del fondo rotativo per le imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, istituito ai sensi dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attivata una specifica linea di finanziamento, denominata "Fondo per il risparmio idrico ed energetico", avente come finalità il sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti idrici aziendali e il risparmio energetico in agricoltura.

2. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura, nonché i requisiti minimi in termini di risparmio idrico degli impianti ammessi a contributo, sono definiti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1:

a) gli stanziamenti assegnati ad unità previsionali di base del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) le disponibilità finanziarie accertate a decorrere dal 1° gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate semestralmente al Fondo di cui al presente articolo;

c) le ulteriori risorse che il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni attribuiscono specificamente al Fondo.

4. Al fine di favorire la migliore progettualità per le finalità di risparmio idrico ed energetico, il Ministero delle politiche agricole e forestali

assicura il supporto progettuale ai richiedenti i contributi avvalendosi delle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti previste dall'articolo 70 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

1.0.3

COLETTI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art...

(Modifiche agli articoli 2, 3 e 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185)

Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole "di delimitazione del territorio colpito e";
 - b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "ricadenti nelle zone delimitate";
 - c) all'articolo 4, comma 1, sono soppresse le parole: "Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2,"».
-

1.0.4

DE PETRIS, MURINEDDU, PIATTI, COLETTI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

(Ulteriori misure a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche eccezionali)

1. Alle aziende agricole ubicate nelle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di avversità atmosferiche nel corso degli anni 2002 e 2003, è concesso un contributo in conto capitale fino al 50 per cento delle spese sostenute per la sostituzione degli impianti di irrigazione attualmente in esercizio con impianti realizzati con tecnologie innovative a basso consumo idrico, nei limiti dello stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2003.

2. Le modalità e i parametri tecnici per la concessione del contributo di cui al precedente comma sono definiti con decreto del Ministro delle

politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.».

Art. 2.

2.1

DE PETRIS, MURINEDDU, PIATTI, COLETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «14 milioni di euro» con le parole: «16 milioni di euro» e le parole: «4 milioni di euro» con le parole: «6 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «28 milioni di euro» con le parole: «30 milioni di euro» e le parole: «8 milioni di euro» con le parole: «10 milioni di euro».

2.0.1

AGONI, *relatore*

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Operazioni di credito agrario)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, possono essere concessi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, destinati esclusivamente alla estinzione anticipata dei mutui di miglioramento agrario e fondiari per i quali siano trascorsi almeno 5 anni del periodo di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La richiesta di estinzione anticipata e quella di nuovo finanziamento possono essere avanzate contestualmente anche dalle amministrazioni pubbliche concedenti il concorso nel pagamento degli interessi, in nome e per conto dei mutuatari e anche in forma cumulativa. Le predette amministrazioni possono concordare una clausola contrattuale uniforme da inserire nei nuovi contratti, al fine di vincolarne la destinazione all'estinzione dei mutui in essere.

3. Le nuove operazioni di credito agrario, da perfezionarsi a tasso di mercato, con la medesima banca ovvero con qualsiasi altra, di durata anche superiore a quella residua dei mutui da estinguere, comprendono l'importo da estinguere per capitale residuo e eventuali oneri accessori, diminuito del contributo pubblico in conto interessi attualizzato, e maggiorato del compenso per la estinzione anticipata, del costo di eventuali perizie tecniche, delle spese istruttorie bancarie, degli onorari notarili di estinzione dei mutui in essere e di stipula delle nuove operazioni.

4. Le operazioni di cui al comma 3 sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia (FIG) di cui all'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'intero importo mutuato, anche nei casi in cui la garanzia ipotecaria risulti di grado successivo al primo, con esclusione del pagamento della relativa commissione di garanzia al FIG medesimo.

5. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende assolta per le nuove operazioni nei limiti dell'ammontare già versato in sede di stipula dei mutui da estinguere. Gli onorari notarili per le operazioni di cui al comma 3 sono ridotti del cinquanta per cento.

6. L'eventuale compenso per la estinzione anticipata sarà corrisposto alla banca mutuante nella misura contrattualmente prevista e comunque entro il limite massimo del 3 per cento del capitale residuo da rimborsare, al netto del contributo in conto interessi attualizzato. Per la banca ricevente, il controvalore di tale compenso non contribuirà alla composizione del reddito imponibile dell'anno di percezione.».

2.0.2

PICCIONI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Operazioni di credito agrario)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, possono essere concessi finanzia-

menti, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, destinati esclusivamente alla estinzione anticipata dei mutui di miglioramento agrario e fondiari per i quali siano trascorsi almeno 5 anni del periodo di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La richiesta di estinzione anticipata e quella di nuovo finanziamento possono essere avanzate contestualmente anche dalle amministrazioni pubbliche concedenti il concorso nel pagamento degli interessi, in nome e per conto dei mutuatari e anche in forma cumulativa. Le predette amministrazioni possono concordare una clausola contrattuale uniforme da inserire nei nuovi contratti, al fine di vincolarne la destinazione all'estinzione dei mutui in essere.

3. Le nuove operazioni di credito agrario, da perfezionarsi a tasso di mercato, con la medesima banca ovvero con qualsiasi altra, di durata anche superiore a quella residua dei mutui da estinguere, comprendono l'importo da estinguere per capitale residuo e eventuali oneri accessori, diminuito del contributo pubblico in conto interessi attualizzato, e maggiorato del compenso per la estinzione anticipata, del costo di eventuali perizie tecniche, delle spese istruttorie bancarie, degli onorari notarili di estinzione dei mutui in essere e di stipula delle nuove operazioni.

4. Le operazioni di cui al comma 3 sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia (FIG) di cui all'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'intero importo mutuato, anche nei casi in cui la garanzia ipotecaria risulti di grado successivo al primo, con esclusione del pagamento della relativa commissione di garanzia al FIG medesimo.

5. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende assolta per le nuove operazioni nei limiti dell'ammontare già versato in sede di stipula dei mutui da estinguere. Gli onorari notarili per le operazioni di cui al comma 3 sono ridotti del cinquanta per cento.

6. L'eventuale compenso per la estinzione anticipata sarà corrisposto alla banca mutuante nella misura contrattualmente prevista e comunque entro il limite massimo del 3 per cento del capitale residuo da rimborsare, al netto del contributo in conto interessi attualizzato. Per la banca ricevente, il controvalore di tale compenso non contribuirà alla composizione del reddito imponibile dell'anno di percezione.».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Art. 2.

Coord. n. 1

AGONI, *relatore*

Al comma 2, dopo le parole: «7,8 milioni di euro per» inserire l'altra: «l'».

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

152^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di regolamento recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, e istituzione degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri delle attività produttive (n. 259)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame dello schema di regolamento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BASTIANONI ritiene che in linea di massima sia da considerare funzionale ad una maggiore efficacia dell'azione amministrativa l'attivazione di una adeguata struttura di diretta collaborazione dei Vice Ministri.

Sulla base di tale considerazione ritiene che sia da accogliere la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore. Osserva, tuttavia, che nel parere reso dal Consiglio di Stato si fa riferimento alla necessità di chiarire che i rapporti contrattuali con i responsabili degli uffici non potranno avere una decorrenza antecedente a quella di entrata in vigore del regolamento che istituisce i medesimi uffici. A suo giudizio, tale precisazione deve essere inserita nel parere della Commissione come suggerimento per la definizione del provvedimento definitivo.

Il senatore COVIELLO esprime perplessità per le modalità di copertura dei maggiori oneri che derivano dallo schema di regolamento in titolo. È evidente, infatti, che le spese derivanti dalla istituzione dei nuovi uffici devono essere appostate in bilancio, sulla base di quanto stabilito dalla norma di legge che istituisce tali strutture organizzative. Considera

improprio, pertanto, che la copertura sia affidata, in un atto regolamentare, ad una compensazione, la cui entità appare peraltro discrezionale, affidata a decisioni di carattere amministrativo.

Considera indispensabile, quindi, acquisire il parere della Commissione bilancio.

Condivide, inoltre, quanto affermato dal Senatore Bastianoni in ordine alla necessità di inserire nel provvedimento la precisazione, sul carattere non retroattivo dei nuovi rapporti contrattuali, richiesta dal Consiglio di Stato.

Il senatore GARRAFFA rileva come la creazione di adeguate strutture per i Vice Ministri rappresenti in questo momento, per le forze di maggioranza, uno strumento funzionale alla risoluzione di problemi interni in relazione a esigenze di carattere politico.

In realtà, la necessità di regolare l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione di Vice Ministri ha un valore generale e dovrebbe essere quindi affrontata in termini strutturali. Sembra, invece, a giudicare dalle modalità della copertura finanziaria, che si proceda in modo episodico. Ne consegue che vi potranno essere Vice Ministri dotati di una adeguata struttura ed altri, invece, penalizzati. Su ciò occorrerebbe una adeguata riflessione.

La senatrice D'IPPOLITO considera ragionevoli alcune delle argomentazioni formulate nei precedenti interventi. A suo avviso però, con riferimento allo schema di regolamento in titolo, la Commissione non può far altro che attendere le valutazioni di carattere finanziario della Commissione bilancio per poi esprimere il proprio parere entro i termini previsti.

Il presidente PONTONE comunica che sono pervenute le osservazioni favorevoli della Commissione affari costituzionali, mentre la Commissione bilancio non si è ancora pronunciata. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame in attesa di tale parere.

Convieni la Commissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Nuovo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 264)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Si riprende l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PONTONE comunica che è pervenuta dal Ministero delle attività produttive una nota relativa alle richieste di chiarimento che erano state formulate nella seduta di ieri. In tale nota si precisa che in sede di esame da parte della Camera del disegno di legge di riordino del settore energetico è stato accolto un emendamento del relatore che prevedeva, per garantire una maggiore funzionalità dei compiti assegnati al Ministero, l'autorizzazione della spesa di 1.000.000 di euro a decorrere dal 2003, con copertura a carico delle risorse previste in tabella c) della legge finanziaria n. 289 del 2002, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 43 della legge 28 dicembre 1995 n. 549. In tal modo si è determinata una corrispondente riduzione (bloccata, di conseguenza, nella disponibilità della Ragioneria Generale dello Stato) delle risorse da destinare alle finalità in oggetto e si è quindi ritenuta opportuna una riconsiderazione dei criteri di ripartizione delle risorse relative allo schema di decreto in titolo. In caso di contrario avviso del Senato, ci si riserva di ridistribuire la somma residua proporzionalmente agli enti di cui all'oggetto.

Il senatore COVIELLO ritiene che, anche sulla base di quanto previsto in sede di Ufficio di Presidenza, sia da escludere la possibilità che il disegno di legge sul riordino del settore energetico, contenente all'articolo 35 la utilizzazione di spesa cui si riferisce la nota del Ministero, sia approvato definitivamente nel corso del corrente esercizio finanziario. Ne consegue che la non utilizzazione delle risorse in esso stanziato da parte del decreto di riparto in titolo determinerebbe una evidente contraddizione.

Si tratta, infatti, di stanziamenti a favore del turismo, dell'incremento delle piccole e medie industrie e di altre finalità di carattere sociale che verrebbero ad essere penalizzate senza motivo.

Il senatore SEMERARO esclude che si possa compiere una valutazione come quella del senatore Coviello, basandosi esclusivamente su delle ipotesi. In effetti, la Camera dei deputati accogliendo l'emendamento proposto dal relatore ha voluto dare un contributo concreto alla maggiore funzionalità di strutture che rivestono una notevole importanza. Si tratta di far fronte ad esigenze di carattere immediato e che, in ogni caso, non devono essere contrapposte a quelle sottese al provvedimento in titolo.

Il senatore GARRAFFA ritiene che la nota inviata dal Ministero non sia condivisibile, in quanto le risorse finalizzate ad esigenze organizzative, pur condivisibili, non dovrebbero essere reperite, in modo quasi casuale, a scapito di finalità di carattere produttivo e sociale, quali quelle cui si riferisce il decreto in esame.

Il senatore COVIELLO fa presente che la copertura finanziaria contenuta all'articolo 35 del disegno di legge sul riordino del settore energetico è espressamente riferita a stanziamenti di parte corrente dell'esercizio finanziario 2003. Nel corso dell'esame da parte del Senato tale problema non potrà non essere rilevato, in considerazione del fatto che non si vede

come il disegno di legge, che dovrà tornare alla Camera, possa essere approvato entro lo stesso 2003.

Prende atto, pertanto, della volontà del Ministero e dei Gruppi di maggioranza di stornare fondi finalizzati ad attività di sostegno per settori produttivi e sociali a favore di finalità di carattere organizzativo. Tale diversa utilizzazione non potrà peraltro divenire operativa e, pertanto, la riduzione delle risorse provocherà una penalizzazione senza alcuna contropartita positiva.

Dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore MUGNAI osserva che il decreto in esame è pienamente legittimo e che la diminuzione di risorse, come specificato nella nota del Ministero, potrà essere recuperata in caso di modifica del disegno di legge sul settore energetico.

Il senatore GARRAFFA ribadisce le perplessità già manifestate e dichiara voto contrario.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie infine la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

188^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione tributi erariali (n. 256)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 24 luglio è stata svolta la relazione sullo schema di regolamento in titolo.

Poiché nessuno chiede di intervenire, dà la parola al senatore Morra, relatore.

Il relatore MORRA propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che sono pervenute le osservazioni della 1^a Commissione permanente, non ostative, e della 6^a Commissione permanente, favorevoli, mentre non sono ancora pervenute le osservazioni della 5^a Commissione permanente, che, se trasmesse in tempo utile, verranno comunque allegate al parere. Ritiene peraltro che si debba procedere alla votazione del parere, considerato che la scadenza del termine assegnato dalla Presidenza del Senato è fissata in una data successiva a quella prevista per la sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata.

Schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di «Poste Italiane S.p.A.» (n. 260)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore Vanzo ha già svolto l'esposizione preliminare, in ordine al provvedimento in titolo.

Il senatore VANZO illustra quindi il seguente di parere favorevole con osservazioni:

«La 11^a Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

alcune norme fanno riferimento all'assicurazione generale obbligatoria (dell'INPS), mentre altre (come l'articolo 5, comma 5) sembrano richiamare quella gestita dall'IPOST. Occorrerebbe quindi definire una disciplina omogenea di tale profilo, tenendo conto, in ogni caso, della circostanza che i lavoratori in esame non sono titolari, in genere, di una posizione assicurativa presso il suddetto regime generale.

Appare inoltre opportuno, sotto il profilo formale, accorpate le varie disposizioni (degli articoli 5 e 9) riguardanti la "contribuzione correlata";

riguardo alle organizzazioni sindacali aventi diritto alla designazione di componenti del Comitato amministratore, si rileva che i parametri di cui all'articolo 3, comma 1, dello schema – cioè, il numero delle organizzazioni firmatarie e la maggiore rappresentatività – presentano carattere variabile nel tempo. Appare quindi preferibile sopprimere l'individuazione diretta, nel regolamento in esame, delle organizzazioni aventi diritto ovvero limitare l'ambito di essa alla prima costituzione del Comitato – limitazione che appare peraltro incompatibile con il meccanismo di rotazione prospettato dal citato comma 1 –;

in merito alla disciplina del cumulo dell'assegno straordinario con i redditi da lavoro autonomo (di cui all'articolo 10, comma 5), sembra opportuno introdurre anche un parametro di riferimento all'entità di questi ultimi (in conformità all'impostazione seguita dalle normative in materia di cumulo del trattamento pensionistico);

sotto il profilo letterale, si rileva infine che:

occorrerebbe uniformare la denominazione del Fondo presente nel titolo del provvedimento e quella recata nell'articolo 1, comma 1;

nell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 1), figura la locuzione "di spettato" invece di quella completa "di quanto sarebbe spettato"».

Il senatore VIVIANI prende la parola, rilevando preliminarmente che la *ratio* sottesa all'istituzione del Fondo di solidarietà, previsto nell'ambito del provvedimento in questione, risulta condivisibile nelle linee di fondo.

La proposta di parere illustrata dal relatore risulta sicuramente congrua, per quel che concerne la prima osservazione, relativa ai profili di tipo assicurativo, anche se occorrerebbe precisare meglio la nozione di «contribuzione correlata», precisando che i relativi oneri sono esclusivamente a carico delle parti.

Riguardo all'osservazione inerente alle organizzazioni sindacali aventi diritto alla designazione di componenti del Comitato amministratore, sarebbe opportuno integrare il testo dello schema di parere con uno specifico riferimento all'applicazione del criterio di rotazione per le organizzazioni firmatarie del contratto collettivo, mentre per la eventuale quota residua dovrebbe essere applicato il criterio della maggiore rappresentatività.

I processi di ristrutturazione delle Poste S.p.A., conseguenziali rispetto al processo di privatizzazione di tale organismo, hanno avuto l'effetto di ridurre gli *standard* quantitativi e qualitativi del servizio, specialmente nei comuni minori e nei comuni di montagna, per i quali il disagio si accentua in modo particolare nel corso della stagione turistica. Alla luce di tali considerazioni l'oratore propone di inserire nell'ambito della premessa del parere uno specifico riferimento, volto a ribadire l'esigenza di mantenimento di un'adeguata funzionalità del servizio postale nelle aree periferiche.

Il sottosegretario SACCONI prende la parola, precisando preliminarmente che lo schema di decreto in titolo recepisce i contenuti sanciti nell'ambito dell'accordo stipulato fra le parti interessate, relativo alla istituzione di un Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, all'occupazione e alla riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane S.p.A..

Con riferimento alle osservazioni del senatore Viviani, fa presente che le organizzazioni sindacali hanno espresso una preferenza per un criterio di tipo paritetico in ordine alla composizione del comitato amministratore del Fondo, mentre per quanto attiene ai rilievi sui moduli organizzativi e gestionali del servizio postale, soprattutto nelle aree territoriali montane, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il senatore BETTAMIO, relativamente alla questione inerente agli *standard* di funzionalità del servizio postale nei comuni di montagna, fa

presente che a fronte della carenza riscontrabile nei periodi di maggiore presenza turistica, sussiste un'eccessiva configurazione del servizio stesso negli altri periodi dell'anno e conseguentemente occorrerebbe dar conto di entrambi i sopraccitati profili nell'ambito dello schema di parere in questione.

Il presidente ZANOLETTI dichiara di condividere le osservazioni formulate dal senatore Viviani in ordine all'esigenza di garantire adeguati *standard* di funzionalità del servizio postale nelle aree territoriali montane, evidenziando che in taluni casi le scelte di fondo delle Poste Italiane S.p.A. sembrano orientate in direzione opposta.

Il senatore VANZO, dopo aver preliminarmente precisato di condividere le opinioni espresse dal Rappresentante del Governo nel corso dell'odierna seduta, manifesta il proprio avviso favorevole in ordine alla proposte avanzate dal senatore Viviani, che pertanto recepisce, riformulando lo schema di parere già illustrato nei seguenti termini:

«La 11^a Commissione,
esaminato lo schema di regolamento in titolo,
sottolineata la necessità di assicurare il mantenimento e laddove necessario, l'ampliamento della presenza territoriale del servizio postale pubblico;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

alcune norme fanno riferimento all'assicurazione generale obbligatoria (dell'INPS), mentre altre (come l'articolo 5, comma 5) sembrano richiamare quella gestita dall'IPOST. Occorrerebbe quindi definire una disciplina omogenea di tale profilo, tenendo conto, in ogni caso, della circostanza che i lavoratori in esame non sono titolari, in genere, di una posizione assicurativa presso il suddetto regime generale.

Appare inoltre opportuno, sotto il profilo formale, accorpare le varie disposizioni (degli articoli 5 e 9) riguardanti la «contribuzione correlata», i cui oneri sono interamente a carico delle parti;

riguardo alle organizzazioni sindacali aventi diritto alla designazione di componenti del Comitato amministratore, si rileva che i parametri di cui all'articolo 3, comma 1, dello schema – cioè, il numero delle organizzazioni firmatarie e la maggiore rappresentatività – presentano carattere variabile nel tempo. Appare quindi preferibile sopprimere l'individuazione diretta, nel regolamento in esame, delle organizzazioni aventi diritto ovvero limitare l'ambito di essa alla prima costituzione del Comitato, precisando che il criterio di rotazione va riferito alle organizzazioni firmatarie del contratto, e la eventuale quota residua va coperta applicando il criterio della maggiore rappresentatività;

in merito alla disciplina del cumulo dell'assegno straordinario con i redditi da lavoro autonomo (di cui all'articolo 10, comma 5), sembra opportuno introdurre anche un parametro di riferimento all'entità di questi

ultimi (in conformità all'impostazione seguita dalle normative in materia di cumulo del trattamento pensionistico);

sotto il profilo letterale, si rileva infine che:

occorrerebbe uniformare la denominazione del Fondo presente nel titolo del provvedimento e quella recata nell'articolo 1, comma 1;

nell'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), figura la locuzione "di spettato" invece di quella completa "di quanto sarebbe spettato"».

Il PRESIDENTE fa quindi presente che sono pervenute le osservazioni della 1^a Commissione permanente, non ostative, e della 8^a Commissione permanente, favorevoli, mentre non sono ancora pervenute le osservazioni della 5^a Commissione permanente, che, se trasmesse in tempo utile, verranno comunque allegate al parere. Ritiene peraltro che si debba procedere alla votazione del parere, considerato che la scadenza del termine assegnato dalla Presidenza del Senato è fissata in una data successiva a quella prevista per la sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato sussistenza del numero legale, la Commissione approva quindi il parere favorevole con osservazioni nel testo da ultimo illustrato dal senatore Vanzo.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 250)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 24 luglio, il relatore Tofani ha illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni, mentre nella seduta di ieri, il senatore Battafarano, a conclusione del suo intervento, ha consegnato al relatore e al rappresentante del Governo un documento, elaborato dalle forze politiche di opposizione, che sintetizza il punto di vista delle stesse in ordine al predetto schema di parere, formulando specifiche proposte di integrazione e modifica di esso.

Interviene il sottosegretario SACCONI, rilevando preliminarmente che, mentre numerose osservazioni prospettate nell'ambito del sopracitato documento sono già state recepite nello schema di parere predisposto dal relatore, risultano del tutto infondati i rilievi circa presunti profili di incostituzionalità per eccesso di delega, più volte evocati anche nel corso della discussione; non sono altresì condivisibili le critiche prospettate in relazione all'articolo 10 – concernente il divieto di indagine sulle opinioni del lavoratore – in quanto la disposizione in questione riproduce il contenuto della direttiva comunitaria sulla non discriminazione nel lavoro, il cui

recepimento nell'ordinamento interno è stato oggetto di uno schema di decreto legislativo, recentemente esaminato dalla Commissione.

Con le disposizioni sulla borsa continua nazionale del lavoro, di cui agli articoli 15, 16 e 17 dello schema all'esame, si è voluto sottolineare il carattere aperto del Sistema informativo lavoro (SIL), definendone di conseguenza il *modus operandi*, in coerenza con i principi di delega enunciati, al riguardo, nella legge n. 30 del 2003.

Circa gli enti bilaterali, è da condividere la proposta avanzata dai Gruppi politici dell'opposizione, di eliminare la limitazione ai soli associati in relazione ai regimi particolari di autorizzazione alle attività di intermediazione previsti con riferimento alle organizzazioni sindacali e agli organismi bilaterali.

Le proposte elaborate dalle forze politiche di opposizione – prosegue l'oratore – sono state recepite anche in relazione alla disciplina dell'appalto di servizi: nello schema di parere predisposto dal relatore, infatti, già si prospetta l'opportunità di esplicitare i requisiti inerenti alla organizzazione dei mezzi e all'assunzione del rischio, peraltro già contemplati nell'ambito dell'articolo 1655 del codice civile.

Parimenti, si può accogliere la proposta di sopprimere, al comma 1 dell'articolo 32, sul trasferimento di ramo d'azienda, l'espressione: «anche se priva di mezzi materiali».

Risulta inoltre opportuna l'introduzione, nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, di uno specifico riferimento al lavoro portuale, al fine di confermare la vigenza dell'attuale disciplina, dato il suo carattere di specialità rispetto alla disciplina generale dettata dal testo normativo in esame.

La mancata attuazione della disposizione normativa, presente nella legge n. 30, volta a favorire la diffusione dei contratti a tempo parziale per i lavoratori anziani, in modo tale da incoraggiare contestualmente la crescita dell'occupazione giovanile, dipende esclusivamente dall'attuale impossibilità di reperire adeguate risorse economiche e finanziarie, necessarie per esercitare questa parte della delega. Peraltro, essa potrebbe trovare attuazione nell'ambito del riordino degli incentivi per l'occupazione contemplato nel disegno di legge n. 848-*bis*, attualmente all'esame della Commissione.

L'inadeguatezza, lamentata da taluni esponenti dell'opposizione, delle sanzioni previste per la violazione delle disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative, risulta infondata, in quanto la sanzione consistente nella trasformazione *de iure* in rapporto a tempo indeterminato, prevista dallo schema di decreto, è stata semmai da taluni criticata per il suo carattere di eccessivo rigore.

Interviene la senatrice PILONI, precisando che i rilievi formulati dai Gruppi politici dell'opposizione in ordine al regime sanzionatorio non riguardano la trasformazione *de iure* del rapporto di lavoro, quanto le sanzioni minori, del tutto assenti nell'ambito del testo in esame, relative ai casi meno rilevanti di violazione delle disposizioni.

Il sottosegretario SACCONI, a seguito della precisazione della senatrice Piloni, ritiene condivisibile l'esigenza di graduare le sanzioni a seconda della maggiore o minore gravità delle violazioni.

Riguardo ai rilievi, formulati nell'ambito del documento presentato dall'opposizione, per l'assenza di un esplicito riferimento nel testo in esame alle disposizioni riguardanti la libertà e dignità del lavoratore, risulta possibile – e opportuno – integrare la premessa dello schema di decreto con specifici richiami allo Statuto dei lavoratori, alla legge n. 903 del 1977, sulla parità di uomini e donne nel lavoro, e alla legge n. 125 del 1991, sulle pari opportunità tra i sessi.

È altresì meritevole di essere presa in considerazione la proposta di valutare, nell'ambito del lavoro intermittente, la computabilità del prestatore di lavoro secondo il principio del *pro rata temporis*, mentre, relativamente al lavoro ripartito, è stata già opportunamente prospettata, nello schema di parere, l'eliminazione della disposizione, che concede ai coobbligati il diritto di partecipare, con facoltà di esprimere un solo voto, al referendum di cui all'articolo 21 della legge n.300 del 1970. Si potrà anche rivedere la limitazione della disciplina in questione al solo lavoro in coppia.

Nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, potrà essere opportuno introdurre ulteriori precisazioni sulle modalità di svolgimento della contrattazione collettiva, nei vari casi previsti dal testo all'esame. In particolare, si dovrebbe prevedere l'assegnazione di tempi più ampi per la regolamentazione del contratto di lavoro intermittente e per il contratto di inserimento, decorsi i quali il Ministro del lavoro dovrebbe essere legittimato ad una ulteriore convocazione delle parti sociali, e qualora la stessa non dia esito favorevole, all'assunzione di una decisione finale, sulla base dei contenuti emersi dal confronto.

Sui contratti a causa mista, appare corretto e condivisibile il richiamo all'esigenza di fare salve le competenze delle regioni in materia di formazione: per questo aspetto, l'indicazione relativa al monte ore di 120 ore di formazione formale intende riferirsi ad un limite minimo, l'osservanza del quale costituisce un preciso impegno del Governo.

Riguardo all'osservazione, formulata nel documento dell'opposizione, relativa alla divergenza riscontrabile tra il regime di certificazione degli enti bilaterali e quello prefigurato per le direzioni provinciali del lavoro, va evidenziato che il rinvio al decreto del Ministro del lavoro, previsto per l'attribuzione del potere certificativo alle direzioni stesse, è bilanciato dal rinvio alla contrattazione collettiva, previsto solo per gli enti bilaterali.

Il recepimento delle disposizioni della legge delega relative ai lavoratori stranieri – prosegue l'oratore – verrà effettuato nell'ambito del presente schema di decreto o anche di un altro, attesa l'importanza di tale tematica soprattutto per i profili connessi al collocamento internazionale.

L'oratore conclude il proprio intervento, precisando che la disciplina prevista per i disabili dall'articolo 14, non riveste valenza modificativa rispetto alla legge n. 68 del 1999. Peraltro, richiama l'attenzione sulle parti dello schema di parere che recepiscono alcune proposte di modifica dello

stesso articolo 14, avanzate dal senatore Montagnino nel corso della discussione.

Il senatore VIVIANI rileva che la disciplina inerente al contratto di apprendistato risulta, per quel che concerne i profili attinenti alla formazione, piuttosto vaga e generica, con il conseguente rischio che, analogamente a quanto avvenuto per il contratto di formazione lavoro, gli sgravi fiscali prefigurati saranno configurabili quali veri e propri aiuti di Stato, e in quanto tali suscettibili di dar luogo all'attivazione di procedure di infrazione comunitaria per violazione del principio della libera concorrenza.

Il riferimento alle 120 ore di formazione formale costituisce poi un arretramento rispetto agli *standard* formativi attuali e, più in generale, non è affatto chiaro il raccordo tra la legislazione vigente e le novità introdotte dallo schema all'esame.

La senatrice PILONI chiede se il Governo intenda mantenere, per lo *staff leasing*, la distinzione tra il lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato.

Con riferimento alla parte dello schema di parere riguardante il lavoro ripartito, non sono chiari i motivi per cui si intende limitare la portata di tal istituto, circoscrivendola solo al lavoro in coppia. Infine, la disciplina di cui all'articolo 58 dello schema di decreto, contempla un termine di durata massima del contratto di inserimento diversificato e più ampio per le lavoratrici, suscettibile di ingenerare situazioni discriminatorie per le donne.

Il senatore TREU prende la parola chiedendo chiarimenti in ordine alla osservazione inserita al punto 1 lettera *b*) dello schema di parere precedentemente illustrata, relativa alla formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, nonché alle osservazioni contenute nello stesso schema, inerenti rispettivamente al lavoro occasionale e alla non meglio identificata fattispecie delle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro riferite al settore artigiano, la formulazione delle quali risulta molto oscura. Chiede altresì delucidazioni sulla parte dello schema di parere riguardante la funzione di intermediazione delle camere di commercio.

Il sottosegretario SACCONI precisa che la figura dello *staff leasing* resta incentrata su una duplice configurazione, relativa rispettivamente al rapporto di lavoro a tempo determinato e a quello a tempo indeterminato, anche se ritiene opportuno accogliere la richiesta di circoscrivere ulteriormente le tipologie di attività per le quali è consentito il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, attraverso l'eliminazione dall'elenco contenuto all'articolo 20 comma 3 dei servizi di vigilanza e custodia e dei servizi di cura alla persona. È altrettanto meritevole di attenzione l'esigenza prospettata da taluni senatori, orientata nella direzione dell'ampliamento del ruolo della contrattazione collettiva in ordine a tale materia.

Riguardo al contratto di apprendistato, i profili attinenti alla formazione rientrano nell'ambito della competenza legislativa regionale, spettando allo Stato esclusivamente l'individuazione di una soglia formativa minima, opportunamente fissata, nel caso di specie, a 120 ore.

Il punto 1 lettera *b*) della bozza di parere, precedentemente citato dal senatore Treu, risponde ad un'esigenza prospettata dalle province, relativamente alla tematica della formazione complementare, in quanto tale diversa dalla formazione continua.

Nello schema di parere è poi stato posto il problema di consentire la regolazione delle forme di lavoro temporaneo rispondenti ad esigenze imprevedibili dei pubblici esercizi; in proposito, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dal senatore Treu, va precisato che si è inteso sottolineare l'esigenza di venire incontro alle necessità di semplificazione della disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, indispensabili per tale area economico produttiva.

Riguardo alla tematica inerente al lavoro artigiano, occorre valutare l'opportunità, segnalata nell'altra parte dello schema di parere su cui ha chiesto delucidazioni il senatore Treu, di differenziare il livello di utilizzabilità di prestazioni di parenti e affini, tra i settori dell'agricoltura – in cui è possibile un maggior ricorso a tale modulo operativo – e lo stesso settore artigiano, per il quale appare preferibile invece prevedere che sia più ravvicinato il grado di parentela entro il quale sia possibile ricorrere a prestazioni di carattere saltuario che non configurano un rapporto di lavoro.

Sempre il senatore Treu ha chiesto chiarimenti sulla parte dello schema di parere relativa allo svolgimento dell'attività di intermediazione da parte delle camere di commercio: per tali soggetti, atteso l'ambito territoriale di competenza, si può ritenere possibile attribuire alle regioni il potere di autorizzazione.

La limitazione dell'ambito applicativo del lavoro ripartito alla sola coppia nasce dalla necessità di quantificare in maniera certa gli oneri economico finanziari sottesi a tale previsione: su tale punto, peraltro, il sottosegretario Sacconi si rimette alla valutazione della Commissione.

Il relatore TOFANI esprime apprezzamento per il clima sereno nel quale si è svolta la discussione sul provvedimento in titolo e per il proficuo e serrato confronto con i Gruppi politici di opposizione, ispirato in molte circostanze dal tentativo di dare un concreto contributo al perfezionamento ulteriore del testo normativo in esame. Anche l'attenzione e l'apertura che hanno improntato i comportamenti delle forze politiche di maggioranza, hanno consentito un approfondimento integrale delle tematiche inerenti allo schema in titolo, in modo tale da accrescere la funzionalità di tale disciplina rispetto agli obiettivi al cui perseguimento la stessa è preordinata.

Illustra quindi una nuova stesura dello schema di parere da lui già illustrato, riformulata in modo tale da recepire quanto emesso nel corso della seduta odierna:

«La 11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;

ascoltate le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro convocate;

acquisite le osservazioni delle Commissioni permanenti 1^a, 2^a, 5^a e 7^a, che si allegano e che costituiscono parte integrante del presente parere;

ritenuto che il decreto legislativo in titolo dia puntuale e tempestiva applicazione alla legge di delega n. 30 del 2003;

ritenuto altresì che il provvedimento contribuirà, coerentemente agli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente, ad aumentare i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. assumere le indicazioni unanimemente condivise dalla Conferenza Unificata nella seduta del 3 luglio 2003, con particolare riguardo:

a) alla necessità di richiamare espressamente le competenze in materia di mercato del lavoro riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite;

b) alla opportunità di circoscrivere al solo inserimento lavorativo la formazione erogata dai soggetti autorizzati;

c) alla necessità di ricondurre il libretto formativo di cui all'articolo 2 al libretto formativo del cittadino definito ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000;

d) alla opportunità di definire d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni i parametri attraverso cui verificare, per i soggetti privati autorizzati, la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali;

e) alla opportunità di assegnare alle Regioni competenza autorizzatoria per gli intermediari che operano su base esclusivamente regionale;

f) alla opportunità di circoscrivere l'autorizzazione *ope legis* alla intermediazione alle sole Università e Fondazioni universitarie, in modo da ricondurre ai meccanismi di autorizzazione i Comuni e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari;

g) alla opportunità di precisare gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro;

h) alla opportunità di rinviare alle Regioni la regolamentazione del contratto di apprendistato per i soli profili che attengono alla formazione;

i) alla opportunità di indicare un monte ore minimo di formazione formale – interna ed esterna alla azienda – di almeno 120 ore per anno, per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali nel caso di apprendistato professionalizzante;

j) alla opportunità di eliminare l'articolo 52 in materia di accreditamento delle imprese formatrici;

k) alla opportunità di inserire anche le Province tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro;

2. valorizzare e sostenere il ruolo della contrattazione collettiva, non solo attraverso modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ma anche attraverso l'invito alle parti sociali di affidare a un accordo interconfederale la gestione della transizione dal vecchio al nuovo quadro legale e contrattuale. In ogni caso assegnare alla contrattazione collettiva un tempo più lungo per la regolamentazione del contratto di lavoro intermittente e per il contratto di inserimento, decorso il quale prevedere una convocazione successiva delle parti sociali da parte del Ministro del lavoro e un eventuale intervento finale del Governo sulla base dei contenuti emersi dal confronto;

3. esplicitare, all'articolo 1 del decreto, il riferimento alle disposizioni dello Statuto dei lavoratori riguardanti la libertà e la dignità del lavoratore, alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 sulla parità di uomini e donne nel lavoro e alla legge 10 aprile 1991, n. 125, sulle pari opportunità tra i sessi;

4. precisare la definizione di associazioni sindacali e di ente bilaterale di cui all'articolo 2, in modo da ricomprendere ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi;

5. ricondurre al concetto di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lett. k) anche i gruppi di persone indicati all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

6. precisare i trattamenti contributivi e previdenziali delle nuove tipologie di lavoro introdotte;

7. valutare l'opportunità di eliminare il meccanismo del silenzio-rifiuto nei regimi di abilitazione degli operatori privati nelle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale;

8. per le agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché per le agenzie di intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale valutare l'opportunità di circoscrivere l'oggetto sociale esclusivo nell'ambito della polifunzionalità di cui all'articolo 5, comma 1. In ogni caso, per i soggetti polifunzionali del mercato del lavoro precisare il concetto di divisione operativa;

9. per le agenzie di somministrazione costituite in forma cooperativa o di consorzio cooperativo prevedere che la disponibilità finanziaria richiesta dalla legge venga valutata con riferimento non solo al capitale sociale ma anche alle riserve indivisibili;

10. precisare che per i consulenti del lavoro è in ogni caso possibile esercitare l'attività di intermediazione mediante i normali regimi di autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5;

11. all'articolo 6, includere le camere di commercio tra i soggetti che possono essere autorizzati alle attività di intermediazione;

12. eliminare la limitazione ai soli associati in relazione ai regimi particolari di autorizzazione alla attività di intermediazione previsti con riferimento alle associazioni sindacali e agli enti bilaterali;

13. impegnare il Governo ad attuare, in questo o altro decreto, la delega di cui alla legge n. 30/2003 in materia di coordinamento tra collocamento ordinario e collocamento degli stranieri al fine di realizzare la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro;

14. con riferimento alla contribuzione al fondo di cui all'articolo 12 valutare l'opportunità di rinviare a una verifica tra Governo e parti sociali, ad un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, l'ammontare del contributo per la formazione e per l'integrazione del reddito, al fine di una eventuale riduzione;

15. definire in modo certo e più contenuto i soggetti beneficiari delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato di cui all'articolo 13;

16. subordinare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14 all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Verificare altresì l'opportunità di coinvolgere le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative nella stipulazione delle convenzioni quadro di cui al medesimo articolo 14 ed aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle singole cooperative sociali;

17. ridefinire i meccanismi di monitoraggio statistico in modo da orientarli maggiormente in funzione della valutazione delle politiche del lavoro e garantire il coordinamento con le basi informative in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate;

18. adeguare la congruità del regime sanzionatorio in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro con la gravità e il disvalore sociale dei comportamenti sanzionati;

19. valutare l'opportunità di ridurre, con specifico riferimento ai servizi di cui alla persona e alle attività di vigilanza, le ragioni tecniche, produttive ed organizzative che consentono la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, rendendo maggiormente omogenee tra di loro le diverse tipologie autorizzate;

20. all'articolo 23, comma 1, valutare l'opportunità con riferimento alla somministrazione di lavoro nella edilizia di fare salve le clausole dei

contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

21. in tema di lavoro portuale prevedere che i riferimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 siano riferiti alla nuova disciplina della somministrazione di lavoro, ferma restando la disciplina di cui allo stesso articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2000;

22. ai fini della distinzione tra somministrazione di lavoro e appalto, valutare l'opportunità di esplicitare i requisiti della organizzazione di mezzi e della assunzione del rischio già contemplati nell'articolo 1655 del Codice civile;

23. in caso di appalto di servizi prevedere che il regime di solidarietà tra appaltatore e committente si estende non solo agli imprenditori ma anche ai datori di lavoro non imprenditori. Prevedere inoltre che l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda;

24. rendere più aderente la nuova definizione di cessione di ramo di azienda alla formulazione contenuta nel Patto per l'Italia del luglio 2002, sopprimendo all'articolo 32, comma 1, la dicitura «anche se priva di beni materiali»;

25. in caso di lavoro intermittente valutare la computabilità del prestatore di lavoro secondo il principio del *pro rata temporis*;

26. con riferimento al lavoro ripartito, eliminare la disposizione che concede ai coobbligati il diritto di partecipare, con facoltà di esprimere un solo voto, al referendum di cui all'articolo 21, legge 20 maggio 1970, n. 300;

27. con riferimento al lavoro a tempo parziale, valutare l'opportunità di consentire al lavoratore di farsi assistere, su sua richiesta, da un rappresentante sindacale in caso di sottoscrizione di clausole elastiche o flessibili;

28. introdurre limiti quantitativi certi con riferimento a tutte le ipotesi di apprendistato;

29. circoscrivere il campo di applicazione soggettivo dei contratti di inserimento al lavoro ed escludere l'applicazione degli incentivi di natura economica ai soggetti di età inferiore ai ventinove anni;

30. estendere il ricorso al contratto di inserimento alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro. Valutare l'estensione del campo di applicazione oggettivo del contratto di inserimento anche agli studi professionali, in coerenza alla attuale disciplina del contratto di formazione e lavoro;

31. verificare l'opportunità di tipizzare la figura del tirocinio di orientamento estivo, con riferimento ai tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, che sia regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università e un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico;

32. escludere dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché le attività rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Valutare l'opportunità di escludere dal campo di applicazione del lavoro a progetto solo quelle professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

33. garantire che il complesso delle disposizioni in materia di lavoro occasionale consentano la regolazione delle forme di lavoro di durata limitata nel tempo che corrispondano ad esigenze improvvise e non programmabili di pubblici esercizi;

34. in relazione alle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro impegnare il Governo ad attuare la delega anche con riferimento al settore artigiano o, quanto meno, a garantire la contestuale attuazione della delega di cui all'articolo 45 della legge finanziaria 2003 con l'impegno, in questo caso, a portarla a regime con la prossima legge finanziaria;

35. con riferimento alle procedure di certificazione prevedere la possibilità di ricorso in sede amministrativa in caso di vizi procedurali. Nella ipotesi di certificazione dei regolamenti interni delle cooperative prevedere che la procedura di certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni istituite presso le direzioni provinciali del lavoro o le Province, con presenza, in maniera paritetica, di rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative;

36. valutare l'opportunità di disciplinare in modo più articolato il regime transitorio, prevedendo un periodo più graduale e più lungo, nonché un ampio coinvolgimento delle parti sociali anche mediante la proposta, ricordata al punto 2, di un accordo interconfederale per la fase di transizione. In particolare, per le società di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale già autorizzate ai sensi della disciplina previgente introdurre una disciplina transitoria e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

Il senatore BATTAFARANO interviene sull'ordine dei lavori, proponendo di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, in modo tale da consentire adeguati tempi per l'analisi delle ulteriori modifiche prospettate dal relatore nell'ambito della bozza di parere per ultimo illustrata.

Il PRESIDENTE esprime la propria preoccupazione per la concreta possibilità di cambiamenti di orario per le sedute dell'Assemblea convo-

cate per la giornata di domani, suscettibili di incidere in modo significativo sull'andamento dei lavori delle Commissioni.

I senatori MORRA, FABBRI e DEMASI dichiarano di condividere le preoccupazioni espresse dal Presidente.

Il senatore TOFANI fa presente che un ulteriore rinvio dell'esame non può rivestire nessuna concreta utilità, in quanto l'attività ricognitiva e il dibattito fin qui svolti hanno consentito l'analisi puntuale di tutti i profili inerenti al testo normativo in questione.

Il senatore MONTAGNINO esprime il proprio rammarico per l'atteggiamento assunto dalla maggioranza relativamente alla proposta di rinvio in questione, ribadendo l'opportunità di un suo accoglimento e sottolineando che la stessa è avulsa da qualsivoglia intento ostruzionistico.

Il PRESIDENTE, preso atto della contrarietà della maggioranza della Commissione, in ordine alla proposta di rinvio formulata dal senatore Battafarano, invita i senatori interessati ad esprimere eventuali dichiarazioni di voto.

Il senatore BATTAFARANO dopo aver espresso il proprio disappunto per l'atteggiamento di pregiudiziale chiusura assunto dai Gruppi politici della maggioranza in riferimento alla proposta di rinvio da lui precedentemente formulata, ribadisce il giudizio negativo della sua parte politica sullo schema di decreto legislativo all'esame, più volte espresso nel corso della discussione.

In particolare, fa presente che il termine per l'esercizio della delega, previsti dalla legge n. 30, è fissato in un anno, mentre il termine semestrale è stato contemplato solo dall'articolo 2, comma 1, in relazione alla materia del riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio. Pertanto, la decisione di attuare, attraverso un unico schema di decreto, tutte le deleghe – senza limitarsi, in questa prima fase, al recepimento di quella di cui all'articolo 2 – non si giustifica sicuramente alla luce dell'esigenza del rispetto dei sopra indicati termini, ma è il frutto di un'erronea scelta dell'Esecutivo, che ha voluto un'improvvida accelerazione dei tempi di esercizio della delega, precludendo di conseguenza la possibilità di un adeguato approfondimento di tutti i profili inerenti a tale complessa disciplina, atta ad introdurre modifiche radicali su tutta la materia lavoristica.

Lo schema di decreto in titolo – prosegue l'oratore – presenta inoltre diversi profili di incostituzionalità per eccesso di delega, ravvisabili, in particolare, in relazione all'articolo 14, diretto a modificare in modo surrettizio la disciplina di cui alla legge n. 68 del 1999 – recante la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili – nonché all'articolo 55, comma 2, riguardante i soggetti legittimati alla stipula dei contratti di inserimento e in relazione all'articolo 86, comma 8, con il quale si sceglie, in modo per certi versi paradossale, di introdurre modifiche in relazione al decreto legislativo n. 494 del 1996, recante attuazione della direttiva CEE relativa alle

prescrizioni minime di sicurezza nei cantieri, malgrado sia ancora in corso l'esame parlamentare del disegno di legge di semplificazione per il 2001, che contiene una delega proprio per il riordino di tutta la normativa in materia di sicurezza del lavoro.

L'articolo 85, comma 1, lettera f) abroga la parte della legge n. 196 del 1997, inerente al lavoro interinale, sostituendo ingiustificatamente tale fattispecie con quella relativa al lavoro somministrato. Lo stesso lavoro interinale, la cui base giuridica verrebbe meno, risulta però mantenuto nel settore pubblico, per effetto dell'inapplicabilità della sopracitata disciplina abrogativa alla pubblica amministrazione, stabilita al comma 2 dell'articolo 1.

Sotto tale profilo, risulta analogamente incongrua ed incostituzionale anche la disciplina contemplata dall'articolo 86, comma 7, che esclude l'applicabilità per il settore pubblico della disposizione di cui all'articolo 27, comma 1, inerente alla trasformazione del rapporto di lavoro in caso di somministrazione irregolare e all'esclusione della somministrazione a tempo indeterminato per la pubblica amministrazione. Anche questa disposizione è infatti in contrasto con il comma 2 dell'articolo 1, che esclude le pubbliche amministrazioni e il loro personale dall'ambito di applicazione della disciplina all'esame.

Le disposizioni normative contenute nello schema di decreto legislativo in titolo, relative a profili previdenziali, si pongono anch'esse in contrasto con la legge n. 30 del 2003, non essendo contemplate nell'ambito dei criteri direttivi di delega.

In conclusione, il senatore Battafarano annuncia, a nome del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo, un voto contrario sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Il senatore TREU ravvisa nello schema di decreto legislativo all'esame una sistematica violazione delle norme costituzionali, sotto il profilo dell'eccesso di delega, suscettibile di stravolgere in maniera preoccupante gli equilibri istituzionali.

Al di là del giudizio politico sullo schema di decreto in titolo – comunque negativo – il testo normativo rivela poi significative carenze sotto il profilo tecnico-giuridico, tali da ingenerare dubbi interpretativi e conseguentemente un possibile aumento del contenzioso giurisdizionale.

Si ravvisa altresì un inadeguato coinvolgimento dell'autonomia collettiva in ordine ai profili attinenti alla flessibilità del lavoro.

Per tali motivi, il senatore Treu annuncia, a nome del Gruppo Margherita -DL -l'Ulivo, il voto contrario sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale per deliberare, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni predisposta dal relatore Tofani, e da questi illustrata nella seduta odierna.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE rileva che nella seduta odierna si è esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso. Pertanto, avverte che la seduta già convocata per domani giovedì 31 luglio, alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

157^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Norme di riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» (n. 251)**

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LONGHI afferma la necessità di effettuare audizioni di rappresentanti delle regioni ai fini di un più efficace approfondimento del provvedimento in titolo.

Il presidente TOMASSINI non ritiene accoglibile tale proposta, in quanto la Conferenza Stato-regioni ha già espresso il suo parere in merito all'atto del Governo n. 251 e tale schema di decreto è già stato oggetto di audizioni e ampie discussioni effettuate al momento della sua redazione.

Il senatore MASCIONI lamenta la mancanza del rappresentante del Governo in sede di discussione generale.

Il presidente TOMASSINI rileva che la presenza del Governo non è proceduralmente necessaria, anche se opportuna, e assicura che il rappresentante del Governo sarà presente nella seduta pomeridiana, in cui avrà luogo la votazione del parere.

Su richiesta del senatore MASCIONI, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 8,40, riprende alle ore 8,50.

Il senatore CARELLA chiede il rinvio dell'odierna discussione alla seduta pomeridiana. Sottolinea la valenza politica di tale richiesta, in quanto l'assenza del Governo non consente di approfondire adeguatamente le questioni poste dal provvedimento in titolo, riguardanti enti di rilevanza nazionale.

Il senatore MASCIONI condivide quanto espresso dal senatore Carella. Afferma l'esigenza di rinviare alla seduta pomeridiana la discussione generale, affinché il rappresentante del Governo possa essere presente in una fase importante del lavoro della Commissione, destinata a influenzare le successive dichiarazioni di voto. Fa rimarcare quindi la presenza dei rappresentanti dei gruppi di opposizione, in quanto rivelatrice di una sensibilità istituzionale che pare non essere altrettanto diffusa tra i colleghi della maggioranza.

La senatrice BOLDI chiede di illustrare il proprio schema di parere sull'atto del Governo n.251, allo scopo di fornire ai colleghi un'utile base per la discussione generale che potrebbe tenersi nel pomeriggio.

Il presidente TOMASSINI afferma di riconoscere il valore politico delle dichiarazioni dei senatori Carella e Mascioni. Osserva che la maggioranza non intende sottrarsi al confronto con l'opposizione e che le assenze tra i suoi esponenti non sono da attribuire ad alcuna forma di sottovalutazione dell'istituzione parlamentare. Ritiene infine che la proposta della senatrice Boldi sia un ragionevole punto di incontro con le esigenze manifestate dalle opposizioni.

Il senatore MASCIONI si dichiara d'accordo sull'opportunità di ascoltare l'illustrazione della senatrice Boldi. Rileva quindi che la presenza del Governo è una questione di portata generale, da risolvere in maniera definitiva per la dignità stessa della Commissione.

Il presidente TOMASSINI si dichiara disponibile a farsi carico del problema, inviando un'apposita lettera al rappresentante del Governo.

La senatrice BOLDI osserva come il provvedimento in titolo sia finalizzato all'obiettivo necessario di porre rimedio all'attuale situazione di confusione e arretratezza normativa che caratterizza la disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Rileva che lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo rappresenta un progetto di riforma organica della materia. Afferma di avere tenuto conto, nella preparazione del proprio schema di parere, di quanto espresso dalla Conferenza Stato-regioni, in quanto le Regioni sono direttamente coinvolte nella gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Illustra quindi la seguente bozza di parere:

«La 12^a Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 1, è necessario eliminare la definizione degli IRCCS quali «enti nazionali». Questa definizione non è presente nella de-

lega (articolo 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e porterebbe gli IRCSS nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato;

riguardo alla riserva di competenze legislative regionali (di cui all'articolo 1, comma 2, dello schema), si rileva che, in base al nuovo Titolo V della Costituzione, essa dovrebbe concernere, in termini identici, anche l'attività di ricerca degli IRCCS e che occorrerebbe limitare il richiamo della «normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute» ai soli «principi fondamentali»;

sembra opportuno, nei casi in cui il decreto legislativo menzioni la «regione competente» o «interessata», specificare che si fa riferimento alla regione in cui l'Istituto abbia la sede prevalente di attività clinica e di ricerca;

in merito alle norme, di cui agli articoli 2-4, sulla trasformazione in fondazioni e sull'adozione del relativo statuto – ovvero del regolamento, per gli IRCCS di diritto pubblico non trasformati –, si segnala l'esigenza, da un lato, di specificare e garantire meglio il livello di autonomia di tali atti rispetto agli schemi generali (definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), dall'altro, di definire direttamente nella disciplina legislativa alcuni elementi dell'organizzazione, quali, per esempio, il rapporto fiduciario tra consiglio di amministrazione e direttore generale;

con riferimento alle medesime disposizioni di cui agli articoli 2-4, si rileva, più in particolare, che:

la normativa di delega specifica che resta ferma la natura pubblica degli IRCCS trasformati in fondazioni. Tale precisazione non viene ribadita nello schema di decreto, come invece sembra opportuno.

Occorrerebbe inoltre chiarire se la natura pubblica escluda o meno l'applicazione della disciplina civilistica delle fondazioni, ove compatibile con quella speciale definita dal presente decreto legislativo;

la suddetta normativa di delega dispone che la trasformazione avvenga ad opera del Ministro della salute, «d'intesa con la regione interessata», mentre il comma 1 dell'articolo 2 dello schema prevede solo che la procedura si avvii «su istanza» di quest'ultima;

deve inoltre essere riequilibrata la rappresentanza delle regioni negli organi previsti nelle istituende fondazioni;

il comma 3 dell'articolo 2 dovrebbe far riferimento – in conformità con la normativa di delega – anche al trasferimento dei rapporti attivi e passivi;

occorrerebbe precisare meglio la disciplina (relativamente sia alla nomina sia ai requisiti dei membri) in base alla quale si costituisca il consiglio di amministrazione deputato a adottare lo statuto o il regolamento;

appare opportuno specificare che il commissario *ad acta* di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, decade dalla carica trascorso il termine di 60 giorni ivi previsto; al riguardo, si suggerisce altresì di uniformare la procedura di nomina del commissario (in quanto si con-

templa l'intesa, in un caso, con la regione e, nell'altro, con il presidente della regione);

è necessario definire, d'intesa con le regioni, le modalità di copertura finanziaria dei disavanzi maturati dagli IRCCS a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, posto che i commissari che li hanno gestiti sono stati nominati dal Governo;

in merito all'articolo 7, comma 6, occorrerebbe precisare – in conformità con la specifica norma di delega (di cui alla lettera *h*) dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) – che tali rapporti di collaborazione sono «temporanei»;

all'articolo 9, comma 1, sembra opportuno esplicitare che (in conformità alla disciplina vigente) l'attività di ricerca può essere finanziata – oltre che dallo Stato – anche dalle regioni e da altri organismi;

riguardo all'articolo 10, comma 1, si rileva che la disciplina di delega fa riferimento alla data della trasformazione in fondazione come criterio di distinzione del personale già in servizio (rispetto ai nuovi dipendenti per i quali è stabilita in via tassativa la natura privatistica del rapporto). Il comma 1 citato limita, invece, l'ambito dei dipendenti aventi il diritto di opzione a quelli in servizio al 4 febbraio 2003. Appare quindi opportuna la definizione di tale profilo in conformità con la normativa di delega.

Un'analoga riformulazione sembra preferibile anche nell'articolo 17, comma 1 (che fa riferimento agli IRCCS già esistenti);

nel comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 13, appare opportuno esplicitare, in conformità con la giurisprudenza costituzionale, che la regione esprima un proprio parere.

Anche per tale motivo, nel citato articolo 17, comma 1, si dovrebbe richiamare l'intero articolo 13 (e non solo il comma 2);

occorrerebbe chiarire se i commi 2 e 3 dell'articolo 15 (sullo scioglimento del consiglio di amministrazione) riguardino tutti gli IRCCS di diritto pubblico oppure (come potrebbe sembrare dal comma 2, lettera *a*)) solo quelli trasformati in fondazioni;

l'articolo 16, al contrario della disciplina di delega, non sembra recare alcuna norma sui requisiti e le caratteristiche dei componenti il Comitato Nazionale per la ricerca sanitaria.

È necessario inoltre specificare se (come sembrerebbe, anche alla luce della normativa di delega) tale organo sia sostitutivo dell'attuale Commissione nazionale per la ricerca sanitaria;

il decreto legislativo (ai sensi delle lettere *n*) e *p*) del citato articolo 42, comma 1) dovrebbe definire, per la fattispecie di estinzione degli IRCCS di diritto pubblico (ivi compresi quelli trasformati in fondazioni), il principio di devoluzione del patrimonio in favore di altri IRCCS di diritto pubblico aventi analoghe finalità;

sotto il profilo formale, si rileva che:
sembra opportuno nel comma 4 dell'articolo 6 fare esplicito riferimento anche agli IRCCS trasformati in fondazioni;
nell'articolo 9, il comma 4 è erroneamente indicato come comma 3;
nel comma 2, lettera *b*), dell'articolo 16, è richiamato erroneamente l'articolo 15, anziché l'articolo 14, comma 2;
nell'articolo 17, comma 1, si richiama il comma 2 dell'articolo 12, anziché il comma 3.

Date la complessità e la delicatezza della materia – sotto il profilo sia normativo sia della gestione finanziaria degli IRCCS – e le numerose e puntuali osservazioni formulate anche dalla suddetta Conferenza permanente Stato-regioni, al fine di evitare un controproducente contenzioso tra lo Stato e le Regioni, vere responsabili del procedimento di trasformazione e della gestione degli IRCCS, si invita il Governo a ripresentare alle Camere il testo conseguente al recepimento dei diversi rilievi».

Appreziate le circostanze, il presidente TOMASSINI dichiara chiusa la seduta e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

158^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Norme di riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» (n. 251)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore LONGHI ritiene che le osservazioni contenute nella bozza di parere illustrata dalla relatrice Boldi siano tante e tali da essere compatibili, per ragioni di coerenza, con un parere contrario anziché favorevole. Osserva inoltre che lo schema di decreto legislativo in titolo è incompatibile con le disposizioni del titolo V della Costituzione e contraddittorio rispetto agli intendimenti manifestati dal Governo rispetto alla devoluzione. Esprime quindi un giudizio nettamente contrario allo schema di decreto in titolo rilevando come questo sia destinato ad aggravare l'attuale stato degli IRCCS, producendo una situazione confusa, in cui coesisterebbero IRCCS trasformati in fondazioni e IRCCS di diritto pubblico, mentre nell'ambito del personale si creerebbero distinzioni tra coloro che hanno un contratto di natura privatistica e coloro che hanno un contratto di natura pubblicistica. Afferma infine che la gestione degli IRCCS può essere regionale, mentre i finanziamenti e gli indirizzi per la ricerca devono essere affidati allo Stato.

Il senatore LIGUORI interviene rilevando la necessità di una riforma dell'attuale assetto degli IRCCS, purché questa sia mirata a risolvere questioni importanti, quali quella del numero degli istituti esistenti, attualmente troppo elevato. Ritiene a tale proposito opportuno individuare un numero ristretto di IRCCS di elevato livello, meritevoli di essere potenziati al fine di migliorarne in modo significativo le capacità di ricerca. Osserva quindi il carattere approssimativo dello schema di decreto in titolo, il quale non definisce chiaramente le relazioni tra lo Stato e le Regioni e non disciplina le modalità dell'ingresso dei soggetti privati nelle fondazioni. Esprime infine un parere negativo sul testo in esame.

La senatrice BETTONI BRANDANI ritiene che lo strumento del disegno di legge sarebbe stato preferibile rispetto al decreto legislativo, allo scopo di consentire al Parlamento un approfondimento adeguato all'importanza della materia in oggetto. Ritiene che il Governo, nel predisporre lo schema di decreto in titolo, non abbia voluto compiere alcuna scelta netta, preferendo conservare la situazione esistente. Rileva che per potenziare la ricerca è essenziale vincolarla ad apposite linee guida predisposte a livello nazionale e attuare uno stretto coordinamento con l'estero; l'attività di ricerca andrebbe inoltre affidata, a suo giudizio, a pochi e selezionati istituti, anche aperti al capitale privato, purché le finalità dell'intervento dei soggetti privati siano precisamente individuate da disposizioni apposite. Osserva che dovrebbe essere riconosciuto il ruolo di rilievo alle Regioni nella gestione degli IRCCS, pur ritenendo che, in una situazione in cui tali istituti operino in rete con strutture estere, la funzione delle Regioni si debba necessariamente limitare al campo dell'assistenza. Esprime infine parere negativo sullo schema di decreto in titolo.

Il senatore MASCIANI interviene esprimendo la necessità di una lettura critica dell'andamento delle cose nella rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Ritiene che lo schema di decreto legislativo in

titolo non sia adatto a risolverne i problemi, i quali costituiscono una questione annosa, che, a suo giudizio, il Ministro della salute e il Governo hanno pensato di affrontare con un'operazione prettamente politica, consistente nel mantenere il controllo politico degli IRCCS pubblici, rendendoli tuttavia oggetto di una colossale operazione di privatizzazione. Afferma che, nella sostanza, il Governo ha cercato di realizzare una rete nazionale di ospedali gestiti direttamente dal Ministero; tale operazione – che giudica pericolosa e anacronistica – è stata contrastata dall'opposizione ed è stata virtualmente sventata anche dalla ferma e contraria posizione delle Regioni. Ritiene che il provvedimento in esame, che non risolve la questione dei debiti degli IRCCS commissariati, sia tutt'altro che un atto di riordino, ma sia destinato ad accentuare le ambiguità e la confusione. Esprime conseguentemente la posizione fortemente critica e contraria del gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

La senatrice BIANCONI prende la parola rilevando la delicatezza e la complessità della materia oggetto dello schema di decreto legislativo in titolo. Esprime quindi il proprio apprezzamento nei confronti dello sforzo della relatrice, senatrice Boldi, di formulare un parere adeguatamente articolato. Sottolinea negativamente l'atteggiamento dell'attuale opposizione, rilevando come questa abbia, nella scorsa legislatura, frantumato la dimensione nazionale della sanità attraverso la riforma del titolo V della Costituzione, mentre in merito allo schema di decreto in esame afferma l'importanza della dimensione nazionale. Esprime un giudizio positivo sullo schema di decreto in titolo, considerandolo un'opportunità per ricercare un nuovo modello organizzativo nel campo della ricerca e dell'assistenza, aperto al coinvolgimento delle amministrazioni più vicine ai cittadini e delle stesse collettività locali. Mette a tale proposito in evidenza l'opportunità di consentire ai soggetti privati di partecipare alla gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

La senatrice BAIO DOSSI rileva che lo schema di decreto in titolo non risponde al bisogno di dare agli IRCCS chiarezza su finalità, aspetti organizzativi, risorse e specializzazione. Riguardo alla bozza di parere illustrata nella seduta antimeridiana dalla senatrice Boldi, ritiene scorretto cancellare il riferimento agli «enti nazionali», non potendo l'attività di ricerca essere confinata ad una dimensione locale. Lo schema di decreto in esame, a suo giudizio, avrebbe più opportunamente dovuto definire con precisione i ruoli del Ministero e delle regioni rispetto alla gestione degli IRCCS. Ritene praticabile la trasformazione degli IRCCS di diritto pubblico in fondazioni, purché le loro finalità siano pubbliche e osserva che ciò non è espresso chiaramente nello schema di decreto in esame. Afferma che il testo dell'atto n. 251 lascia irrisolta la questione della gestione del patrimonio degli istituti trasformati in fondazioni, non chiarendo con quali modalità e da quali soggetti tale patrimonio debba essere amministrato. Rilevando infine le lacune dell'atto in esame in merito al tema della ri-

cerca, esprime un parere fortemente negativo sullo schema di decreto in esame a nome del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

Il senatore CARELLA interviene sottolineando l'importanza del parere negativo espresso dalla Conferenza Stato-Regioni su uno schema di decreto teso a disciplinare una materia – con riferimento specifico all'assistenza – nella quale le regioni sono fortemente coinvolte. Riferendosi alla bozza di parere presentata dalla relatrice, senatrice Boldi, rileva l'importanza del riferimento agli «enti nazionali», date le dimensioni della ricerca scientifica nel mondo moderno, la quale non è limitata alla sfera locale ma ha piuttosto una portata internazionale. Sottolinea infine il carattere indefinito dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame, tale da non delimitare con la dovuta chiarezza i fini degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

245^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Nucara.

La seduta inizia alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario NUCARA risponde innanzitutto all'interrogazione 3-01147, presentata dal senatore Bergamo e concernente la flotta italiana di traghetti Ro-Ro, sottolineando l'impegno del Governo ad impedire l'iscrizione nelle matricole nazionali di navi vetuste. Peraltro, le unità navali, di cui all'interrogazione, attualmente in esercizio, sono da considerarsi idonee alla navigazione in condizioni di comprovata sicurezza; tuttavia, condividendo l'opportunità di adottare iniziative per lo svecchiamento della flotta, sono state elaborate alcune ipotesi per garantire l'ammodernamento della flotta passeggeri, iniziative attualmente in corso di valutazione e che saranno oggetto di discussione in sede di elaborazione della prossima legge finanziaria.

Risponde poi all'interrogazione 3-01148, presentata dal senatore Bergamo e concernente l'inserimento dei parcheggi nella voce relativa alle autorimesse e ai magazzini per quanto attiene la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti, ricordando che l'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997, come successivamente modificato, prevede l'elaborazione di un metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare, la tabella 3^a allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 non reca la voce parcheggi, mentre, al numero 3, compare la voce autorimesse

e magazzini senza alcuna vendita diretta. Il comune di Chioggia ha quindi inserito la voce parcheggi nella medesima categoria della voce autorimesse e magazzini, applicando analogo coefficiente potenziale di produzione. Sulla base della normativa vigente si ritiene che la decisione assunta dal comune di Chioggia debba essere considerata legittima.

Risponde infine all'interrogazione 3-01149, presentata dal senatore Bergamo e concernente la manutenzione degli arenili nell'Alto Adriatico, sottolineando come l'erosione degli arenili stessi sia un fenomeno che interessa la maggior parte delle coste italiane e che gli interventi da porre in essere a difesa della costa mediante ripascimento degli arenili rientrano nelle previsioni normative di cui all'articolo 21 della legge n. 179 del 2002 il quale, per il rilascio delle autorizzazioni alla movimentazione di sedimenti, ha trasferito le relative competenze dallo Stato alle regioni. Nel caso indicato dall'interrogazione, pertanto, sarà la regione Veneto a dover adottare quanto necessario per assicurare la piena fruibilità dei litorali interessati, mediante opportuni interventi di manutenzione e mantenimento programmato degli arenili.

Il senatore BERGAMO si dichiara pienamente soddisfatto della risposta fornita all'interrogazione 3-01147, prendendo atto della volontà del Governo di garantire l'ammodernamento della flotta passeggeri.

Si dichiara quindi parzialmente soddisfatto della risposta fornita all'interrogazione 3-01148, invitando il sottosegretario Nucara a valutare se non sia possibile prevedere una nuova categoria parcheggi, così da alleviare il carico finanziario per i gestori di questi ultimi.

Si dichiara infine parzialmente soddisfatto della risposta fornita all'interrogazione 3-01149, auspicando che il piano di manutenzione e mantenimento programmato degli arenili non metta in difficoltà gli operatori turistici dell'Adriatico, assicurando la salvaguardia del litorale.

Il presidente NOVI dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli (n. 262)

(Parere ai sensi dell'articolo 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BERGAMO ricorda innanzitutto che la Commissione ambiente ha già affrontato il tema della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla bonifica di Porto Marghera e degli altri siti inquinati. In particolare, in quell'occasione la 13^a Commissione permanente si era recata in soprall-

luogo a Bagnoli, ascoltando anche tutti i soggetti coinvolti nelle attività di bonifica ed accertando che gli interventi erano ancora in fase di definizione, senza che si fosse stati in grado di completare effettivamente la fase operativa.

Il decreto in titolo è quindi volto a consentire il passaggio a una nuova fase operativa, al fine di portare a compimento le operazioni di bonifica e di riconversione del sito che, come si ricorderà, è stato dichiarato ad alto rischio ambientale, e la cui bonifica era stata inizialmente affidata all'IRI, attraverso la Bagnoli s.p.a.. Quest'ultima ha potuto beneficiare di circa 380 miliardi di lire, di cui due terzi provenienti dallo Stato e un terzo dall'IRI, provvedendo alla demolizione pressoché totale degli impianti ed all'eliminazione dei materiali residui, ma non riuscendo a risolvere, in particolare, il problema della presenza di amianto, per eliminare il quale occorrono ulteriori interventi.

Il comma 18 dell'articolo 114 della legge finanziaria 2001 ha dato facoltà al comune di Napoli di acquisire, entro il dicembre 2001, la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica, anche attraverso una società di trasformazione urbana con la partecipazione al capitale sociale del comune e della provincia di Napoli, nonché della regione Campania. Il 30 gennaio 2001 la Bagnoli s.p.a. ha presentato un piano di completamento della bonifica, successivamente più volte integrato e quindi presentato in una nuova versione il 10 luglio 2001. La conferenza di servizi convocata il 18 luglio 2001 ha espresso su tale piano parere favorevole soltanto per gli aspetti tecnici, evidenziando nel contempo l'inadeguatezza degli interventi per la conservazione dei manufatti di archeologia industriale e l'esuberanza del fabbisogno indicato nel piano - pari a 343 miliardi di lire - rispetto allo stanziamento di 150 miliardi di lire disposto con la legge finanziaria 2001.

Con la determinazione n. 48 del 27 dicembre 2001 il comune di Napoli ha quindi acquisito la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica ed il 18 febbraio 2002 le ha trasferite alla società Bagnolifutura s.p.a. che, il successivo 29 luglio, ha presentato il progetto di bonifica del sito e, poi, il piano di completamento, per un importo di quasi 170 milioni di euro. Allo scopo di ridurre il costo degli interventi e di assicurare i finanziamenti sono stati coinvolti la regione Campania, il comune di Napoli, il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, l'Autorità portuale di Napoli e la Bagnolifutura s.p.a. e si è pervenuti il 17 luglio scorso alla stipula di un accordo di programma che conferma a carico del Ministero dell'ambiente un impegno finanziario pari a circa 75 milioni di euro, con il coinvolgimento del comune di Napoli, della regione Campania, dell'Autorità portuale di Napoli, della Bagnolifutura s.p.a., con un costo totale di circa 151 milioni di euro.

Il sottosegretario NUCARA, nel ringraziare il Relatore, invita la Commissione ad esprimere al più presto un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, che avrebbe dovuto essere adottato ben 29 mesi prima, ma che ha visto la luce soltanto ora a causa del ritardo regi-

strato dagli enti locali nell'adozione dei piani urbanistici. L'emanazione del decreto ministeriale in titolo è necessaria anche per rendere possibile la scelta di Napoli quale sede della prossima Coppa America di vela.

Su richiesta del senatore GIOVANELLI, il relatore BERGAMO fa presente che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto, cessano le loro funzioni tanto il Comitato di coordinamento e di Alta Vigilanza, quanto la Commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui al decreto-legge n. 486 del 1996.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore FLORINO porge innanzitutto le proprie scuse ai componenti della Commissione, al rappresentante del Governo ed al Presidente, per il tono polemico ed un po' esasperato dell'intervento da lui svolto nella seduta di ieri, tono polemico dovuto all'amara constatazione dell'eccessiva fretta con la quale si vuole pervenire all'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto in titolo.

Non può non ricordarsi come sia stata già messa in evidenza la negligenza dei dirigenti della società Bagnoli s.p.a. nella gestione dei fondi erogati per la bonifica del sito, nonché nell'effettuazione degli interventi necessari per il completamento del recupero ambientale della zona. Il decreto-legge n. 486 del 1996 prevedeva infatti l'erogazione di circa 350 miliardi di lire per il completamento della bonifica del sito, che avrebbe dovuto aver luogo entro il 31 dicembre 1999. Senonché, come è stato accertato anche in occasione dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione ambiente nella scorsa legislatura, la Bagnoli s.p.a. ha proceduto soltanto alle opere di demolizione e rottamazione, ma non anche alla bonifica del sito. Di qui l'esigenza di accertare come siano stati effettivamente utilizzati i 350 miliardi di lire su richiamati.

In tale contesto, lo schema di decreto in titolo presenta alcuni aspetti inquietanti per quanto riguarda, in primo luogo, i cosiddetti insediamenti di archeologia industriale che concorrono a dar vita alla «Città della scienza»; c'è da chiedersi al riguardo come mai quest'ultima possa beneficiare di finanziamenti pubblici per l'acquisizione dei capannoni della Federconsorzi che non rientrano nell'area da bonificare, mentre sembra dedicata all'organizzazione e alla gestione di servizi ludici e di ristorazione.

Sulla base dell'articolo 114, comma 20, della legge finanziaria 2001, si è stabilito che nelle aree industriali prioritarie rientranti nel piano straordinario per la bonifica sono comprese quelle ex-estrattive minerarie; conseguentemente la bonifica dovrebbe estendersi anche ad un'area privata e segnatamente quella della Cementir, di proprietà del noto imprenditore Caltagirone, area che incredibilmente beneficia di risorse pubbliche per il suo recupero. Inoltre, il comune di Napoli non ha ancora individuato il sito ove scaricare le ingenti quantità di materiali inerti.

In conclusione, non ritiene che lo schema di decreto, con i nuovi finanziamenti previsti, consentirà di attuare veramente un processo di svi-

luppo dell'area, che è stata oggetto in questi anni di numerose iniziative che però poco hanno a che fare con il recupero ambientale della zona, mentre sono state avviate attività alquanto dubbie, in un ambiente contraddistinto da infiltrazioni di organizzazioni criminali. Ecco perché, personalmente, non potrà assolutamente votare a favore di alcun parere favorevole allo schema di decreto in titolo.

Il senatore VALLONE osserva come al senatore Florino sia stato consentito di intervenire ben oltre i limiti di tempo previsti dal Regolamento.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Vallone che ha ritenuto opportuno consentire al senatore Florino – che rappresenta nella sostanza l'unica voce di reale opposizione allo schema di decreto in titolo – di esternare in modo compiuto il proprio punto di vista. D'altra parte, il complesso *iter* della bonifica di Bagnoli non ha mancato, in passato, di suscitare perplessità e riserve, mentre oggi appare indispensabile pervenire al più presto alla definitiva emanazione del decreto ministeriale in esame, anche per consentire, nell'interesse di tutta la città, la scelta di Napoli quale sede della prossima Coppa America di vela.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

246^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
NOVI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Nucara.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli (n. 262)

(Parere ai sensi dell'articolo 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore RIZZI, a nome del Gruppo di Forza Italia, accoglie l'invito espresso dal rappresentante del Governo a dare un giudizio positivo sullo schema di decreto ministeriale in esame, augurandosi che la vicenda relativa alla bonifica ambientale di Bagnoli trovi finalmente una conclusione poiché un ulteriore ritardo rischierebbe di alimentare diffidenze da parte del Paese e delle popolazioni più direttamente coinvolte. Nel merito dell'articolato, sarebbe necessario un chiarimento su quanto disposto dall'articolo 11 riguardante l'utilizzazione di finanziamenti assegnati a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano poiché tale assegnazione di risorse andrebbe a ricadere su aree nelle quali non sussistono particolari problemi.

Il senatore TESSITORE manifesta il proprio compiacimento per l'attenzione e la tempestività con la quale la Commissione ha posto all'ordine del giorno l'esame dello schema di decreto ministeriale che rappresenta un provvedimento fortemente atteso dalla comunità di Bagnoli, nella speranza che si possa finalmente chiudere la vicenda legata al recupero ambientale di questa zona. Il giudizio favorevole sullo schema di decreto ministeriale, pertanto, dovrebbe essere oggetto di una convergenza tra i Gruppi di maggioranza e quelli di opposizione poiché il tema connesso alla bonifica ambientale di quell'area non può certo dirsi di pertinenza di una forza politica in particolare.

Nel merito dell'articolato, soprattutto due disposizioni sono apprezzabili: in primo luogo, l'articolo 6, comma 2, laddove prevede un riferimento alle procedure ed ai criteri stabiliti nel cosiddetto protocollo di legalità, stipulato tra il prefetto di Napoli e le parti firmatarie dell'accordo di programma del 17 luglio 2003; in secondo luogo, l'articolo 7, laddove si dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, i compiti di vigilanza sulla tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli saranno attribuiti al Ministero dell'ambiente, cessando in tal modo l'attività del comitato di coordinamento e di alta vigilanza e della commissione per il controllo ed il monitoraggio.

In conclusione, esprime l'auspicio che gli effetti prospettati nello schema di decreto ministeriale possano prodursi nei tempi previsti, nella consapevolezza che il recupero ambientale dell'area di Bagnoli costituisca un segnale importante per tutta la città di Napoli, anche in vista del possibile svolgimento della coppa America di vela.

Ad avviso del senatore LAURO il tema della bonifica ambientale del sito di Bagnoli dovrebbe essere lasciato distante dalle polemiche che usualmente contraddistinguono l'attuale stagione legata al sistema elettorale maggioritario. In tal senso, appare apprezzabile l'atteggiamento assunto dal governo Berlusconi relativo all'impegno su questi temi, nonostante il riferimento normativo al piano di recupero ambientale sia costituito da una legge finanziaria varata dal governo di centro-sinistra e nonostante sia un'amministrazione comunale di centro-sinistra ad essersi attivata affinché la realizzazione della bonifica ambientale potesse trovare fi-

nalmente realizzazione. Pertanto, nonostante egli sia stato eletto in un collegio rientrante nell'area dei Campi Flegrei, non toccata direttamente dalle disposizioni contenute nello schema di decreto ministeriale, ritiene che debba esprimersi un convinto giudizio favorevole su tale provvedimento.

Il senatore VALLONE, preannunciando il voto favorevole dei senatori del Gruppo della Margherita, ricorda che l'obiettivo della bonifica ambientale del sito di Bagnoli prende le mosse dalla legge finanziaria 2001 la quale aveva disposto che entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore dovesse essere approvato, con decreto del Ministro dell'ambiente, un piano di completamento della bonifica del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. È evidente rispetto a tale dato normativo che si sono riscontrati forti ritardi di pesi dalla costituzione di una società *ad hoc*, dall'acquisizione delle aree interessate, nonché dall'approvazione di una variante al piano regolatore generale. D'altro canto, non si può escludere che nella gestione precedente si siano verificate talune irregolarità; tuttavia, bisogna riconoscere che per la prima volta si è di fronte ad un provvedimento preciso e soprattutto attento alla destinazione delle risorse finanziarie nella quale oltre al Ministero dell'ambiente sono coinvolti altri soggetti. In particolare, appare apprezzabile la disposizione che prevede che la Bagnoli Futura S.p.A. provvederà alla conservazione dei manufatti di archeologia industriale, ricorrendo al meccanismo del *project financing* ovvero con mezzi propri.

In conclusione, l'Esecutivo ha senz'altro operato in maniera tempestiva affinché giungesse a conclusione la vicenda legata al piano di completamento del recupero ambientale di Bagnoli, sebbene in futuro vada risolto un problema più generale: si fa riferimento al fatto che già in passato si è appurato che laddove si sono utilizzati finanziamenti pubblici per realizzare bonifiche di aree in capo ai privati si sono avute delle difficoltà che potrebbero superarsi soltanto consentendo il trasferimento immediato di quelle aree al demanio.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, condividendo la relazione del senatore Bergamo preannuncia il voto favorevole del Gruppo dell'UDC e coglie l'occasione per esprimere il proprio apprezzamento per le osservazioni fatte dal senatore Florino che anche in questa occasione ha dimostrato il suo forte attaccamento alla città di Napoli, ma anche le sue preoccupazioni in ordine al timore che certe situazioni del passato possano ripresentarsi. Tuttavia, il senatore Florino dovrebbe avere un atteggiamento maggiormente fiducioso nei confronti delle amministrazioni locali il cui impegno è indispensabile per poter realizzare finalmente quei cambiamenti positivi, tanto attesi in quelle zone. Infine, appare significativo che il Governo abbia convintamente appoggiato l'azione promossa dall'amministrazione comunale di Napoli.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore, senatore BERGAMO, sottolinea che i senatori che sono intervenuti hanno colto l'importanza della rapida approvazione dello schema di decreto ministeriale in titolo affinché l'obiettivo della bonifica ambientale del sito di Bagnoli possa procedere nei tempi previsti. In riferimento ad alcune riserve segnalate dal senatore Florino, fa presente che l'inserimento di ulteriori aree all'interno del piano di completamento dipende da una previsione contenuta nella legge finanziaria per il 2001 che, pertanto, è improprio criticare in tale sede. In conclusione, esprime l'auspicio che, tanto nell'interesse della città di Napoli quanto del Paese, il provvedimento in esame raccolga il più ampio consenso fra le forze politiche.

Il sottosegretario NUCARA, dopo aver evidenziato che il finanziamento previsto nello schema di decreto è a carico del Ministero dell'ambiente nella misura del 50 per cento, mentre la restante parte è a carico degli enti locali e dei privati, sottolinea che la realizzazione della bonifica ambientale dell'area industriale di Bagnoli è necessaria allo sviluppo della città di Napoli e meriterebbe il raggiungimento di una convergenza fra tutti i Gruppi politici. Infatti, l'obiettivo più ambizioso è quello di creare, approvando tale provvedimento, le condizioni affinché sia migliorata la condizione socio-economica soprattutto delle fasce più giovani, spesso costrette a lasciare la terra d'origine. È poi significativo che lo schema di decreto ministeriale dia attuazione a disposizioni contenute in una legge finanziaria varata dal governo di centro-sinistra, mentre l'importanza dell'accordo di programma siglato qualche settimana fa risiede soprattutto nel fatto che tutte le risorse, di provenienza statale, comunitaria, regionale e privata, sono convogliate verso un unico obiettivo. In conclusione, si associa all'auspicio espresso dal senatore Rizzi relativamente alla possibilità che la vicenda legata al sito di Bagnoli possa trovare finalmente una conclusione, sebbene sia accaduto nel passato che su argomenti simili tanto il Parlamento quanto il Governo siano stati costretti ad intervenire nuovamente.

Il presidente NOVI avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore di redigere un parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto ministeriale.

La senatrice PAGANO, a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra, annuncia il voto favorevole, concordando sulle considerazioni espresse dal sottosegretario Nucara, soprattutto in merito all'importanza dell'accordo di programma con il quale, secondo una logica di trasparenza, si mira a responsabilizzare tutti i soggetti chiamati in causa nella realizzazione del recupero ambientale di Bagnoli. Più in generale, le preoccupazioni sollevate dal senatore Florino non possono essere condivise poiché, ad esempio, è positivo che l'articolo 7, comma 2, abbia fatto riferimento al cosiddetto protocollo di legalità per evitare il pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nella gestione dei finanzia-

menti erogati. Infatti, il timore che la malavita possa interessarsi di questa vicenda non può essere ragione sufficiente per bloccare l'operazione di bonifica ambientale la quale, da un lato, rappresenta un'occasione per lo sviluppo di quelle zone e, dall'altro, potrebbe permettere di rafforzare la partecipazione e la vigilanza da parte della popolazione locale che deve sentirsi coinvolta in ciò che è realizzato dalle istituzioni.

D'altro canto, la battaglia per il completamento della bonifica del sito di Bagnoli dura ormai da molti anni; ricorda che, in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 486 del 1996, vi fu un impegno unitario di tutte le forze politiche nonostante i partiti di sinistra vivessero una particolare situazione per il fatto che si dava inizio alla dismissione di un'area che costituiva un simbolo dello sviluppo industriale della città di Napoli. Tuttavia, la scommessa del recupero ambientale di Bagnoli deve essere perseguita, superando le difficoltà precedenti e i ritardi verificatisi che sono stati per lo più dovuti agli adempimenti burocratici necessariamente collegati ad un'operazione così complessa.

Il senatore SPECCHIA, annunciando il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, fa presente che la questione della bonifica ambientale dell'area industriale di Bagnoli sta ormai interessando il Parlamento e la Commissione ambiente da diversi anni e anche nella legislatura in corso si è svolta un'indagine conoscitiva sulla bonifica dei siti inquinati nella quale è stato svolto un sopralluogo in quelle zone. A partire dal 1994, sono accaduti diversi fatti che non riguardano tanto presunte infiltrazioni da parte della criminalità organizzata quanto piuttosto irregolarità procedurali ed amministrative. In tal senso, ringrazia il senatore Florino per aver sottolineato alcune problematiche legate al completamento della bonifica ambientale anche perché il suo intervento in discussione manifestava l'auspicio che in futuro si potesse evitare lo sperpero di risorse pubbliche. Bisogna poi tener conto che appare indispensabile una maggiore responsabilizzazione degli enti locali coinvolti in tale iniziativa affinché la bonifica ambientale possa completarsi nei tempi previsti, sebbene non si possa escludere che sulla vicenda Bagnoli si debba tornare nuovamente a discutere.

Il senatore FLORINO, intervenendo in dissenso rispetto al proprio Gruppo, ribadisce che non potrà esprimere un giudizio favorevole sullo schema di decreto ministeriale per le motivazioni da lui richiamate nel corso della discussione. Infatti, rimangono inalterate tutta una serie di riserve, a cominciare dall'inserimento delle aree *ex* minerarie ed estrattive nell'ambito del piano di recupero ambientale poiché appare discutibile procedere alla bonifica di aree di proprietà privata. Ulteriori critiche devono poi essere rivolte alla inclusione tra i manufatti di archeologia industriale da salvaguardare anche dei capannoni della Federconsorzi, mentre nutre profonda sfiducia sul fatto che, attraverso l'approvazione di tale schema di decreto, possa rafforzarsi la partecipazione dei cittadini poiché in quelle aree si sta verificando un vero e proprio accaparramento del ter-

ritorio sulla base di interessi privatistici che escludono totalmente le popolazioni locali.

Restano poi dubbi su alcuni adempimenti cui è tenuta la stessa amministrazione comunale dal momento che si prevede ai sensi dell'articolo 4, comma 3, che l'inizio dei lavori di bonifica è subordinato all'approvazione da parte del comune di Napoli del progetto di discarica dove verranno conferiti i rifiuti derivanti dall'attività di bonifica: attualmente invece, non è stato ancora individuato il sito dove collocare la predetta discarica. Inoltre, la stessa organizzazione della Bagnoli Futura S.p.A. non sembra fornire sufficienti garanzie di professionalità, stante il precedente negativo della Bagnoli s.p.a.; appare infatti fondato il timore che l'operatività di tale società sia condizionata più da logiche partitiche che da un reale obiettivo di perseguire la bonifica di quelle zone.

In conclusione, ribadisce il proprio dissenso sullo schema di decreto ministeriale nel timore che i finanziamenti stanziati possano essere appannaggio della criminalità organizzata che spadroneggia in quell'area.

Il senatore TURRONI, annunciando il voto favorevole del Gruppo dei Verdi, fa presente di aver seguito la vicenda del recupero ambientale di Bagnoli fin dall'inizio tanto che era stato relatore del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 486 del 1996. Allora, anche in virtù di alcuni sopralluoghi effettuati in quella zona, emerse che il progetto iniziale di bonifica di quella zona, legato ad una delibera CIPE sollevava più di una perplessità poiché in pratica non esisteva un vero e proprio piano di recupero ambientale quanto piuttosto un semplice cronoprogramma delle operazioni. La stessa previsione di un finanziamento a favore della impresa tenuta ad eseguire quel progetto è poi fallita, sebbene fossero già noti i problemi collegati alla realizzazione dell'opera di bonifica, soprattutto per quanto concerne la rimozione della cosiddetta colmata a mare. Peraltro, su questo specifico punto, permangono ancora alcuni dubbi visto che l'articolo 3, comma 1, prevede che qualora l'Autorità portuale di Napoli non provveda nei tempi previsti a smantellare la menzionata colmata a mare vi sarà un intervento da parte del Commissario di governo per l'emergenza rifiuti e bonifiche.

Dopo aver espresso perplessità anche per quanto concerne l'articolo 7, comma 1 - laddove prevede che la vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è attribuita al Ministero dell'ambiente - rileva che lo schema di decreto ministeriale costituisce soltanto una fase del processo volto al recupero ambientale dell'area di Bagnoli nel quale è prevedibile che vi saranno ancora rilevanti interventi finanziari.

Il presidente NOVI, prima di procedere alla votazione del mandato al relatore di redigere un parere favorevole con osservazioni, ritiene opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione alcune riflessioni sulla storia della bonifica ambientale del sito industriale di Bagnoli che egli ha vissuto in prima persona sia nella propria esperienza professionale,

sia come esponente politico. Si potrebbe dire che con l'approvazione dello schema di decreto ministeriale in esame si torni alle origini poiché agli inizi del novecento per l'area industriale di Bagnoli si era prospettata una duplice idea di sviluppo: una, legata a uno sviluppo termale, terziario e turistico; l'altra, invece, maggiormente sensibile alla vocazione industriale. Negli anni successivi ha prevalso quest'ultima opzione, risultando sconfitta l'idea caldeggiata da un grande urbanista inglese di realizzare in quella zona un canale che potesse inoltrarsi fino a Fuorigrotta. La dimensione industriale assunta in questo modo dall'area di Bagnoli è del resto testimoniata dal fatto che Napoli era divenuta la terza città metalmeccanica italiana con migliaia di operai impiegati.

Tuttavia, a partire dagli anni settanta emergono alcune problematiche legate alla possibilità di una delocalizzazione degli impianti siderurgici contrapposta, invece, alla soluzione che preferiva il mantenimento dello *status quo*. Su tale alternativa si ebbe un forte scontro politico, al termine del quale si decise di erogare in favore dell'Italsider un consistente finanziamento di risorse proprio nel momento in cui iniziava la crisi del settore siderurgico. Nel corso degli anni ottanta si ravvisò la necessità di voltare pagina in ordine al recupero dell'area industriale di Bagnoli; in tal senso, confermando quanto sostenuto dalla senatrice Pagano, fu particolarmente sofferta per la sinistra la decisione di procedere alla dismissione di quell'area assunta a simbolo della tradizione operaia della città di Napoli.

In virtù del decreto-legge n. 486 del 1996 l'idea del piano di recupero del sito industriale di Bagnoli comincia a concretizzarsi con lo stanziamento di risorse finanziarie pari a 350 miliardi di lire; fu da subito evidente però che tali risorse erano del tutto inadeguate al completamento del piano menzionato poiché bisognava considerare che in tale area vi era una notevole consistenza di amianto e che occorreva delocalizzare circa 26 ettari di colmata a mare. Nel frattempo, cominciarono ad accumularsi ritardi in assenza di un valido progetto per mezzo del quale procedere all'attività di recupero ambientale. Personalmente ritiene che anche l'attuale stanziamento pari a 150 milioni di euro sia ugualmente insufficiente con il rischio quindi che nell'arco dei prossimi anni si renda necessario un nuovo impegno finanziario da parte dello Stato. In particolare, nutre dubbi sulla capacità della società Bagnoli Futura S.p.A. e dell'Autorità portuale di adempiere gli impegni assegnati. Più in generale, come dimostra anche l'esperienza della bonifica ambientale di Porto Marghera, è assai difficile che in simili operazioni i privati siano in grado di conseguire sufficienti ritorni economici, restando di conseguenza fondamentale il contributo finanziario dello Stato.

In conclusione, nell'approvare lo schema di decreto ministeriale, bisogna essere coscienti che esso rappresenta soltanto un tassello nel processo volto alla definitiva bonifica ambientale del sito di Bagnoli.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la sussistenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI propone di rinviare l'esame dell'affare assegnato sulla tutela dell'ambiente nella Costituzione europea alla prima seduta utile dopo la pausa estiva, che avrà luogo presumibilmente il 23 settembre p.v..

Il senatore TURRONI condivide la proposta testé avanzata dal presidente Novi, che invita peraltro a farsi parte attiva presso la Presidenza del Senato e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari affinché l'esame del disegno di legge n. 553, recante modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente, già previsto in Assemblea per giovedì 18 settembre, possa essere rinviato di una settimana.

L'esame dell'affare assegnato sulla tutela dell'ambiente nella Costituzione europea viene quindi rinviato alla prima seduta utile dopo la pausa estiva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente NOVI avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 31 luglio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione è invece convocata domani, alle ore 14, per le comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sulla politica ambientale nel semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

48ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Patrizia TOIA

Interviene, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 16 luglio 2003, dal sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica circa la situazione del cittadino siriano ingegner Muhammad Said Al-Sakhri

In apertura di seduta il presidente Patrizia TOIA ricorda che nella seduta del 16 luglio il sottosegretario Mantica ha informato la Commissione sulla dolorosa vicenda dell'ingegnere siriano Muhammad Al-Sakhri, giunto all'Aeroporto di Malpensa e ricondotto a Damasco dove è stato tratto in arresto e, tuttora, si trova in stato di detenzione. Rammenta che quanto prima la Commissione dovrà ascoltare il sottosegretario agli Interni, Alfredo Mantovano, per avere chiarimenti sugli aspetti ancora non chiari della storia, per quanto riguarda la sua permanenza a Milano prima del rimpatrio. Ricorda altresì che alcuni colleghi hanno avanzato la proposta di effettuare un'azione di diplomazia parlamentare recandosi in Siria sia per accertare le effettive condizioni di salute dell'ingegnere siriano, sia per dare un contributo al suo proscioglimento e, possibilmente, al suo rilascio. È stata inoltre avanzata la proposta di fornire assistenza legale ad Al-Sakhri. Da ultimo è stato proposto di accordare subito il visto d'ingresso in Italia ai familiari del cittadino siriano.

La senatrice BOLDI osserva come, rispetto ai timori manifestati dagli organi di informazione circa le condizioni di Al-Sakhri – addirittura si era

ipotizzato fosse stato giustiziato – la realtà sia confortante, in quanto l'ambasciatore d'Italia ha potuto accertare che, sia pure dimagrito, è in buone condizioni. Sulla prima parte della vicenda che lo riguarda, quella che ha avuto luogo a Malpensa, molti interrogativi restano irrisolti, il motivo per esempio per il quale non abbia subito fatto richiesta di asilo o perché egli abbia stracciato i suoi documenti. Resta ferma ovviamente la preoccupazione in ordine al suo destino, certamente tutto dovrà essere fatto perché sia scongiurata un'esecuzione. Tuttavia circa l'opportunità di una missione ufficiale del Senato non bisogna trascurare la circostanza che potrebbe rivelarsi controproducente per lo stesso interessato, rallentando anziché accelerando la soluzione della vicenda. Quanto all'auspicato permesso di ingresso ai familiari forse il problema andrà posto quando essi avvanzeranno formale richiesta in tal senso.

Il senatore FORLANI, rallegrandosi che le condizioni di salute del cittadino siriano accertate dall'ambasciatore d'Italia siano discrete, sottolinea come il comportamento di Al-Sahkri e della sua famiglia a Milano sia per molti versi inspiegabile. Forse l'intera vicenda – solo dopo avere proceduto agli accertamenti necessari potrà essere stabilito con certezza – rappresenta effettivamente un campanello d'allarme per il sistema di accoglienza italiano. Quanto ad una missione ufficiale di una delegazione del Senato essa va valutata con prudenza perché, nel caso in cui fosse deliberata, possa dare risultati concreti.

Il senatore MARTONE, ribadendo la necessità di ascoltare quanto prima il sottosegretario agli Interni Mantovano, si chiede se nel corso della sua visita ad Al-Sahkri l'Ambasciatore italiano abbia potuto sincerarsi dell'identità della persona che incontrava. Nessuno della famiglia ha infatti fino ad oggi potuto incontrare in carcere l'ingegnere siriano. La proposta di dare assistenza legale all'ingegnere siriano è di attuazione estremamente difficile dal momento che, allo stato attuale, nel suo caso le autorità non sembra abbiano fatto parola né del suo diritto alla difesa né della data del processo. Tutta la vicenda richiede un supplemento d'indagine, in particolare sul comportamento delle autorità italiane a Milano, così come tutte da verificare sono le notizie riguardanti la presunta disponibilità ad applicare nel caso di Al-Sahkri una eventuale amnistia. Nel concreto si potrebbero tuttavia esercitare nei confronti della Siria pressioni di tipo economico legate all'accordo commerciale ratificato venerdì scorso dall'Italia.

Il senatore MUGNAI sottolinea come l'intera vicenda del cittadino siriano debba essere letta alla luce di quanto è avvenuto a Milano chiarendo i molti interrogativi sollevati dal suo comportamento. Perché, in particolare, non abbia avanzato formale richiesta di asilo, il che costituiva la premessa indispensabile affinché il suo caso fosse trattato dalle autorità all'aeroporto con criteri diversi da quelli applicati. Non si può pertanto rimproverare ad esse scarsa sensibilità o scarsa attenzione per i casi sin-

goli in quanto davvero impossibile appare presumere che i funzionari di frontiera possano indovinare la situazione di ogni singolo cittadino straniero che si presenti. Quanto alla prospettata missione del Senato in Siria si chiede se essa, allo stato delle cose, non appaia quanto meno intempestiva.

Il senatore IOVENE sottolinea con grande fermezza l'importanza di convocare in audizione il sottosegretario Mantovano perché chiarisca quanto realmente è accaduto a Milano mentre Al-Sahkri si trovava all'aeroporto di Malpensa. Proprio a questo scopo, insieme ad altri colleghi, ha presentato pochi giorni fa un disegno di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta. È senz'altro da accogliere la proposta di organizzare una missione ufficiale del Senato in Siria per impedire l'esecuzione di Al-Sahkri e per accertare che le sue condizioni in carcere siano buone. L'intera vicenda solleva pesanti interrogativi in ordine alla disponibilità dell'Italia ad accogliere le persone che chiedono asilo nel nostro Paese.

La senatrice DE ZULUETA, nell'unirsi ai colleghi nella richiesta al sottosegretario Mantovano di essere ascoltato in Commissione, ribadisce come molti punti dell'intera vicenda non siano chiari. La moglie dell'ingegnere siriano, in una lettera al fratello, dice che l'intenzione di Al-Sahkri era precisamente di fare richiesta di asilo, e non è quindi vero che tale richiesta non sia stata avanzata, piuttosto l'assenza di un interprete l'ha resa impossibile. Ci si chiede inoltre perché il rifiuto della Giordania di accettare la famiglia Al-Sahkri abbia portato le autorità italiane ad inviare l'ingegnere in Siria, dal momento che la destinazione della famiglia era l'Iraq e che la Siria è noto per essere un paese a rischio per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani. Il fratello della moglie dell'ingegnere siriano, chiamato al telefono, e giunto a Milano, ha impiegato tre giorni per trovare un avvocato, ma insieme all'avvocato è giunto in aeroporto, dove non aveva potuto parlare né con la sorella né con il cognato, troppo tardi. Desta inoltre molte perplessità il fatto che Al-Sahkri sia stato allontanato dall'Italia senza un foglio di via per essere accompagnato in aereo da quattro funzionari di polizia. Ancora non è chiaro come l'Ambasciatore italiano possa avere stabilito l'identità della persona visitata in carcere e come abbia potuto affermare che è dimagrito se manca il termine di paragone. Si tratta di dubbi inquietanti che debbono avere lasciato perplessa anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha accolto un ricorso su questo caso presentato a dicembre. Va valutata positivamente la proposta di organizzare una missione di senatori in Siria, e il fatto che quel paese stia cercando di migliorare la sua immagine internazionale depone a favore della riuscita dell'iniziativa. Quanto all'assistenza legale è nel diritto di Al-Sahkri scegliere quella che più lo convince. Da ultimo, ricorda che la necessità di approvare in tempi rapidi una legge organica sul diritto di asilo è stata ribadita recentemente dal sottosegretario Mar-

gherita Boniver proprio di fronte alla Commissione straordinaria per i diritti umani.

Il presidente Patrizia TOIA, nel ringraziare i colleghi che hanno partecipato al dibattito e nel ribadire la necessità di convocare il Sottosegretario agli Interni per ascoltarlo in ordine alle procedure seguite dalle autorità italiane nel caso di Al-Sahkri, sottolinea come il comportamento incerto dell'ingegnere siriano a Milano possa anche essere stato determinato – spesso le ONG chiamate in audizione in Commissione ne hanno parlato – da una naturale diffidenza verso i funzionari di un paese straniero. Certo, nella situazione attuale, non si tratta tanto di valutare l'efficacia della legge sull'immigrazione – di cui mancano ancora i regolamenti attuativi e che comunque molti interrogativi solleva – quanto di promuovere iniziative che possano dare un effettivo contributo alla soluzione della dolorosa vicenda. Chiede un parere al sottosegretario Mantica in ordine alle proposte illustrate all'inizio della seduta, in particolare sulla possibilità di effettuare una missione in Siria, ricordando che, a febbraio, è giunto in visita in Senato il Presidente Assad con la moglie.

Il sottosegretario MANTICA, nel ringraziare tutti gli intervenuti, ricorda che le notizie a disposizione del Governo dicono di un atteggiamento disponibile da parte delle autorità siriane sulla vicenda Al-Sahkri, tanto è vero che l'incontro tra l'ingegnere e il nostro ambasciatore ha potuto subito avere luogo. Le stesse autorità siriane hanno inoltre assicurato che Al-Sahkri verrà processato da un tribunale ordinario, che il processo avrà tempi brevi e che l'ingegnere siriano potrebbe rientrare in una amnistia programmata per il terzo anniversario della morte del presidente Assad, padre del presidente in carica. Alla luce di queste notizie, mentre l'eventuale assistenza legale dovrà essere decisa in base alle richieste dell'interessato ed alle possibilità offerte dall'ordinamento giuridico siriano e fermo restando che l'accoglienza in Italia della famiglia di Al-Sahkri dovrà seguire un specifica richiesta, risulta da sconsigliare fortemente una visita ufficiale di una delegazione del Senato, che potrebbe rischiare di irritare gli interlocutori siriani inducendoli ad obiettare che sorprende l'interessamento italiano verso il cittadino di un altro paese accusato di reati comuni. Potrebbe costituire un'utile iniziativa l'incontro di una parte della Commissione con l'Ambasciatore siriano a Roma, ed in tal senso, se una richiesta ufficiale fosse avanzata da parte del Senato, il Ministero degli Affari esteri potrebbe rendersi disponibile.

Il presidente Patrizia TOIA prende atto delle proposte e ringrazia nuovamente il sottosegretario Mantica e i colleghi presenti, assicurando che verranno adottate subito le iniziative che, da tutti condivise, consentano di giungere rapidamente alla felice conclusione della vicenda.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

Intervengono il Presidente del Consiglio regionale della Toscana e Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome Riccardo Nencini, nonché il Segretario Generale della Conferenza Stefano Rolando.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VIZZINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso: non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Il presidente VIZZINI avverte inoltre che della seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome Riccardo Nencini

Il Coordinatore presidente NENCINI esordisce rilevando la lentezza con la quale viene attuato il processo di federalismo della Repubblica ed auspica che si trovino le condizioni per una qualificazione dello stesso processo di riforma in cui si esprima una visione di insieme dell'incidenza dei cambiamenti dei rapporti interistituzionali in corso.

In questa situazione, la Conferenza reclama anzitutto la sollecita attuazione di quanto disposto dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'integrazione della Commissione parlamentare per

le questioni regionali, prevista come strumento di partecipazione e di raccordo tra Stato ed autonomie, è il punto di verifica e di garanzia della effettiva volontà di riforma, ed è indispensabile per assicurare coerenza agli interventi modificativi successivi che vanno prospettandosi. Occorre assolutamente evitare che leggi di fondamentale rilievo ai fini della riforma federalista completino il loro *iter* prescindendo dagli speciali pareri previsti dal citato articolo 11.

L'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dovrebbe poi essere il ponte verso la riforma del Titolo I della parte seconda della Costituzione, cioè la riforma del bicameralismo e l'istituzione del Senato delle Regioni, in ordine a cui si è aperto effettivamente un inizio di dibattito che non deve avere né carattere astratto né dilatorio. La Conferenza ritiene che sia indispensabile aprire un serio e sollecito confronto con tutti i principali interlocutori istituzionali per arrivare a determinare le linee fondamentali di questa costituenda istituzione parlamentare che deve completare la riforma federalista.

A questo proposito – prosegue il Coordinatore presidente NENCINI – la Conferenza ritiene di esprimere alcune indicazioni per orientare e dare sostanza al dibattito sul Senato delle Regioni. In primo luogo, si ritiene che debba trattarsi di un organo parlamentare nel quale non vi siano distinte rappresentanze di Regioni e di enti locali: la rappresentanza degli enti locali, come rappresentanza degli interessi propri delle istituzioni locali, viene garantita attraverso la generale rappresentanza di esse da affidarsi ai componenti del Senato delle Regioni.

Circa la composizione del Senato, la Conferenza ritiene che ogni Regione debba esprimere un numero di rappresentanti in parte uguale per tutte le Regioni, ed in parte diversificato in rapporto alla popolazione: verrebbero così salvaguardati tanto il principio di parità quanto quello di differenziazione ai fini della rappresentanza territoriale.

Quanto alle modalità di elezione, la Conferenza reputa che l'elezione debba essere popolare e diretta, quanto meno per la parte di rappresentanza regionale ragguagliata alla popolazione; per la restante parte, quella uguale per ogni Regione, si potrebbe pensare anche ad una elezione di secondo grado da parte del Consiglio regionale. In ogni caso, occorre che il sistema elettorale prescelto non sia tale da dare al Senato delle Regioni la fisionomia di seconda Camera politica di rappresentanza nazionale, svincolandolo dal legame con l'istituzione regionale.

Tanto per le modalità di elezione quanto per le competenze, il Senato delle Regioni dovrà valorizzare il suo ruolo di rappresentanza non semplicemente degli interessi dei territori, ma soprattutto degli interessi istituzionali delle Regioni nel cuore dello Stato. A tal fine, si pensa che debba poi spettare ai singoli Statuti regionali stabilire i modi di collegamento, collaborazione ed informazione tra gli eletti nel Senato delle Regioni, il Consiglio regionale e il Consiglio delle Autonomie locali. Quanto alla composizione numerica, la Conferenza considera che il Senato delle Regioni debba avere un numero di componenti certamente non superiore a quello

dell'odierno Senato, ed anzi tendenzialmente inferiore, in modo da stimolare anche una riduzione dei componenti dell'altra Camera.

Quanto alla funzione legislativa, premesso che l'istituzione del Senato delle Regioni comporta il venire meno dell'attuale bicameralismo perfetto, la Conferenza ritiene che il Senato delle Regioni dovrebbe avere: una partecipazione piena e paritaria, rispetto all'altra Camera, al procedimento legislativo almeno per quanto riguarda le leggi concernenti le linee fondamentali dell'ordinamento, le questioni istituzionali, i diritti e le libertà; questa partecipazione dovrebbe riguardare anche l'approvazione del bilancio dello Stato, auspicabilmente riformato in coerenza col federalismo fiscale ed il nuovo riparto di competenze; una competenza privilegiata e prevalente per le leggi che in qualsiasi modo incidono sui poteri regionali (norme generali su materie di competenza regionale, norme che limitano la sfera di competenza regionale, per livelli di rilevanza ed altre); diritto di «richiamo», idoneo a trasformare in determinati casi il procedimento legislativo da monocamerale in bicamerale; ovvero, in alternativa o cumulativamente, diritto di «partecipazione eventuale» al procedimento legislativo, per le materie non ricadenti nei punti precedenti, consistente nel proporre modifiche a progetti sui quali si sia già pronunciata la Camera, la quale resterebbe competente a decidere in via definitiva; diritto di «veto sospensivo» per alcune materie, consistente nella facoltà di chiedere il riesame da parte della Camera, eventualmente a maggioranza qualificata, di progetti già approvati.

Naturalmente la sfera della competenza legislativa potrà essere meglio precisata solo alla fine dei previsti processi di modifica dell'articolo 117 della Costituzione.

Le funzioni del Senato delle Regioni – evidenzia il Coordinatore presidente NENCINI avviandosi alla conclusione – si incentrano sulle funzioni legislative, consultiva e di controllo. Circa le funzioni di controllo, il Senato dovrà disporre degli stessi strumenti e degli stessi poteri dell'altra Camera, così come per quanto riguarda la funzione consultiva nei confronti degli atti del Governo per le materie assegnate alla competenza legislativa del ridetto costituendo Senato delle Regioni.

Il presidente VIZZINI ringrazia il Coordinatore della Conferenza e Presidente del Consiglio regionale della Toscana per la relazione svolta che rappresenta il punto di vista dell'intero sistema delle Regioni e delle Province autonome su una parte dell'assetto statale che viene con chiarezza delineata nella sede della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Sulla relazione del Coordinatore Nencini intervengono numerosi Commissari.

Il senatore VITALI esprime apprezzamento per l'impostazione offerta dal Coordinatore della Conferenza: in particolare condivide la priorità assegnata all'attuazione del Titolo V della Costituzione, con partico-

lare riferimento all'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, preannunciando la presentazione di un idoneo strumento parlamentare da parte dei Gruppi dell'opposizione atto a sollecitare gli adempimenti, troppo a lungo attesi, necessari per avviare, dopo due anni, una circolazione di idee ed un confronto – che ogni giorno appare più necessario – tra il Parlamento e le sedi delle Autonomie.

Svolti alcuni riferimenti comparatistici di modelli costituzionali propri di altri Paesi europei ed extraeuropei, sottolinea l'importanza – che anche i Gruppi parlamentari della maggioranza dovrebbero condividere – di un tentativo di elaborazione unitaria del nuovo Senato delle Regioni.

L'onorevole FISTAROL, premesso di condividere il senso dell'intervento del senatore Vitali ed espresso apprezzamento per la relazione svolta dal Coordinatore Nencini, sottolinea la difficoltà, da parte di un Parlamento, di riformare se stesso.

Pur apprezzando il modello costituzionale adottato dalla Repubblica federale di Germania ritiene che, realisticamente, possa essere privilegiata una soluzione di composizione del Senato federale derivante da elezione popolare e diretta, e non mediante elezioni di secondo grado. Chiede al Coordinatore della Conferenza Nencini di pronunciarsi sulla scelta tra un tale modello di riforma del Senato e la situazione di stallo che connota i quasi due anni successivi all'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione.

Il presidente NENCINI dichiara di preferire decisamente la prima soluzione.

L'onorevole MIGLIORI, riassunti i tentativi di elaborazione in corso di un nuovo modello di Stato e di una nuova forma di governo, insiste sull'importanza di ricollegare al concetto di responsabilità nazionale l'assetto delle Autonomie territoriali che si va componendo e che sarà proposto in modo organico in tempi il più possibile brevi. Auspica che, nel frattempo, possa essere realizzata l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 3.

Il senatore BASSANINI individua i punti più controversi concernenti le attribuzioni della costituenda Assemblea parlamentare delle Regioni, menzionando quelle della sfiducia al Governo, della nomina di parte dei componenti della Corte costituzionale, del ruolo dei Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali nell'ambito di questo modello.

Sottolinea l'importanza della questione sollevata dall'onorevole Fistarol e rileva come l'eventuale rinvio della riforma del Senato nella seconda parte della corrente Legislatura arrecherebbe un danno irreversibile al processo di stampo federalista che è in corso.

L'onorevole NUVOLI chiede al Coordinatore della Conferenza chiarimenti in ordine ad alcune delle attribuzioni concernenti l'istituenda Camera delle Autonomie, con particolare riferimento al modo di selezione dei suoi componenti.

Rileva che, realisticamente, sarebbe difficile prevedere un'effettiva autoriforma del Parlamento in questa Legislatura senza differirne l'entrata in vigore in tempi accettabili.

Condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole Migliori sul tentativo di reintrodurre surrettiziamente modelli sostitutivi a quello dell'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni, che ha dato fino ad oggi buona prova.

Il senatore BATTAGLIA rivendica con forza la validità della scelta incentrata sull'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni, scelta che appare in discussione da parte di quanti mirano a sovrapporre modelli di selezione della classe dirigente a livello regionale improntati alle intese fra formazioni politiche e, conseguentemente, fra rappresentanti espressi dalle medesime. Ritiene che la sua parte politica sarà impegnata a contrastare scelte del genere che rischierebbero di determinare un ritorno al passato.

Ai Commissari intervenuti il Presidente NENCINI fornisce elementi di risposta, svolgendo ulteriori considerazioni.

Il presidente VIZZINI ringrazia i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome per il contributo offerto alla Commissione e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 9,10.

Seguito dell'esame e votazione della relazione annuale alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione nel corso del 2002

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 giugno 2003 si è conclusa la discussione generale e si è svolta la replica del relatore. Avverte che si passerà alla votazione finale della relazione.

Intervengono in dichiarazione di voto i senatori ZANCAN, PERUZ-ZOTTI e Luigi BOBBIO e i deputati SINISI, CEREMIGNA, VENDOLA, D'ALIA, LUMIA e PALMA.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento interno, pone ai voti la relazione annuale, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 10,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

Presidenza del Vice Presidente
Lino DUILIO

La seduta inizia alle ore 8,30.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sull'ordine dei lavori

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno nel senso di svolgere dapprima l'esame sul bilancio preventivo 2002 dell'ENAM, per poi passare all'esame di bilancio preventivo 2002 dell'IPOST e, quindi, all'esame del bilancio preventivo 2002 dell'INPS.

La Commissione concorda.

Bilancio preventivo 2002 relativo all'Ente nazionale di assistenza magistrale - ENAM
(Esame e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Luigi FABBRI (FI), *relatore*, espone la relazione sul bilancio preventivo 2002 dell'Ente nazionale di assistenza magistrale - ENAM, sulla base degli elementi di cui dispone.

Propone, quindi, di deliberare l'espressione delle considerazioni conclusive, che confluiranno nella relazione al Parlamento (*vedi allegato 1*).

Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) concorda con la proposta del relatore, rilevando peraltro alcuni profili problematici sulla concessione di mutui da parte di questo tipo di enti.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, interviene per alcune precisazioni.

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio preventivo 2002 dell'Ente nazionale di assistenza magistrale - ENAM (*vedi allegato 1*).

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

Bilancio preventivo 2002 relativo all'Istituto postelegrafonici - IPOST

(Esame e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Valerio CARRARA (Misto), *relatore*, espone la relazione sul bilancio preventivo 2002 dell'Istituto postelegrafonici - IPOST, sulla base degli elementi di cui dispone.

Propone, quindi, di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminato il bilancio preventivo 2002 relativo all'Istituto postelegrafonici (IPOST), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) il bilancio di previsione 2002 dell'IPOST prevede un avanzo finanziario di competenza di 87,4 mln di euro che presenta quindi una riduzione rispetto al dato 2001, da attribuire essenzialmente al trasferimento, non previsto per il 2002 a favore dell'IPOST, di 51,6 mln di euro;

B) tale avanzo finanziario di competenza deriva dalla differenza tra l'avanzo di parte corrente (102,3 mln di euro) e il disavanzo delle partite in conto capitale (14,9 mln di euro) e scaturisce dalla somma algebrica degli avanzi delle gestioni Quiescenza (91,5 mln di euro), Immobili (5,7), Cassa integrativa personale ex ASST - Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (6,0) ed i disavanzi delle gestioni Assistenza (-1,6), Fondo credito (-13,7) e mutualità (0,5);

C) le gestioni Fondo Credito e Immobili, rispetto alle previsioni elaborate in sede di budget 2001, subiscono scarti negativi non trascurabili (-66,5 mln di euro per il Fondo Credito e -40,2 mln per la Gestione Immobili);

D) lo scarto negativo della gestione Fondo Credito (-66,5 mln di euro) trova giustificazione nell'elevato numero di prestiti concessi; pertanto nelle casse dell'Istituto rientreranno, negli esercizi futuri, le somme che verranno recuperate secondo il piano di ammortamento stabilito (capitale più interessi);

E) lo scarto negativo di -40,2 mln di euro per la Gestione Immobili è imputabile alle procedure di dismissioni in atto;

F) appare necessario valutare gli impatti organizzativi del processo di progressiva dismissione del patrimonio immobiliare;

G) appare opportuno, altresì, che l'Istituto prosegua la duplice attività di riduzione dei costi di funzionamento, con particolare riguardo al costo del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, e di miglioramento del livello di servizio reso all'utente, migliorando i tempi di escussione delle pratiche;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI».

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U), intervenendo a più riprese, rileva che i soggetti iscritti all'IPOST non sono più dipendenti pubblici, per cui non apparirebbe giustificato mantenere un istituto pubblico di previdenza per questa categoria di persone. Evidenzia, inoltre, che l'aumento dell'organico non si giustifica con la diminuzione dei servizi.

Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) condivide le osservazioni del senatore Pizzinato, esprimendo altresì perplessità in riferimento al punto D della proposta di considerazioni conclusive del relatore relativa alla concessione di mutui agli iscritti all'Istituto. Riterrebbe opportuno, inoltre, che la proposta del relatore evidenziasse con osservazioni le criticità emerse dalla relazione.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, dopo alcune osservazioni, ricorda che le valutazioni emerse si riferiscono comunque ad un bilancio preventivo 2002, come più volte ribadito nel corso dell'esame anche di altri bilanci. Si tratta di aspetti, peraltro, ben evidenziati ed affrontati anche nell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione. Nel merito, condivide le considerazioni espresse da alcuni componenti della Commissione che riterrebbe opportuno accogliere.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U), preannunciando la propria impossibilità a partecipare al prosieguo dei lavori, ribadisce le considerazioni espresse, ribadendo la propria contrarietà alla proposta del relatore nel caso in cui non fossero accolte.

Il deputato Pietro GASPERONI (DS-U), dopo aver manifestato alcune considerazioni critiche sulla proposta del relatore, esprime altresì perplessità sul fatto che la Commissione sia chiamata a svolgere l'esame relativo ad un bilancio preventivo per il 2002.

Il senatore Valerio CARRARA (Misto), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte presenta una nuova proposta di considerazioni conclusive che confluiranno nella relazione al Parlamento (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva, quindi, la nuova proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio preventivo 2002 dell'Istituto postelegrafonici - IPOST (*vedi allegato 2*).

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

Sull'ordine dei lavori

Il deputato Pietro GASPERONI (DS-U) rileva la propria impossibilità a partecipare al prosieguo dei lavori. Rappresenta quindi l'eventualità di rinviare ad altra seduta l'esame del bilancio preventivo 2002 relativo all'INPS.

Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) concorda con la proposta di rinviare ad altra seduta l'esame del bilancio preventivo 2002 relativo all'INPS.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, prendendo atto della volontà espressa da alcuni componenti della Commissione, propone di rinviare l'esame del bilancio preventivo 2003 dell'INPS alla seduta di domani, giovedì 31 luglio 2003, alle ore 8,30.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 9,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI
DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE*

Bilancio preventivo 2002 relativo all'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS.

ALLEGATO 1

**Esame del bilancio preventivo 2002
relativo all'Ente nazionale di assistenza magistrale - ENAM**

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminato il bilancio preventivo 2002 relativo all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) il bilancio di previsione 2002 prevede spese correnti per un totale di 43.100 mila euro, di cui 29.213 mila euro per prestazioni istituzionali, la cui copertura è ipotizzata sia garantita dalle entrate correnti pari, a 38.752 mila euro, e dal necessario prelevamento, per un importo di 4.348 mila euro, dall'avanzo di amministrazione;

B) per la parte in conto capitale, a fronte di entrate per 5.279 mila euro (quasi interamente rappresentate dai rimborsi dei prestiti concessi attraverso la gestione della cassa mutua di piccolo credito per un importo pari a 5.170 mila euro) le uscite sono state stimate pari a 15.034 mila euro; la copertura della differenza è garantita attraverso il prelevamento dall'avanzo di amministrazione (che quindi complessivamente è previsto venga decurtato dell'importo di 14.103 mila euro);

C) i risultati previsti per il 2002 risentono dei previsti interventi straordinari di ristrutturazione degli immobili;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI.

ALLEGATO 2

**Esame del bilancio preventivo 2002 relativo
all'Istituto postelegrafonici - IPOST**

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminato il bilancio preventivo 2002 relativo all'Istituto postelegrafonici (IPOST), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) il bilancio di previsione 2002 dell'IPOST prevede un avanzo finanziario di competenza di 87,4 mln di euro che presenta quindi una riduzione rispetto al dato 2001, da attribuire essenzialmente al trasferimento, non previsto per il 2002 a favore dell'IPOST, di 51,6 mln di euro;

B) tale avanzo finanziario di competenza deriva dalla differenza tra l'avanzo di parte corrente (102,3 mln di euro) e il disavanzo delle partite in conto capitale (14,9 mln di euro) e scaturisce dalla somma algebrica degli avanzi delle gestioni Quiescenza (91,5 mln di euro), Immobili (5,7), Cassa integrativa personale ex ASST - Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (6,0) ed i disavanzi delle gestioni Assistenza (-1,6), Fondo credito (-13,7) e mutualità (0,5);

C) le gestioni Fondo Credito e Immobili, rispetto alle previsioni elaborate in sede di budget 2001, subiscono scarti negativi non trascurabili (-66,5 mln di euro per il Fondo Credito e -40,2 mln per la Gestione Immobili);

D) lo scarto negativo della gestione Fondo Credito (-66,5 mln di euro) è determinato dall'eccessivo numero di prestiti concessi che rientrano nelle casse dell'Istituto, negli esercizi futuri, e che verranno recuperati secondo il piano di ammortamento stabilito (capitale più interessi);

E) lo scarto negativo di -40,2 mln di euro per la Gestione Immobili è imputabile alle procedure di dismissioni in atto;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le seguenti osservazioni:

1) appare necessario valutare gli impatti organizzativi del processo di progressiva dismissione del patrimonio immobiliare;

2) appare opportuno, altresì, che l'Istituto intensifichi la duplice attività di riduzione dei costi di funzionamento, con particolare riguardo al costo del personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, e di miglioramento del livello di servizio reso all'utente, migliorando i tempi di evasione delle pratiche;

3) appare necessario, infine, definire un bilancio analitico per centri di costo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 14,30.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Il presidente CIRAMI avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un Segretario. Preso atto che la Commissione non risulta in numero legale, la seduta viene sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 14,35, viene ripresa alle ore 15,35).

Il presidente CIRAMI, constatata la persistente mancanza del prescritto numero legale di componenti della Commissione, rinvia l'elezione di un Segretario.

La seduta termina alle ore 15,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,30.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del presidente Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti segreti:

copia della missiva di richiesta e copia della missiva di trasmissione per competenza alla procura di Torino degli atti del procedimento penale relativo alle dichiarazioni di Marini Igor, già in carico alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma e assegnato alla dottoressa Maria Bice Barborini, trasmesse dal dottor Marcello Maddalena, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, con lettera pervenuta via fax in data 24 luglio 2003;

una lettera del direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), pervenuta in data 29 luglio 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti riservati:

il certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti di Marini Igor, trasmessi dalla dottoressa Emilia De Bellis, direttore dell'ufficio III della direzione generale della giustizia penale del diparti-

mento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, con lettera pervenuta in data 28 luglio 2003;

copia della relazione inviata da Telecom Italia alla Consob in data 12 aprile 2001 e copia della richiesta di informazioni pervenuta dalla Consob medesima in data 5 marzo 2001, trasmesse dal dottor Marco Tronchetti Provera, presidente di Telecom Italia, con lettera pervenuta in data 30 luglio 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti liberi:

una lettera del dottor Marcello Maddalena, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, pervenuta via fax in data 23 luglio 2003, concernente invio di atti alla Commissione e richieste di atti;

copia della memoria del collegio sindacale di Telecom Italia del giugno 2001 relativa all'operazione di acquisto nel 1997 del 29 per cento di Telekom-Serbia, trasmessa dal dottor Marco Tronchetti Provera, presidente di Telecom Italia, con lettera pervenuta in data 30 luglio 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di richiedere all'Istituto italiano di credito fondiario, con sede in Roma, copia di tutta la documentazione relativa al mutuo concesso alla società SIDEMA s.p.a. e alla successiva cessione di tale credito alla banca d'affari inglese National Westminster Bank (Natwest).

Prende atto che la Commissione concorda su tale richiesta di acquisizione documentale.

Propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di richiedere alla procura della Repubblica presso il tribunale di Lucca copia degli atti del procedimento penale n. 1188/99 R.G.N.R., attualmente pendente innanzi al tribunale di Lucca, con imputati Curio Pintus e Donatella Zingone Dini, e copia di tutti gli atti costituenti l'allegato n. 5 cui rinvia lo stralcio della relazione di polizia giudiziaria del 13 aprile 2000 (298/UG/517 di schedario), a firma congiunta della compagnia della Guardia di finanza di Viareggio e del Comando provinciale dell'Arma dei carabinieri di Lucca, trasmessa a questa Commissione con lettera del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucca pervenuta in data 17 luglio 2003.

Prende atto che la Commissione concorda su tale richiesta di acquisizione documentale.

Propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di richiedere al comando generale della Guardia di finanza tutte le informazioni acquisite sulle società o gruppi imprenditoriali italiani o stranieri riconducibili alla signora Donatella Zingone Dini, ulteriori rispetto a quelle già trasmesse all'autorità giudiziaria di Lucca, con eventuale indicazione delle autorità giudiziarie che svolgono o hanno svolto indagini sui fatti segnalati.

Prende atto che la Commissione concorda su tale richiesta di informazioni.

Propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione – in accoglimento della richiesta formulata nella lettera del 23 luglio 2003 dal dottor Marcello Maddalena, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino – deliberi di inviare alla procura della Repubblica di Torino copia del resoconto stenografico – classificato riservato – dell'interrogatorio di Igor Marini svoltosi a Berna il 19 giugno 2003 in esecuzione della rogatoria della Commissione.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda sull'invio alla procura di Torino di copia del citato resoconto stenografico.

Informa che il dottor Aldo De Sario ha proposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento interno della Commissione, talune richieste di rettifica al testo del resoconto stenografico del suo esame testimoniale, svolto lo scorso 15 luglio 2003. Di tali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto stenografico della seduta del 15 luglio 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, informa che, con sua lettera del 29 luglio 2003, ho inviato, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale e dell'articolo 17 del regolamento interno della Commissione, una denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma per l'avvenuta pubblicazione a puntate sul quotidiano «Liberò» del testo integrale del resoconto stenografico riservato dell'interrogatorio del signor Igor Marini, svoltosi a Berna lo scorso 19 giugno 2003 in esecuzione della rogatoria della Commissione. Della vicenda aveva preliminarmente informato i Presidenti delle Camere con lettere del 24 luglio 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, con lettera pervenuta in data 28 luglio 2003, la signora Donatella Dini ha reso noto che intende mettersi a disposizione della Commissione e ha, pertanto, chiesto di essere ascoltata al più presto, compatibilmente con gli impegni della Commissione.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, a seguito dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente calendario dei lavori per il periodo 12 settembre-1° ottobre 2003:

Venerdì 12 settembre 2003:

Ore 11: Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi
Al termine: Commissione plenaria – Comunicazioni del Presidente

Ore 14: Esame testimoniale di un rappresentante dei servizi di informazione.

Al termine: Audizione del signor Domenico Mastropasqua

Al termine: Audizione dell'avvocato Luciano Serra.

Martedì 16 settembre 2003:

Ore 11: Audizione del signor Curio Pintus

Mercoledì 17 settembre 2003:

Ore 13,30: Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi

Ore 13,55: Commissione plenaria – Comunicazioni del Presidente;

Ore 14: Audizione della signora Donatella Dini.

Al termine: Audizione della signora Oriana Cerri.

Mercoledì 24 settembre 2003:

Ore 14: Commissione plenaria – Elezione di un Segretario.

Ore 14,30: Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Ore 14,40: Commissione plenaria – Comunicazioni del Presidente.

Ore 14,45: Audizione dell'ingegner Giuseppe Gerarduzzi (*con eventuale prosecuzione alle ore 20*).

Mercoledì 1° ottobre 2003:

Ore 13,30: Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Ore 13,55: Commissione plenaria – Comunicazioni del Presidente.

Ore 14: Audizione del dottor Tomaso Tommasi di Vignano (*con eventuale prosecuzione alle ore 20*).

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, gli ha conferito mandato ad apportare le eventuali variazioni al calendario dei lavori che si rendessero successivamente necessarie per esigenze organizzative, anche in relazione ai lavori delle Assemblee di Camera e Senato, o per tener conto delle disponibilità degli interessati.

La Commissione prende atto.

Il deputato Giovanni KESSLER (DS-U), intervenendo sulle comunicazioni testè rese dal presidente, osserva che quando questi, in merito alle proposte di acquisizioni documentali, ha preso atto che non vi erano obiezioni da parte della Commissione, evidentemente ha utilizzato una formula di rito, visto che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, conclusasi poc'anzi aveva manifestato, a nome del suo gruppo, la propria contrarietà su tali richieste documentali.

Dopo che Enzo TRANTINO, *presidente*, ha precisato che, in effetti, su quelle proposte la Commissione ha concordato a maggioranza, il deputato Giovanni KESSLER (DS-U) osserva, altresì, che, durante l'interrogatorio cui è stato sottoposto dai magistrati di Torino il 19 maggio 2003, Igor Marini riferisce di aver preso un impegno in un caso con il presidente Trantino, in un altro con la Commissione a non riferire ad altri alcune circostanze di fatto, una delle quali riguarda un impegno che il maresciallo Quaresima avrebbe assunto con il Marini. Quest'ultimo si rifiuta di rispondere in merito ai magistrati di Torino facendo presente che in un caso ha riferito al presidente Trantino dell'esistenza di un documento riguardante il maresciallo Quaresima, in un altro alla Commissione, citando l'onorevole Kessler come testimone della parola data al presidente Trantino.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ritiene che Marini intendesse riferirsi all'onorevole Kessler ed agli altri numerosi commissari che erano presenti alla sua audizione da parte della Commissione.

Il deputato Giovanni KESSLER (DS-U) desidera che rimanga a verbale che egli non è stato testimone di alcuna circostanza riferita dal Marini e ritiene che la Commissione dovrebbe smentire che ciò sia avvenuto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, osserva che fa fede il resoconto stenografico della seduta del 7 maggio 2003 nella quale la Commissione ha ascoltato il Marini e che in ogni caso non vi è stata nessuna altra sede

in cui il Marini abbia potuto assumere gli impegni cui si è riferito l'onorevole Kessler.

Esame testimoniale del maresciallo Giuseppe Quaresima

(Seguito dello svolgimento e rinvio)

Enzo TRANTINO, *presidente*, dopo aver ricordato che l'esame testimoniale del maresciallo Giuseppe Quaresima è iniziato nella seduta di mercoledì 23 luglio 2003 e che sono ancora iscritti a parlare il senatore Calvi, l'onorevole Taormina, l'onorevole Vito, l'onorevole Nan e il senatore Lauria, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte nuovamente il maresciallo Quaresima dell'obbligo di dire tutta la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, e del senatore Guido CALVI (DS-U) risponde Giuseppe QUARESIMA, il quale successivamente chiede di poter rendere la propria audizione in seduta segreta.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ritiene opportuno proporre che l'audizione abbia luogo in seduta segreta.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Enzo TRANTINO, *presidente*, stante l'imminenza di votazioni nelle Assemblee parlamentari, rinvia il seguito dell'esame testimoniale del maresciallo Quaresima, nonché gli esami testimoniali del maresciallo Rocco e del signor Erik Watten a domani, 31 luglio 2003, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 16,05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*ESAME TESTIMONIALE DEL MARESCIALLO FRANCESCO ROCCO
ESAME TESTIMONIALE DEL SIGNOR ERIK WATTEN*

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

143^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(2438) Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania

(Parere su emendamenti alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul loro complesso.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione tributi erariali (n. 256)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MAFFIOLI, dopo aver illustrato lo schema di regolamento in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

Schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di «Poste italiane S.p.A» (n. 260)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MAFFIOLI, dopo aver illustrato lo schema di regolamento in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Norme di riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» (n. 251)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore FALCIER illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo alla Sottocommissione di esprimere osservazioni non ostative con i seguenti rilievi:

all'articolo 1, comma 2, sembrerebbe opportuno ribadire la competenza legislativa regionale, nell'ambito dei principi fondamentali determinati dallo Stato, anche con riferimento all'attività di ricerca degli IRCCS;

all'articolo 2, comma 1, si segnala l'esigenza di riformulare la previsione relativa alla procedura di trasformazione degli Istituti in Fondazioni di rilievo nazionale «su istanza» della regione interessata, che appare non rispettosa del criterio di delega di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), ove si dispone che la trasformazione avvenga ad opera del Ministro della salute, «d'intesa con la regione interessata»;

al medesimo articolo 2, comma 1, si segnala l'esigenza di ribadire, come richiesto dal medesimo articolo 42, comma 1, lettera a), della legge delega, che resta ferma la natura pubblica degli istituti trasformati;

il comma 3 dell'articolo 2 dovrebbe far riferimento, secondo quanto espressamente previsto dalla legge delega, anche al trasferimento dei rapporti attivi e passivi;

all'articolo 4, comma 2, la disciplina della procedura sostitutiva per il caso di inerzia del consiglio di amministrazione nell'adozione del regolamento, dovrebbe più opportunamente contemplare l'intesa con la regione medesima, anziché provvedere ad indicare nel presidente della regione l'organo a ciò competente;

le disposizioni recate dall'articolo 7 in materia di attività di ricerca degli IRCCS non sembra attuare pienamente il principio di delega recato dall'articolo 42, comma 1, lettera f) della legge di delega, a norma del quale si prevede che il Ministro della salute assegni a ciascuna fonda-

zione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca;

all'articolo 10, si segnala l'esigenza di riformulare il comma 1 nella parte in cui individua i dipendenti degli Istituti che possono optare per un contratto di diritto privato – anziché mantenere un rapporto di lavoro pubblico – nei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2003, anziché, come previsto nell'articolo 42, comma 1, lettera c) della delega, all'atto di trasformazione degli Istituti stessi;

all'articolo 13 appare opportuno prevedere l'espressione di un parere da parte della regione interessata sulla domanda di riconoscimento di nuovi Istituti;

l'articolo 16, nel disciplinare il Comitato Nazionale per la ricerca sanitaria dovrebbe essere armonizzato con le previsioni del criterio di delega di cui all'articolo 42, comma 1, lettera o), individuando i requisiti e le caratteristiche dei componenti del Comitato stesso, e prevedendo la soppressione di altri organi collegiali «aventi analoghe funzioni tecnico-consulive nel settore della ricerca sanitaria».

Il sottosegretario GAGLIARDI interviene ricordando che la legge delega in base alla quale è stato adottato lo schema di decreto legislativo in titolo è stata impugnata da alcune Regioni e che la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere contrario sullo schema stesso; premesso che tre delle cinque condizioni poste dalla Conferenza Stato-Regioni sono state accolte dal Governo nella stesura dell'articolato in esame, si rimette alle valutazioni delle Commissioni parlamentari competenti.

La Sottocommissione approva le osservazioni non ostative con i rilievi formulati dal relatore.

Schema di regolamento recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, e istituzione degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri delle attività produttive (n. 259)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore FALCIER illustra lo schema di regolamento in titolo, finalizzato a istituire gli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri delle attività produttive, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 137 del 2002; propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione approva il parere del relatore.

(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alle Commissioni 3^a e 4^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul loro complesso.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2377) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa, firmato a Roma il 3 maggio 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente PASTORE illustra il disegno di legge in titolo e, non essendovi rilievi di costituzionalità, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(2364) CICOLANI ed altri. – Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato)

Il relatore MAFFIOLI riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a incentivare la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture di interesse locale; propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni e degli enti territoriali interessati nella individuazione degli interventi in materia di infrastrutture di interesse locale che il comma 2 dell'articolo 1 demanda, invece, ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il sottosegretario GAGLIARDI interviene per esprimere una decisa contrarietà alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in titolo, appena ricordata dal relatore, ritenendo che l'individuazione delle infrastrutture di interesse locale non possa essere ricondotta alle competenze del Ministro delle infrastrutture, ma che debba essere affermata la competenza delle Regioni in questa materia.

Interviene il senatore VILLONE per associarsi alle considerazioni già formulate in merito alla violazione delle competenze regionali derivante dalla disposizione in questione, sulla quale esprime la propria contrarietà.

Il relatore MAFFIOLI, alla luce del dibattito, riformula il proprio parere proponendo alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo condizionato ad una riformulazione dell'articolo 1, comma 2, nel senso di prevedere quanto meno l'intesa della Regione interessata per l'individuazione degli interventi in materia di infrastrutture di interesse locale.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore così riformulata.

(2422) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BOSCETTO dà conto del complesso degli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(2438) Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo e propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 2.101, che demanda ad una circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero della salute, l'emanazione di disposizioni applicative delle misure recate dall'articolo 2 del decreto-legge, individuando uno strumento normativo inadatto e non coerente con il sistema delle fonti; propone, inoltre, di esprimere parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

78^a Seduta

La sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 4^a Commissione:

(2436) DEPUTATI SELVA e RAMPONI. – Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole su testo ed emendamenti.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

7^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Castagnetti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 4^a Commissione:

(2436) Deputati SELVA e RAMPONI – Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

230^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(2436) Deputati SELVA e RAMPONI. – Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore FERRARA riferisce, per i profili di competenza, sul provvedimento in titolo nonché sugli emendamenti trasmessi, osservando che occorre acquisire chiarimenti sulla quantificazione degli oneri recati dall'articolo 3, posto che l'ulteriore finanziamento della partecipazione italiana ai processi di pace in Sudan e Somalia (che secondo la relazione illustrativa si rende necessario, per coprire gli oneri relativi a sei ulteriori mesi di missione) appare consistentemente superiore all'autorizzazione di spesa già disposta dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 4 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 42 del 2003.

Con riferimento all'articolo 11, comma 2, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'anticipazione al 1° gennaio 2003 della decorrenza delle indennità di missione ivi richiamate rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n. 4 del 2003, valutando, altresì, ove si rendesse necessaria una copertura finanziaria aggiuntiva, l'opportunità di prevedere un'apposita clausola di salvaguardia, trattandosi di oneri non configurabili entro limiti massimi di spesa.

In relazione alle clausole di copertura di cui all'articolo 15, fa presente che il comma 1 dispone, secondo uno schema di copertura già im-

piegato in diverse altre analoghe missioni militari internazionali, che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, ad eccezione dell'articolo 4, si provveda mediante ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge n. 549 del 1995; tale ultima norma prevede tale copertura per le «spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali». A tal proposito, ricorda che la Corte dei conti ha più volte sottolineato (da ultimo, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'anno 2002) l'opportunità di prevedere per tale tipologia di spese, aventi ormai cadenza periodica, lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, riservando la facoltà di ricorrere al fondo di riserva in caso di necessità che travalichino la provvista di mezzi finanziari attribuita dalla legge e coperta nelle forme ordinarie. Occorre, infine, acquisire conferma della coerenza delle disposizioni del comma 2 con la previsione di cui all'articolo 11-*ter*, comma 1, lettera a) della legge n. 468 del 1978, che vieta l'utilizzo per altri fini di accantonamenti riservati all'adempimento di obblighi internazionali.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta emendativa 1.7, che prevede il rimborso delle spese di vitto e alloggio del personale della missione ivi indicata sulla base delle semplici dichiarazioni degli interessati, segnalando che l'aumento della copertura finanziaria complessiva ivi previsto rende necessaria un'equivalente rideterminazione dell'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6. Sottolinea, altresì, l'esigenza di chiarire gli effetti finanziari dell'emendamento 1.4, connessi ai trattamenti economici a titolo di indennità, in quanto si prevede che il personale civile e militare partecipante alle missioni *Enduring Freedom* ed *Active Endeavour* di cui all'articolo 1, comma 3, sia posto a disposizione della missione ISAF; nonché degli emendamenti 7.1 e 7.2, che modificano i criteri di determinazione dell'indennità del personale civile e militare partecipante alle medesime missioni. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver espresso avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore, conferma le quantificazioni degli oneri contenute nelle singole autorizzazioni di spesa indicate nel provvedimento, nonché la sussistenza delle adeguate risorse impiegate a copertura del provvedimento. In merito alle osservazioni inerenti all'articolo 3, conferma che, rispetto alla precedente quantificazione della missione in Sudan e Somalia, vi è stato un incremento della spesa, mentre, in merito ai rilievi relativi al ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste, sottolinea che tale procedura risulta conforme alla prassi consolidata. Infine, in relazione all'impiego dell'accantonamento del Fondo speciale relativo al Ministero degli affari esteri non riscontra alcun contrasto con la norma di contabilità di Stato citata dal relatore.

Al senatore MICHELINI che chiede chiarimenti in merito ai rilievi finanziari connessi all'emendamento 1.7, replica il PRESIDENTE precisando che in assenza di chiarimenti sui profili di quantificazione la Commissione non è posta nelle condizioni di rendere un avviso favorevole.

Il senatore CADDEO, preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo, sottolinea l'opportunità di dedicare, nel prossimo futuro, una attenta riflessione sulle questioni connesse alla copertura delle missioni internazionali mediante ricorso al Fondo di riserva per le spese imprevedute anche in considerazione degli spunti offerti dalla Corte dei Conti.

Su proposta del RELATORE, preso atto delle considerazioni svolte durante il dibattito, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.7, 1.4, 7.1 e 7.2, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(255) BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

(379) MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale

(623) TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

(640) CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

(658) CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale

(660) MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 25 febbraio 2003)
(Parere alla 12^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rimessione alla sede plenaria)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 febbraio 2002.

Il presidente AZZOLLINI propone di rimettere alla sede plenaria della Commissione il seguito dell'esame sul provvedimento in titolo, avvertendo che il sottosegretario Vegas deposita agli atti della Commissione una relazione tecnica aggiornata.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

231ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

(2422) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA segnala, per quanto di competenza, il capoverso 1-*septies* dell'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati, che, consentendo il ricorso avverso le sanzioni amministrative pecuniarie al giudice di pace alternativamente al ricorso al prefetto previsto dalla legislazione vigente, sembra suscettibile di comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sia per il possibile incremento delle retribuzioni dei giudici di pace (costituite per la maggior parte da emolumenti variabili, corrisposti a sentenza o a provvedimento), sia per le spese aggiuntive di rappresentanza in giudizio a carico delle amministrazioni che hanno inflitto le sanzioni. Segnala, altresì, che l'articolo 6-*ter* introdotto dalla Camera dei deputati potrebbe comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, non quantificati né coperti, in relazione all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera e di una banca dati delle infrazioni per il computo dei punti di penalizzazione.

Rileva che occorre, quindi, valutare se dal comma 2 dell'articolo 1, capoversi 2-*quater* e 2-*quinquies*, che amplia la platea dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico, possano derivare minori entrate per la finanza pubblica in relazione all'estensione dell'esenzione dalla tassa di circolazione. Occorre altresì valutare se l'articolo 2, comma 05, capoverso 1-*bis*, e comma 06, nonché l'articolo 7, comma 2, possano comportare nuovi oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'attribuzione di competenze amministrative (duplicato carte di circolazione, patente, certificato di abilitazione professionale per la guida, fabbricazione e vendita targhe per ciclomotori) alle imprese e società di consulenza autorizzate dalla Provincia di cui alla legge n. 264 del 1991.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 2, fa presente che occorre valutare se possano scaturire nuovi o maggiori oneri dal capoverso 5-*bis* del comma 4, che consente ai cittadini residenti in uno stato non comunitario di confermare la validità della patente presso le autorità diplomatico-con-

solari, previo esame sanitario da parte di medici fiduciari delle ambasciate e dei consolati. La norma, infatti, non precisa su chi gravano i relativi oneri amministrativi, che, per le conferme di validità eseguite in Italia, sono invece a carico dei cittadini residenti, come previsto dal comma 5 dell'articolo 126 della legge n. 285 del 1992.

Rileva, infine, che occorre valutare il comma 5 dell'articolo 5 ed il comma 5 dell'articolo 6, che pongono a carico dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale gli oneri connessi agli accertamenti per la guida sotto l'influenza di alcool e di stupefacenti, posto che gli oneri medesimi non risultano quantificati e che i fondi richiamati sono iscritti in accantonamenti di conto capitale.

In merito agli emendamenti, per quanto di competenza, segnala la proposta 1.0.1, che sembra comportare nuovi oneri per il bilancio dello Stato, non quantificati né coperti, in relazione all'istituzione di un Dipartimento per la sicurezza nel settore dei trasporti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Segnala altresì gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, che istituiscono presso lo stesso Ministero la Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale, i cui oneri, configurati come previsione e non come limite massimo di spesa, sembrano avere carattere permanente, mentre la relativa copertura ha solo durata triennale.

In merito agli emendamenti 2.2 (che concede agevolazioni fiscali ed altri benefici agli *autocaravan* di proprietà di soggetti disabili), 6-ter.0.6 e 6-ter.0.102 (che prevedono nuove assunzioni, acquisto di attrezzature e corsi di formazione a favore della Polizia stradale), rileva che i relativi oneri sono quantificati a previsione di spesa e che, comunque, non sussistono sufficienti risorse sui Fondi speciali indicati per le rispettive coperture.

Osserva, altresì, che i seguenti emendamenti sembrano comportare maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti: 2.10 (che istituisce un Comitato tecnico sulla guida dei disabili e prevede speciali obblighi a carico dei medici che prendano in cura guidatori caduti in stato di coma); 4.101, 4.5 e 4.13 e 4.106 (in relazione al nuovo soggetto, delegato dal prefetto, a decidere sui ricorsi amministrativi in materia di circolazione stradale); 7.3 (che rimanda alla legge finanziaria per la copertura dei corsi di educazione stradale nelle scuole); 7.132 (che delega il Governo ad organizzare corsi di guida sicura e ad istituire un nuovo Fondo nazionale per la sicurezza stradale, da finanziare con una quota parte delle entrate delle contravvenzioni stradali).

Fa presente, inoltre, che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.11, qualora la rimozione del mezzo pubblicitario illegale sia a carico delle amministrazioni interessate. Inoltre, per quanto riguarda gli emendamenti 1.113, 1.18 e 1.19, che ampliano la platea dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico, in relazione al parere reso sul testo occorre valutare se possano derivare minori entrate per la finanza pubblica dall'estensione dell'esenzione dalla tassa di circolazione.

Rileva, poi, che occorre valutare l'opportunità di acquisire chiarimenti in merito alla quantificazione degli oneri di cui all'emendamento 2.17, al fine di verificare la congruità della relativa copertura.

Osserva, altresì, che occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 4.10 e 7.127 (che pongono a carico dell'amministrazione richiedente gli oneri di annotazione nel PRA dei provvedimenti di sequestro e confisca di veicoli); 4.14 e 7.129 (che attribuiscono agli enti proprietari delle strade e agli organi di Polizia stradale obblighi di comunicazioni statistiche all'ISTAT sugli incidenti stradali); 4.15 e 7.128 (che impongono all'ACI di organizzare corsi di guida sicura); 7.20, 7.21, 7.22 e 7.23 (che prevedono che enti locali e altri soggetti pubblici possano organizzare corsi di recupero dei punteggi di guida).

Segnala, infine, che occorre valutare se possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dagli emendamenti 6-ter.0.5 (limitatamente ai commi 2 e 3) e 6-ter.0.3 (limitatamente ai commi 2 e 3), in relazione alle disposizioni ivi previste in materia di ausiliari del traffico comunali (obbligo di corsi di qualificazione e di esami davanti ad un'apposita commissione organizzati dai comuni).

Stante l'assenza del rappresentante del Governo, il presidente AZZOLLINI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(2438) Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, rileva che mentre il comma 1 prevede stanziamenti aggiuntivi per il Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali, i commi 3 e 4 del medesimo articolo prevedono l'erogazione di provvidenze per le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni. Al riguardo, posto che il Fondo citato è destinato al finanziamento degli interventi previsti ai sensi della legge n. 185 del 1992, rileva che occorre preliminarmente acquisire chiarimenti in merito al rapporto tra l'incremento delle dotazioni del Fondo e i suddetti interventi indicati ai commi 3 e 4. Ove si intendesse impiegare, a copertura delle agevolazioni di cui ai citati commi 3 e 4, le maggiori risorse afferenti al Fondo, occorrerebbe valutare l'opportunità di indicare espressamente tale previsione, nonché acquisire conferma che le risorse aggiuntive, in relazione alle procedure di funzionamento del suddetto Fondo, non vengano impiegate per gli interventi previsti dalla legge n. 185 del 1992. Peraltro, mentre nella relazione tecnica si indica un fabbisogno di spesa complessivo stimato di 185 milioni di euro, la copertura finanziaria per l'anno 2003 è pari a circa 46 milioni di euro, mentre è pari a circa 14 milioni di euro a decorrere dal 2004 fino all'ultima annualità dei suddetti limiti d'impegno; ove tali limiti d'impegno fossero impiegati per la copertura dell'onere di 185 milioni di euro per l'anno 2003, potrebbero determinarsi effetti negativi sui saldi di finanza pubblica per l'anno in corso.

Segnala, inoltre, che occorre acquisire chiarimenti in merito agli effetti finanziari connessi alle disposizioni del comma 2 in quanto, esclu-

dedendo le produzioni zootecniche ed in caso di produzioni miste, sembrano suscettibili di determinare, a parità di condizioni, un aumento del calcolo della produzione lorda vendibile e quindi un ampliamento della platea di soggetti aventi i requisiti per accedere alle suddette erogazioni.

Per quanto concerne l'incremento delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali, osserva che, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, come da ultimo modificata dal decreto-legge n. 194 del 2002, sembrerebbe opportuno specificare l'autorizzazione di spesa aggiuntiva per ciascun anno. Per quanto attiene, poi, alla copertura finanziaria delle risorse aggiuntive del Fondo, segnala che, in relazione alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, occorre specificare a quali limiti d'impegno, di cui all'articolo 13, comma 1 della legge n. 166 del 2002, intende fare riferimento, garantendo un perfetto allineamento temporale tra oneri e limite d'impegno che si intende ridurre, previa conferma che le suddette risorse non siano state già impegnate; in relazione alle risorse impiegate a copertura della lettera c), trattandosi di quota parte delle maggiori entrate incassate ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 282 del 2002, osserva che viene prevista una copertura finanziaria a valere su entrate a legislazione vigente; le suddette entrate, per l'anno 2003, sono state, peraltro, già stimate pari a 1,2 milioni di euro, mentre nel disegno di legge in titolo vengono impiegate a copertura per un ammontare pari a 32 milioni di euro.

Con riferimento all'articolo 2, segnala che occorre, altresì, valutare la natura degli oneri connessi alle erogazioni in agricoltura, posto che alla relativa copertura si provvede con risorse di conto capitale. In relazione al comma 5 segnala, infine, che viene riproposta un'analoga modalità di copertura, già segnalata alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, a valere su entrate a legislazione vigente. Come segnalato dal Servizio del bilancio, sarebbe, infine, opportuno acquisire indicazioni sui parametri e sui dati assunti come base di calcolo dalla relazione tecnica, sottolineando che, anche attenendosi alla metodologia di calcolo utilizzata, la stima di 78.000 euro indicata per la proroga del pagamento dei contributi unificati non appare congrua.

Il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il relatore MORO osserva che si tratta degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la proposta 2.0.1 per valutare la compatibilità delle nuove funzioni del Comitato con gli stanziamenti attualmente previsti soprattutto con riferimento alla possibilità, prevista al comma 2, di avvalersi dell'opera di esperti locali per l'esame delle richieste di finanziamento.

Osserva, inoltre, che l'emendamento 23.2 sembra comportare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria, mentre si rileva che nella proposta 27.1, volta ad integrare la copertura finanziaria del provvedimento, non è specificato l'onere a fronte del quale vengono incrementate

le risorse di copertura e la quota parte di maggiori risorse che trovano copertura nel Fondo speciale ivi richiamato rispetto a quelle coperte sugli stanziamenti a legislazione vigente relativi alla legge n. 205 del 1985.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Stante il perdurare dell'assenza del rappresentante del Governo, il presidente AZZOLLINI rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

(2380) Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORO segnala, per quanto di competenza, che il disegno di legge in titolo sostituisce, integrandola, la disciplina vigente ai sensi della legge n. 205 del 1985. Segnala il comma 6 dell'articolo 5 concernente la partecipazione di esperti alle sedute del Comitato degli italiani all'estero in quanto nel testo in esame non è specificato le modalità di copertura degli eventuali oneri. Ove essi fossero coperti a valere sulle risorse stanziato per i COMITES, di cui al comma 10 dell'articolo 3, occorrerebbe valutare l'opportunità di rendere esplicita tale previsione.

In merito all'articolo 6, comma 1, fa presente che mentre la relazione tecnica quantifica gli oneri connessi agli incontri del Comitato dei presidenti in relazione alla partecipazione di novantacinque presidenti, la suddetta quantificazione non tiene conto, tuttavia, della previsione della partecipazione dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE); occorre acquisire chiarimenti al riguardo.

Come segnalato dal Servizio del bilancio in relazione all'articolo 12, il riferimento al limite costituito dalle esigenze di bilancio, di cui al comma 1, che non sono quelle vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge ma quelle dell'esercizio della relativa attuazione, non esclude il rischio che il bilancio venga adeguato preventivamente per scontare un certo tipo di implementazione della norma stessa, invertendo così il rapporto tra legge sostanziale e bilancio di previsione.

Con riferimento ai Comitati elettorali circoscrizionali, di cui all'articolo 16, sebbene la norma riproduca la vigente normativa entrata in vigore dal 1985, sembra presumibile che possano determinarsi oneri dal loro funzionamento in relazione alle funzioni ad essi attribuiti; segnala, pertanto, che occorre acquisire indicazioni su quali autorizzazioni di spesa del presente provvedimento possono trovare copertura finanziaria gli eventuali maggiori oneri, valutando, inoltre, l'opportunità di esplicitare nel testo i profili finanziari in questione.

In merito all'articolo 17, il Servizio del bilancio segnala alcuni rilievi critici sui profili di quantificazione, mentre in relazione all'articolo 19 si segnala, da un lato, che non è previsto un numero massimo di scrutatori per i seggi elettorali sebbene sia previsto un'autorizzazione di spesa configurata come limite massimo di spesa, dall'altro, come segnalato dal Ser-

vizio del bilancio, potrebbe derivare una sottostima dell'onere in relazione al fatto che il numero complessivo dei seggi da istituire è stato calcolato in base ad un tasso di partecipazione al voto inferiore al cento per cento, quando invece il comma 1 del medesimo articolo 19 prescrive la costituzione di un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero, senza, cioè, riferimenti al presumibile tasso di partecipazione degli stessi alle elezioni.

Fa presente, inoltre, che sull'articolo 22, il Servizio del bilancio segnala che la norma, concernente la proclamazione degli eletti e la comunicazione dell'avvenuta conclusione appare suscettibile di determinare ulteriori oneri in relazione alle modalità di comunicazione previste dall'articolo 15 e che l'eventuale inclusione delle spese in esame nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, secondo le indicazioni fornite dal rappresentante del Governo durante l'esame presso la Camera dei deputati, non appare suffragata da alcun elemento riconducibile al disposto normativo.

Segnala, poi, che relativamente all'articolo 23, comma 1, il Servizio del bilancio segnala che la norma sembra rendere obbligatoria l'istituzione - ora prevista come facoltativa - dei Comitati non elettivi e che, unitamente alle corrispondenti erogazioni di finanziamenti potrebbe rendere non congrui gli attuali stanziamenti di bilancio predisposti, a norma dell'articolo 3, con riferimento ai soli comitati elettivi.

Con riferimento all'articolo 27, comma 1, osserva che il Servizio del bilancio rileva che la previsione di un onere pari a 2.500.995 euro a decorrere dal 2004 non tiene in considerazione il fatto che nel 2008 (ed in generale ogni cinque anni) l'onere sarà rappresentato dall'importo più elevato indicato per l'anno 2003 (pari a euro 15.498.923); si segnala, altresì, che viene utilizzato l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e che su tale accantonamento non risultano disponibili risorse eccedenti quelle finalizzate alla copertura finanziaria della ratifica ed esecuzione di accordi internazionali; occorre, pertanto, verificare la conformità della clausola di copertura con l'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978 che vieta l'utilizzo per altri fini di accantonamenti riservati all'adempimento di obblighi internazionali. Con riferimento al comma 2 del medesimo articolo segnala, infine, che, sebbene riproduca il disposto dell'articolo 28, comma 2, della legge n. 205 del 1985, la norma configura una copertura finanziaria sul bilancio che non è riconducibile alle tipologie di copertura delle leggi di spesa previste dall'articolo 11-ter della suddetta legge in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

(2380) Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI rinvia, quindi, il seguito dell'esame del disegno di legge.

Schema di regolamento concernente riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (n. 249)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORO illustra la nuova formulazione dello schema di regolamento concernente la riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo III del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, su cui la Commissione ha già espresso osservazioni il 3 luglio 2001.

Per quanto di competenza si rileva che la relazione tecnica che correda il provvedimento precisa che all'onere per l'organico dei due enti che scaturiranno dalla riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico in oggetto (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, nei limiti di 40 unità per ciascun ente), nonché per il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 69 del 2000, recante interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* (che stanZIA 11,7 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001 per la realizzazione della riforma delle suddette scuole e istituti a carattere atipico). Si segnala, tuttavia, che il citato articolo 10, al comma 1, prevede la possibilità di rideterminare i suddetti organici con decreto ministeriale nonché, al comma 5, affida allo statuto ed ai regolamenti di ciascun ente la definizione del contingente, entro i limiti fissati ai sensi del comma 1, delle diverse categorie di personale, con possibile modificazione, quindi, del prospetto relativo alle categorie di personale indicato nella relazione tecnica (che non trova riscontro, come rilevato anche nell'allegato parere del Consiglio di Stato, nel testo normativo) e degli oneri correlati; la misura di tali oneri potrebbe essere altresì modificata, a regime, dall'individuazione del comparto di contrattazione collettiva, rinviata, ai sensi della procedura indicata al comma 7, ad una fase successiva. Il comma 6 dell'articolo 10 prevede inoltre la possibilità di conferire incarichi temporanei ad esperti di cui non viene stimato l'onere nella relazione tecnica.

Occorre infine valutare l'opportunità di acquisire degli elementi di integrazione della citata relazione tecnica a proposito dei possibili effetti finanziari derivanti dagli articoli 1, comma 5 (che prevede la possibilità che gli enti si articolino in centri regionali, interregionali o territoriali), 2, comma 1, lettere «g» (che include fra i compiti dei suddetti enti la gestione di un archivio didattico e legislativo di settore nonché di una banca dati di scuole, centri specializzati e associazioni) e «l» (fornitura alle scuole di materiali e programmi), 3, comma 4 (in relazione ad eventuali indennità correlate agli incarichi affidati agli ispettori tecnici), e 14, comma 2 (compensi spettanti ai componenti degli organi dell'ente – presidente, consiglio d'amministrazione e revisori – e al direttore).

Il presidente AZZOLLINI rinvia l'esame dello schema di regolamento in titolo ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il senatore CADDEO, dopo aver sottolineato la particolare rilevanza dei profili finanziari connessi ai provvedimenti esaminati nella presente seduta, auspica che si possa disporre a tal fine di un congruo periodo di tempo per esaminare con attenzione i suddetti profili.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

232ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 20,10.

(2422) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, su emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, richiamando le osservazioni svolte nella seduta precedente dal relatore, invita il Governo ad esprimere le sue valutazioni.

Il sottosegretario VEGAS, in relazione al testo, segnala che gli articoli 1, comma 2-*quater* e 6-*ter* sembrano comportare, rispettivamente, minor entrate correlate al venire meno dell'obbligo della reimmatricolazione ed iscrizione nei registri del P.R.A. dei veicoli di interesse storico e col-

lezionistico e maggiori oneri per l'istituzione e la tenuta del registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera.

In relazione agli emendamenti evidenziati dal relatore, esprime avviso contrario sulle proposte 1.0.1, 2.2, 6-ter.0.6, 6-ter.0.102, 2.10, 4.106, 4.13, 7.3, 7.132, 1.113, 4.15, 7.128, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 6-ter.0.5, 6-ter.0.3, 1.0.2, 1.0.3 e 2.17.

Il senatore CADDEO rileva la possibile onerosità dell'articolo 1, comma 2-*quater*, capoverso 4, per via delle nuove norme applicabili ai veicoli di interesse storico.

Il presidente AZZOLLINI evidenzia il carattere non significativo dei possibili effetti finanziari derivanti dalle disposizioni sui veicoli di interesse storico di cui all'articolo 1, comma 2-*quater* nonché dall'articolo 6-*ter*, che contempla un registro che appare sostanzialmente realizzabile utilizzando gli strumenti informatici già disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione.

In relazione agli emendamenti, sottolinea la valenza sociale della proposta 2.2, che tuttavia non risulta corredata dalle necessarie disposizioni di copertura finanziaria, mentre osserva che, alla luce della clausola di copertura finanziaria prevista dai rispettivi proponenti, la Commissione non può esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.2, 1.03 e 2.17, in relazione ai quali appare invece più opportuno apporre una condizione riferita alla formulazione della cadenza temporale dell'onere e della relativa copertura. Rispetto agli emendamenti richiamati dal relatore, osserva infine che, in ordine alle proposte 6-*ter*.0.5 e 6-*ter*.0.3 appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri tutti i commi e non solamente quelli evidenziati. Tenuto conto, pertanto, della relazione, dell'avviso espresso dal Governo e delle suddette considerazioni, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui seguenti emendamenti: 1.0.1, 2.2, 6-*ter*.0.6, 6-*ter*.0.102, 2.10, 4.106, 4.13, 7.3, 7.132, 1.113, 4.15, 7.128, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 6-*ter*.0.5 e 6-*ter*.0.3, nonché parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.2, 1.0.3 e 2.17, con la condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che, rispettivamente, ai commi 7, 2 e 7-*sexies*, le parole: «per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,» siano sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2003,». Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 20,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

30^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

(2438) Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania: parere favorevole.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

20^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pedrazzini, ha adottato la seguente deliberazione per lo schema di regolamento deferito:

alla 11^a Commissione:

Schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di «Poste Italiane S.p.A.» (n. 260): osservazioni favorevoli.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

(4^a - Difesa)

Giovedì 31 luglio 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali (2437) (Approvato dalla Camera dei deputati).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 31 luglio 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).

– MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).

– BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).

– DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonchè della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929)
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo

- 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
 - CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
 - GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
 - MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
 - RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
 - STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
 - e della petizione n. 301 ad essi attinente.

X. Esame del disegno di legge:

- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri*).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 31 luglio 2003, ore 14

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di orga-

- nico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
 - PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
 - PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
 - BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
 - MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
 - VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
 - SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
 - GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
 - GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
 - VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
 - FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
 - CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
 - VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
 - PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
 - MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955)
 - FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
 - MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
 - FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).

- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300)
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).

- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera *c*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).

- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- e del voto regionale n. 80 ad essi attinente.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).

- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

IX. Esame dei disegni di legge:

- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).
- IANNUZZI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia (2292).
- SCALERA ed altri. – Norme in materia di tutela dei cittadini nell'acquisto della prima casa (2268).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGISTRELLI ed altri. – Nuove norme per reprimere le molestie gravi (1830).

- Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (78).
- MONTI. – Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile (528).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 31 luglio 2003, ore 14,45

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della *Interamerican Investment Corporation*, nonché alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e dell'*Asem trust fund* (2391) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988 e sua esecuzione (2060).
- Ratifica ed esecuzione del V Protocollo relativo alla assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, fatto a Roma il 20 dicembre 2002 (2359).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa, firmato a Roma il 3 maggio 2002 (2377) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999 (1754-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998 (847-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998 (1989).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001 (2374) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo del 2002 (2375) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (2380) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOCO. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (38).
- PROVERA. – Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo (1881).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1842) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DONATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1157).

DIFESA (4^a)

Giovedì 31 luglio 2003, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati SELVA e RAMPONI. – Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (2436) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 31 luglio 2003, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).

- MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
- TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660).

II. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).

- FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
 - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
 - RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
 - GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 31 luglio 2003, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 2002 (2355).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003 (2356).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento concernente «Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297» (n. 249).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (520).
- Deputato Titti DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali (1955).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (894).
- ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (1057).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. – Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli» di Bari (570).
- Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli», con sede in Bari, nonchè disposizioni in materia di pubblici spettacoli (2020).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato BOCCIA ed altri. – Disposizioni per il trasferimento della Biblioteca e Pinacoteca Camillo d'Errico a Palazzo S. Gervasio (2299) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 31 luglio 2003, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CICOLANI ed altri. – Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio (2364).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 31 luglio 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, e istituzione degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri delle attività produttive (n. 259).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 31 luglio 2003, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Norme di riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» (n. 251).

- Schema di decreto ministeriale recante l'istituzione della Commissione unica sui dispositivi medici (n. 261).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
- TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660).

V. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 31 luglio 2003, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sulla politica ambientale nel semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 31 luglio 2003, ore 14

Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulla Calabria.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 31 luglio 2003, ore 8,30

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Bilancio preventivo 2002 relativo all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS.
-